

345^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 26 MARZO 1998

(Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente SALVATO,
indi del vice presidente FISICHELLA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	e delle mozioni 1-00116, 1-00196, 1-00200, 1-00201, 1-00211, 1-00227, 1-00228, 1-00229 e 1-00230 sulla politica scolastica, nonché della petizione n. 198:
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	3	ASCIUTTI (<i>Forza Italia</i>) Pag. 41 e <i>passim</i>
DISEGNI DI LEGGE, MOZIONI E PETIZIONI		* LORENZI (<i>Lega Nord-Per la Padania indip.</i>) 41, 49
Seguito della discussione dei disegni di legge:		BISCARDI (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>), <i>relatore</i> 43 e <i>passim</i>
(932) <i>Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico</i>		MASINI, <i>sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> 44 e <i>passim</i>
(365) CURTO. – <i>Interventi per il personale docente «accantonato» di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537</i>		GUBERT (<i>CDU-CDR</i>) 45 e <i>passim</i>
(950) VERALDI ed altri. – <i>Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di pubblica istruzione</i>		* BERGONZI (<i>Rifond. Com.-Progr.</i>) .. 45 e <i>passim</i>
(1427) BERGONZI ed altri. – <i>Norme per il reclutamento dei docenti della scuola</i>		BEVILACQUA (<i>AN</i>) 46, 123, 130
		* BRIGNONE (<i>Lega Nord-Per la Padania indip.</i>) 47 e <i>passim</i>
		TAROLLI (<i>CCD</i>) 47 e <i>passim</i>
		GIOVANELLI (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>) 48
		D'ALÌ (<i>Forza Italia</i>) 51
		CENTARO (<i>Forza Italia</i>) 51
		NOVI (<i>Forza Italia</i>) 51
		* MARRI (<i>AN</i>) 61, 62, 73
		MELE (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>) 70, 121
		MONTELEONE (<i>AN</i>) 90 e <i>passim</i>
		BATTAFARANO (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>) 94

CAPONI (<i>Rifond. Com.-Progr.</i>)	Pag. 100	DISEGNI DI LEGGE	
LOMBARDI SATRIANI (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>) .	121, 122	Annunzio di presentazione	Pag. 153
CORTIANA (<i>Verdi-L'Ulivo</i>)	122, 131	Assegnazione	153
TONIOLLI (<i>Forza Italia</i>)	122	Presentazione del testo degli articoli	153
BORTOLOTTO (<i>Verdi-L'Ulivo</i>)	124	Ritiro	154
MORANDO (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>)	125	GOVERNO	
PAGANO (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>)	127	Trasmissione di documenti	154
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	48 e <i>passim</i>		
<i>ALLEGATO</i>			
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	134		

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza della vice presidente SALVATO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

THALER AUSSERHOFER, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Cabras, Carpi, Castellani Pierluigi, Cecchi Gori, Corsi Zeffirelli, De Martino Francesco, De Zulueta, Fanfani, Guerzoni, Iuliano, Lauria Michele, Leone, Manconi, Parola, Passigli, Rocchi, Scivoletto, Squarcialupi, Taviani, Toia, Valiani, Vigevani, Zecchino.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Speroni, negli USA, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale; Bernasconi, Di Orio, Pianetta e Tomassini, a Napoli, per verificare lo stato delle strutture sanitarie; Bucci, a Kiev (Ucraina), per attività dell'Assemblea dell'organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Sono assenti i senatori Dentamaro, Dondeynaz, D'Onofrio, Elia, Loiero, Pieroni, Salvato e Salvi, componenti del Comitato della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, perchè impegnati nella discussione alla Camera del progetto di legge costituzionale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(932) Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico

(365) CURTO. – Interventi per il personale docente “accantonato” di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537

(950) VERALDI ed altri. – Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di pubblica istruzione

(1427) BERGONZI ed altri. – Norme per il reclutamento dei docenti della scuola

e delle mozioni nn. 116, 196, 200, 201, 211, 227, 228, 229 e 230, sulla politica scolastica, nonché della petizione n. 198

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 932, 365, 950 e 1427, nonché della petizione n. 198, riferita ai suddetti disegni di legge, e delle seguenti mozioni sulla politica scolastica:

PEDRIZZI, MACERATINI, MARTELLI, PALOMBO, BATTAGLIA, BEVILACQUA, SERVELLO, MARRI. – Il Senato,
premessò:

che negli ultimi tempi si sono moltiplicati in Italia i dibattiti sulla ormai ineludibile riforma del sistema scolastico educativo e formativo, considerata ormai una priorità assoluta e l'unica in grado di dare concrete risposte alle aspettative dei giovani sia per una piena formazione della loro personalità, sia per renderli competitivi nelle nuove situazioni di mercato del lavoro, sia per la costruzione di una valida futura classe dirigente del paese;

che una riforma di tale importanza, che assurge al livello di riforma istituzionale, non può che scaturire da un dibattito approfondito e consapevole, al quale sono chiamate a partecipare tutte le forze politiche e culturali del paese, prescindendo da un'analisi separata ed estremamente limitativa dei singoli provvedimenti;

considerato:

che, secondo quanto sancito dalla Costituzione, la riforma del sistema scolastico deve avere come suoi fondamenti il rispetto della persona umana e la sua realizzazione, il diritto-dovere dei genitori di educare ed istruire i figli in piena libertà, la parità di trattamento degli studenti indipendentemente dalle scuole frequentate senza discriminazioni, neanche di carattere economico;

che la riforma del sistema scolastico deve garantire la libertà di insegnamento sia che questa si espliciti nelle scuole statali che in quelle non statali, in conformità con il dettato costituzionale;

che la riforma del sistema scolastico non può in nessun modo eludere il grave problema della rivalutazione della dignità professionale e del trattamento economico degli insegnanti pur senza trascurare la necessità del loro aggiornamento,

impegna il Governo:

a sottoporre all'approvazione del Parlamento in tempi rapidi i provvedimenti sulla riforma della scuola annunciati dal Governo in modo che, insieme alle proposte parlamentari attualmente giacenti, la riforma complessiva del sistema scolastico salvaguardi tutti i pilastri della cultura e nel contempo adegui le strutture e i programmi alle esigenze di tutti gli studenti, sia che essi appartengano alla scuola statale che a quella non statale, alla scuola religiosa o a quella laica;

a tracciare le linee di indirizzo della revisione dei programmi, la disciplina dei rapporti tra studenti e insegnanti nonché le modalità di aggiornamento di questi ultimi secondo le indicazioni che verranno dal Parlamento;

a predisporre parimenti per le scuole statali e per quelle non statali norme atte a garantire un reale pluralismo educativo ed un pari trattamento economico dei docenti al fine di garantire la effettiva libertà di educazione e di insegnamento a tutti.

(1-00116)

BRIGNONE, PERUZZOTTI, SPERONI, MANFROI, ROSSI, MORO, TIRELLI, TABLADINI. – Il Senato, considerato:

che la razionalizzazione scolastica prevista dall'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, pur tenendo conto di una certa flessibilità a favore di aree svantaggiate in quanto montane oppure in condizioni socio-economiche precarie, si limita nei regolamenti attuativi a normare il dimensionamento degli istituti senza prendere in considerazione ulteriori criteri derivanti per esempio dalla densità della popolazione e dalla situazione orografica, climatica e delle vie di comunicazione in certe aree del paese;

che nel disegno di legge sul riordino dei cicli scolastici presentato dal Governo e già calendarizzato si prefigurano prospettive di autonomia e profonde modifiche dell'assetto scolastico, istituzionale e strutturale, con un più stretto e definitivo rapporto specie con gli enti territoriali di riferimento secondo un principio di sussidiarietà;

che è stato inserito nel calendario dei lavori parlamentari della Camera dei deputati il disegno di legge sul «riordino dei cicli scolastici»;

che la legge n. 23 del 1996 prevede la formulazione da parte delle province di piani triennali riguardanti l'edilizia scolastica da sottoporre alle regioni e al Ministero della pubblica istruzione;

che i finanziamenti di tali piani triennali si sono limitati all'anno 1996 per un importo di 465 miliardi;

che detta legge n. 23 del 1996 ha significato per molte province il farsi fare carico di un patrimonio edilizio scolastico ingente e spesso in mediocre stato di conservazione e di manutenzione;

che molte amministrazioni provinciali si trovano in grave difficoltà nell'attuare le disposizioni del decreto legislativo n. 626 del 1996, con conseguente pericolo di chiusura di vari plessi scolastici a fronte delle comunicazioni avanzate dai presidi e del censimento degli interventi necessari e urgenti,

impegna il Governo:

a formulare un regolamento di dimensionamento degli istituti scolastici e di formazione delle classi secondo criteri i più ampi ed elastici possibili, in modo che possano essere adottate le scelte e gli indirizzi più opportuni in relazione alle caratteristiche degli ambiti territoriali di riferimento e ai loro specifici e legittimi interessi;

ad affidare alle regioni, province e comuni la redazione e la revisione quinquennale del piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica al fine di costruire un sistema integrato di servizio scolastico pubblico e privato correlato alle realtà socio-economiche locali, alle necessità dell'utenza, agli insediamenti abitativi, alle caratteristiche orografiche del territorio e alle vie di comunicazione;

a rivedere i programmi di studio della scuola secondaria, affinché sia eliminata l'attuale ridondanza, che presuppone allievi con un grado di maturazione intellettuale così elevato da risultare poco diffuso sul piano statistico ed esige una disponibilità di ore di insegnamento di gran lunga superiore a quelle previste nonché un aggiornamento dei docenti attualmente ancora virtuale, e finalmente nella scuola prevalgano le conoscenze sulle nozioni;

ad incentivare la dimensione europea dell'istruzione attraverso l'insegnamento delle lingue degli Stati membri, forme di mobilità di insegnanti e studenti, definizione di *standard* internazionali di servizi formativi, reciproco riconoscimento dei periodi curriculari, cooperazione e scambio di informazioni e di esperienze fra scuole di paesi membri;

a verificare la situazione dell'edilizia scolastica su tutto il territorio nazionale e ad adottare gli opportuni provvedimenti finanziari al fine di adeguare gli edifici scolastici alle norme di sicurezza e alle necessità a cui sono adibiti.

(1-00196)

RONCONI, FOLLONI, GUBERT, CALLEGARO, PORCARI, FIRRARELLO, COSTA, CAMO, CIMMINO, ZANOLETTI, DENTAMARO. – Il Senato,

atteso:

che il sistema scolastico italiano ed in particolare la sua organizzazione necessita di una ampia riflessione per poter essere rivisto alla luce anche di una società – quella italiana – profondamente mutata nella struttura socio-economica che richiede una indiscussa professionalità e capacità diverse rispetto al passato;

che non è possibile immaginare di tentare di riorganizzare il sistema scolastico con indirizzi applicativi dettati dal Ministro della pubblica istruzione sottraendo gli stessi al dibattito parlamentare da cui nasce sempre un confronto di idee utile alle soluzioni ottimali;

che, nonostante le ripetute affermazioni del Presidente del Consiglio, i problemi della scuola italiana continuano ad essere trascurati mancando – al di là di progetti – un complessivo disegno di riorganizzazione che ponga sullo stesso piano la scuola statale e quelle non statali, esaltando così le possibilità di libera scelta da parte delle famiglie, e che definisca in modo certo e credibile l'autonomia scolastica ed il ruolo degli insegnanti sino ad oggi vergognosamente mortificati sia da un punto di vista professionale che economico,

impegna il Governo a riferire in Parlamento sugli intendimenti e sui tempi di approvazione della legge sulla parità scolastica e a chiarire il significato che intende dare all'autonomia scolastica e quale ruolo affidare agli insegnanti nella nuova organizzazione scolastica.

(1-00200)

D'ONOFRIO, BRIENZA, NAPOLI Roberto, NAPOLI Bruno, BIASCO, BOSI, CIRAMI, DE SANTIS, FAUSTI, LOIERO, MINARDO, NAVA, TAROLLI. – Il Senato,

considerato che nel nuovo contesto internazionale la capacità competitiva dell'Italia è sempre più condizionata dalla qualità e dalla quantità degli investimenti nella formazione scolastica e post-scolastica; ritenuta la necessità che venga finalmente affermata anche in Italia la priorità degli investimenti culturalmente produttivi nella scuola; considerato inoltre:

che nel 1998 è in corso di attuazione l'autonomia scolastica;

che il Parlamento è chiamato a deliberare in ordine al nuovo sistema formativo; alla parità tra scuola statale e scuola non statale; al rapporto tra scuola e università da un lato, e tra scuola e formazione scolastica post-diploma dall'altro;

che è necessario un contratto radicalmente innovativo per il personale docente e non docente, centrale e periferico della scuola italiana;

rilevato che le riforme costituzionali discusse in Parlamento prevedono una sostanziale redistribuzione di poteri e risorse tra centro e periferia anche in materia scolastica,

impegna il Governo:

ad indicare nel Documento di programmazione economica e finanziaria la priorità degli investimenti nella scuola rispetto ad ogni altro investimento produttivo;

a prevedere, nell'arco del triennio 1999-2001, investimenti per complessivi 20.000 miliardi per il finanziamento dell'intero arco dei provvedimenti legislativi concernenti la scuola italiana.

(1-00201)

BERGONZI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI, CAPONI, CARCARINO, CRIPPA, CÒ, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO. – Il Senato,

considerato:

che nel quadro di una politica di qualificazione, di sviluppo e di riforma del sistema formativo scolastico, ormai non più rinviabile e non

più frammentabile in molte parziali iniziative legislative dal disegno complessivo incerto, si rende necessaria un'inversione di tendenza così da:

considerare conclusa la fase delle razionalizzazioni e dei tagli di spesa ed avviare un programma di investimenti necessari alle riforme, che non possono farsi a costo zero pena l'inefficienza delle stesse innovazioni;

affrontare innanzi tutto la riforma culturale, didattica e organizzativa della scuola pubblica e poi riprendere e completare tutte le altre riforme che devono necessariamente discendere dalla prima e ad essa armonizzarsi (regolamenti dell'autonomia, organi collegiali, statuto degli studenti, aggiornamento, dirigenza dei presidi, eccetera);

che le priorità, per quanto concerne la riforma, attengono a:

interventi per il diritto allo studio ed un piano di risorse straordinarie per la riforma;

inserimento nella riforma di precise norme relative all'equipollenza delle scuole private per realizzare il dettato costituzionale ed esclusione di qualunque forma di finanziamento della scuola privata e di ogni prospettiva di creazione di un sistema integrato pubblico-privato nella formazione;

un contratto per gli insegnanti che, in funzione della riforma, ne ridisegni tempi di lavoro, organizzazione, funzioni e retribuzioni ed eliminazione di ogni forma di precariato;

una revisione della riforma degli ordinamenti universitari la cui struttura a «canne d'organo» e per livelli deve trasformarsi in un sistema universitario di tipo ricorrente;

rilevato che punti qualificanti di una autentica innovazione nella politica scolastica sono:

a) la scuola dell'infanzia come strumento di socializzazione e luogo formativo;

b) una scuola dell'obbligo, in tempi brevi fino a 18 anni, che sviluppi un progetto educativo e forme di orientamento che evitino ogni canalizzazione precoce;

c) una scuola secondaria in cui linguaggi, società, lavoro, tecnica e natura siano oggetto critico di ricerca culturale e non obiettivo di adeguamento subalterno, così che lo studio nel triennio sia essenzialmente primo approccio ad un sistema di formazione permanente e primo sguardo critico ed autonomo sul mondo;

d) un diritto allo studio fondato, per la scuola dell'obbligo, sul principio costituzionale della completa gratuità;

e) una politica di occupazione nella scuola mirata alla particolarità delle prestazioni e, in un quadro di lotta alla disoccupazione, alla piena integrazione dei lavoratori;

f) una concezione del lavoro docente che rovesci le prospettive di emarginazione e burocratizzazione e si fondi su un autentico progetto educativo;

g) una riorganizzazione del lavoro scolastico che non scivoli verso forme di accentuazione dell'aspetto quantitativo ma privilegi l'aspetto qualitativo,

impegna il Governo ad invertire una tendenza al risparmio nel settore scolastico e a produrre investimenti sulla scuola nei prossimi 5 anni per almeno 10.000 miliardi e a destinare i risparmi previsti nel triennio 1999-2001, alla costituzione di un fondo indirizzato prioritariamente alle aree ed ai livelli scolastici a maggiore rischio formativo, superando la logica dell'incentivazione individuale degli insegnanti e perseguendo la realizzazione del diritto di tutti ad avere una formazione qualitativamente omogenea.

(1-00211)

LA LOGGIA, ASCIUTTI, DE ANNA, AZZOLLINI, SCHIFANI, GERMANÀ, TONIOLLI, VEGAS. – Il Senato,

considerato:

che il mondo della scuola è attraversato da molti anni da numerose polemiche e proteste per le insufficienze e inefficienze del sistema scolastico;

che tali proteste investono tutti gli operatori del settore, insegnanti, alunni, famiglie;

che il sistema scolastico italiano non appare adeguato alle esigenze del mondo del lavoro ed in assoluto al contesto sociale determinatosi negli anni;

che la riforma scolastica ha costituito obiettivo, sempre fallito, dei Governi che si sono succeduti, per la forte opposizione che hanno sempre incontrato i diversi progetti;

che il ministro Berlinguer ha presentato al Parlamento una serie di disegni di legge che hanno l'ambizione di costituire una completa rivoluzione nel mondo della scuola;

che la riforma è partita male con la modifica degli esami di maturità prima che fosse discussa la riforma generale dei cicli scolastici e quindi che fosse definito il nuovo volto della scuola in Italia;

che esiste ancora una forte prevenzione e discriminazione nei confronti del sistema scolastico privato, ciò che impedisce un'effettiva competizione fra le scuole e che ha determinato un drammatico appiattimento verso il basso della qualità dell'istruzione;

che gli insegnanti non motivati economicamente, e senza quella spinta che solo la competizione potrebbe assicurare, finiscono per essere sfiduciati e meno interessati all'importante funzione che sono chiamati a svolgere;

che un gran numero di insegnanti, soprattutto giovani, attende da troppo tempo una definizione stabile del proprio posto di lavoro;

che il tasso di abbandono scolastico rimane troppo alto per un paese che si appresta ad entrare competitivamente nell'Unione europea;

che i programmi scolastici risultano ormai superati e le riforme proposte dal ministro Berlinguer appaiono assolutamente inadeguate;

che i problemi della scuola devono essere assolutamente risolti e superati, perchè uno Stato civile deve avere come priorità assoluta la formazione delle nuove generazioni,

impegna il Governo a presentare un piano organico di riforma del sistema scolastico inteso a:

rispettare la libertà d'insegnamento e la possibilità per le famiglie di effettiva scelta del tipo di educazione da fornire al minore;

stimolare maggiormente gli insegnanti sia attraverso un sistema di effettiva competizione sia attraverso una diversa e migliore forma di retribuzione economica proporzionata all'impegno ed alla funzione che essi svolgono;

indirizzare le scuole a far sì che nello stabilire i programmi, pur tenendo conto delle necessità del nuovo contesto sociale, che esige l'aprendimento delle nuove tecnologie e delle lingue straniere, non si mortifichi la cultura classica, con la consapevolezza che la scuola non debba limitarsi a fornire una serie di nozioni utili ma debba soprattutto fornire un'impostazione culturale che consenta di imparare a «pensare», a «giudicare», a «decidere».

(1-00227)

FOLLONI, NAPOLI Roberto, ZANOLETTI, RONCONI, MINARDO, CAMO, CIMMINO, CIRAMI, COSTA, DENTAMARO, FIRRARELLO, GUBERT, LOIERO, NAVA, BEVILACQUA, MARRI. – Il Senato,

considerata:

l'urgenza di orientare in modo organico verso i problemi di riforma e di ammodernamento della scuola italiana l'attenzione e le scelte di Parlamento e Governo superando il modo frammentario con cui si sta procedendo;

la necessità di dare al paese chiare indicazioni di quali investimenti si intende riservare all'istruzione nei prossimi anni;

l'esigenza che il Ministro della pubblica istruzione consegua una specifica delega ad operare ad un tavolo politico per i problemi della scuola (con riferimento alla specificità del comparto, ai temi dello stato giuridico e dei profili retributivi, al quadro globale e pluriennale per gli investimenti che si rendono necessari),

impegna il Presidente del Consiglio a provvedere il Ministro competente degli idonei strumenti di concertazione e della più ampia delega finalizzata:

a definire i contenuti e i connessi ambiti attuativi del decreto del Presidente della Repubblica n. 35 del 1996 mediante il quale si sancisce la specificità del comparto scuola e la sua irriducibilità alle tematiche del pubblico impiego;

a definire percorsi e modelli, meno approssimativi, delle riforme in cantiere, risalendo dalla molteplicità delle proposte ad una rilettura organica e unitaria dell'impianto riformatore, nel contempo individuando tempi e simulando con sufficiente precisione gli effetti delle scelte che si vanno compiendo nell'esercizio dei poteri delegati nell'ambito della legge n. 59 del 1997;

impegna inoltre il Governo:

a delineare un quadro programmatico pluriennale provvisto dei necessari riferimenti finanziari, resi certi dalla definizione per legge del-

la quota del prodotto interno lordo che si intende riservare annualmente alla scuola, che tenga conto:

degli investimenti in edifici, tecnologie, strumentazioni, con particolare riguardo alle aree arretrate soggette a fenomeni di dispersione e di degrado;

dei profili retributivi del personale della scuola fermi da anni, ai quali va conferita un'accelerazione commisurata all'importanza del servizio che la scuola rende al paese e alla qualità che tendono ad assumere la funzione docente e il sistema organizzativo che la rende possibile;

della promozione di un effettivo diritto allo studio che valorizzi la capacità ed esalti la libertà di insegnamento e di scelta da parte delle famiglie, la possibilità di dialogo fra scuola e famiglie, la relazione fra scuola e mondo del lavoro;

a prevedere nel Documento di programmazione economica e finanziaria chiari e precisi riferimenti alla realizzazione della politica scolastica che si intende adottare.

(1-00228)

MANIS, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO, BRUNI, CORTELLONI, LAURIA Baldassare, D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI, FIORILLO, MUNDI. – Il Senato,

considerato:

che la definizione di tutto il problema del sistema formativo scolastico nazionale è urgente e non può essere rinviata ed altresì non può essere affrontata con iniziative legislative segmentate e parziali le quali allontanano tutte le problematiche della scuola da una visione complessiva globale;

che nel disegno di legge sul riordino dei cicli scolastici presentato dal Governo si evincono profondi cambiamenti dell'assetto strutturale del sistema scolastico, avviando prospettive di autonomia di gestione dei singoli istituti scolastici e promuovendo, nel contempo, un più stretto rapporto con gli enti territoriali di riferimento;

che la razionalizzazione della rete scolastica, affidata alle regioni, province e comuni, con vincolo di revisione quinquennale del piano pluriennale, onde favorire la costruzione di un sistema integrato di servizio pubblico e privato più aderente alla realtà socio-economica locale, in relazione agli insediamenti abitativi, alle particolarità orografiche territoriali ed anche alle vie di comunicazione, pone problemi nuovi di pianificazione del territorio, di cui anche la scuola per la sua parte di competenza deve farsi carico;

che la nuova realtà formativa, anche alla luce dell'adeguamento ai sistemi scolastici europei, impone una visione unitaria di riorganizzazione del sistema formativo che ponga sullo stesso piano le scuole statali e quelle non statali al fine di favorire la realizzazione dei contenuti costituzionali di cui all'articolo 33, ma particolarmente per valorizzare integralmente le enormi risorse in termini di offerta formativa di cui dispone il paese che, nel concetto di pluralismo

fonda non soltanto la propria vocazione democratica, ma anche il proprio divenire culturale, civile e sociale;

che è opportuno riconoscere nella giusta misura il ruolo peculiare degli operatori scolastici, spesso mortificati nella loro professionalità e nel trattamento economico ed altresì che i medesimi possano giovare di un sistema formativo e di aggiornamento a livello universitario;

che il sistema scolastico nazionale deve necessariamente competere in un contesto europeo confrontandosi con realtà diverse per qualità e per quantità degli investimenti culturalmente produttivi nella scuola, impegna il Governo

ad avvicinare il livello di istruzione del nostro paese a quello degli altri paesi della Unione europea indicando una precipua programmazione economica e finanziaria;

a considerare e rendere operativa con specifici strumenti normativi la questione della parità scolastica in un assetto di reale modernizzazione della scuola italiana;

a dare seguito all'applicazione ed attuazione della legge n. 23 del 1996 riguardante l'edilizia scolastica in tutte le sue implicazioni, relative anche ai piani triennali congelati all'anno 1996;

a tracciare concreti provvedimenti legislativi con un'ampia partecipazione delle forze sociali, politiche ed economiche del paese e di tutte le componenti parlamentari sul problema scolastico e formativo italiano.

(1-00229)

CORTIANA, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO. – Il Senato,

considerato:

che, attraverso la proposta di legge presentata alla Camera, «Legge-quadro in materia di riordino dei cicli d'istruzione» (atto Camera n. 3952), è stato elaborato un disegno di legge complessivo per la riforma generale del sistema scolastico italiano;

che da una parte la riforma del sistema scolastico e formativo in generale, alle soglie del terzo millennio, non ammette ulteriori ritardi, dopo decenni di immobilismo, dall'altra il dibattito all'interno del paese è stato frammentato e insufficiente, non coinvolgendo fino in fondo né gli attori, i protagonisti del mondo della scuola (personale docente e non, studenti, eccetera), né i cittadini, potenziali fruitori dello stesso;

che la riforma della scuola è stata fondata sulle figure dei dirigenti scolastici cui si riconoscono funzioni direttive fuori da ogni verifica di merito, consentendo loro la selezione del personale docente con il rischio di creare strutture di natura feudale, ideologiche e/o confessionali;

che la centralità del sistema scolastico e formativo per lo sviluppo culturale delle risorse umane nella nostra società, proiettata verso un futuro dove la conoscenza e la formazione continua rappresenteranno la migliore dote che una persona porterà con sé per avere pari opportunità, è una condizione fondamentale;

che vi è la necessità di aprire un confronto sereno sulla questione della parità, scevro da posizioni pregiudiziali, estranee ai nostri cromosomi che vedono nella pluralità delle offerte formative un fattore di ricchezza, se non ingabbiate dentro scelte ideologiche o confessionali, tenendo però sempre in prima considerazione il dettato costituzionale contenuto nell'articolo 33;

che al centro dell'attenzione dovrà essere posta la parità di condizioni dello studente che frequenta gli istituti, sia pubblici che privati, la sua libertà di espressione, la qualità dell'istruzione ricevuta, il rispetto della persona;

che il progetto educativo «autonomo» di una scuola statale, anche se collegato alle esigenze del territorio, deve pur sempre essere il progetto di una scuola di tutti e per tutti e per questo si rende necessario il concorso nell'elaborazione del personale docente,

impegna il Governo:

a rivedere la proposta sulla parità scolastica al fine di creare le condizioni per un reale pluralismo tra le diverse identità e le diverse culture: condizioni assicurate dalla funzione di servizio offerto dalla scuola statale e dalle garanzie di controllo degli *standard* qualitativi esercitato dallo Stato; alla priorità che dovrà essere assegnata allo sviluppo della scuola pubblica e al miglioramento delle sue strutture si dovrà affiancare la legittimazione e la tutela di offerte formative e culturali diverse e plurali che dovranno accettare indirizzi e mete nazionali da sottoporre ad un sistema di valutazione nazionale e di forti e aggiornati controlli; le scuole private dovranno, inoltre, essere soggette ai provveditorati e al Ministero; dovranno garantire precisi *standard* qualitativi; dovranno reclutare i docenti rispettando le graduatorie pubbliche, senza discriminazioni; dovranno assicurare il rispetto del contratto nazionale di lavoro e i diritti politici, assembleari e di rappresentanza agli studenti e al personale, docente e non; le famiglie devono poter effettuare una libera scelta indipendentemente dal reddito, e questo può tradursi nella possibilità, per le famiglie a basso reddito, di usufruire di sgravi fiscali; dunque nessun finanziamento diretto, nessun *bonus* e sconto (o sgravio) per i libri di testo;

a definire una previsione dei programmi scolastici volta all'introduzione di nuove e importanti conoscenze, ormai di fatto indispensabili ai giovani per acquisire una maggiore consapevolezza della nostra società e del mondo del lavoro quali l'ecologia e le innovazioni tecnologiche nel campo informatico e telematico; la centralità della questione ecologica, della compatibilità dello sviluppo, della complessità dei biosistemi e dell'uso consapevole e corretto delle risorse limitate impone la conversione in senso ecologico dei programmi di tutte le discipline; particolarmente importante appare, per il coinvolgimento dei giovani, una attenzione al valore etico del rispetto dei diritti di tutti i viventi; la scuola dovrà porsi come luogo della riflessione e della elaborazione del valore oggettivo del diritto, superando la visione antropocentrica ormai messa in discussione dalla riflessione etica contemporanea; la funzione strategica dell'acquisizione delle conoscenze necessarie a fruire delle nuove possibilità offerte dalle innovazioni tecnologiche dovrà essere

strettamente connessa alla peculiare vocazione economica e culturale del territorio;

a riconoscere la professionalità degli insegnanti di sostegno attraverso il valore abilitante del titolo di specializzazione faticosamente e onerosamente acquisito con un corso biennale post-laurea o post-diploma che, oltre ad esigere 1.300 ore di frequenza obbligatoria, prevede il superamento di 18 esami comprendenti i contenuti delle pedagogie e delle didattiche speciali, attività di tirocinio diretto svolto nell'ambito dell'*handicap* sia psicofisico che sensoriale e la discussione di una tesi finale; una professionalità che verrebbe svilita qualora il Governo decidesse di riconvertire sul sostegno gli insegnanti di ruolo soprannumerari con un corso di riconversione breve, della durata di un anno; questo comporterebbe l'utilizzo di personale non adeguatamente specializzato ma soprattutto non sufficientemente motivato a svolgere questo delicato lavoro in cui la vocazione del singolo rappresenta un momento determinante; l'accesso all'insegnamento del sostegno dovrebbe quindi essere regolato dalle normali forme di reclutamento ovvero tramite classe di concorso specifica per ogni ordine e grado di scuola, riconoscendo il valore abilitante dei titoli di specializzazione finora conseguiti nei corsi biennali sia monovalenti che polivalenti nelle tre diverse tipologie dell'*handicap*, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975; la mancanza di questo riconoscimento continuerà a compromettere la continuità didattica e l'efficacia dell'azione educativa a favore degli alunni portatori di *handicap* e a favorire assegnazioni temporanee di docenti, spesso non specializzati, motivate solo da ragioni di opportunità e convenienza;

a rendere possibile, fin dalla scuola primaria, l'introduzione della seconda lingua straniera anche attraverso metodologie e supporti legati all'informatica; la scuola dell'autonomia dovrà ricevere, attraverso l'indirizzo del Ministero della pubblica istruzione, indicazioni tese a valorizzare, in ogni ordine e grado, la familiarizzazione con la seconda lingua straniera, in armonia con le più efficaci tra le consimili esperienze europee;

a valorizzare le attività di educazione motoria e sportiva attraverso la professionalità degli insegnanti di educazione fisica in ogni ordine e grado di scuola e in collaborazione con le realtà istituzionali, territoriali e associative che operano a tal fine e in particolare a valorizzare tale educazione considerandola, sotto il profilo formativo, di pari dignità rispetto agli altri campi del sapere;

a porre la scuola quale centro permanente di formazione sia per adulti pienamente scolarizzati sia per le ancora troppo ampie fasce di analfabetizzazione, che a diversi gradi e livelli sono presenti nel nostro paese; la piena utilizzazione, a tal fine, della struttura scolastica, intesa come luoghi e strumenti, dovrà porsi quale soggetto di formazione permanente per l'intera popolazione;

a salvaguardare il diritto costituzionale all'istruzione e quindi alla frequenza scolastica degli alunni non sottoponendo tale diritto all'obbligo di vaccinazione; ad avviso dei proponenti la questione va risolta con urgenza tenendo conto dei danni psicofisici che l'intolleranza ai far-

maci produce annualmente in dimensioni inquietanti; il diritto alla salute deve essere tutelato anche attraverso il rispetto delle decisioni derivanti dalla conoscenza dei rischi dei vaccini, ampiamente documentati in letteratura medica, con opzioni che allineano l'Italia alla normativa europea, tutta ormai orientata alla scelta facoltativa e non più all'obbligo delle vaccinazioni;

a prevedere ulteriori stanziamenti, per il triennio 1999-2001, ponendo fine ai tagli di bilancio nel capitolo dell'istruzione;

ad istituire scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale, secondo il dettato costituzionale, per far sì che il diritto di scegliere non diventi un obbligo laddove le strutture pubbliche siano carenti, evitando così l'equivoco di parlare di «sistema integrato dell'istruzione»; il privato nel settore della formazione deve essere una opzione in più, non un surrogato del pubblico;

ad attuare una campagna straordinaria contro la dispersione scolastica, unendo le forze dei Ministeri competenti, degli enti locali, dell'associazionismo e del volontariato;

a procedere all'elevazione dell'obbligo scolastico a 18 anni nel più breve tempo possibile, tenuto conto delle risorse finanziarie e delle strutture;

a rivedere le proprie posizioni sulla condizione degli insegnanti, per garantire una effettiva partecipazione decisionale del personale docente e non negli organi collegiali, in un quadro di riequilibrio dei poteri, a fronte delle derive manageriali dei presidi e direttori didattici.

(1-00230)

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 932, nel testo proposto dalla Commissione.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(Norme transitorie relative al personale docente)

1. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 4, della presente legge, l'inclusione, in coda, dei nuovi aspiranti è effettuata a domanda. Hanno titolo all'inclusione, nell'ordine:

a) i docenti che chiedano il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia;

b) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;

c) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

2. I docenti di cui alla lettera *a*) del comma 1 sono inclusi con il punteggio della graduatoria di provenienza. I docenti di cui alle lettere *b*) e *c*) del medesimo comma 1 sono inclusi con il punteggio loro spettante sulla base dei titoli relativi al servizio prestato nelle scuole statali, nonchè dei titoli culturali, professionali, scientifici e tecnici; il servizio riferito ad insegnamenti diversi da quello cui è riferita la graduatoria permanente non è valutabile.

3. I docenti che abbiano superato gli esami della sessione riservata di cui al comma 5 sono ricompresi tra quelli di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 1 a seconda che siano in possesso o meno del requisito di servizio richiesto dalle norme previgenti per l'ammissione ai soppressi concorsi per soli titoli.

4. È consentita la richiesta di trasferimento o inserimento per una sola provincia e per tutte le graduatorie permanenti per le quali gli aspiranti sono in possesso dei requisiti di ammissione di cui al comma 1.

5. Contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della presente legge è indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte applicata e il personale educativo che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-90 e l'anno scolastico 1996-1997, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994-1995, 1995-1996 e 1996-1997. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto. Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un corso della durata di 120 ore, finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica relative alle discipline comprese nelle classi di concorso. I corsi sono svolti da personale direttivo e docente di provata capacità ed esperienza professionale. Gli esami consistono in una prova scritta e in una prova orale volte all'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere. La frequenza del corso non comporta l'esonero dal servizio. L'ordinanza del Ministro stabilisce anche le modalità di svolgimento dei corsi, prevedendo l'esclusione dall'esame finale dei candidati per insufficiente frequenza del corso e i criteri di composizione delle commissioni di esame. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 36.630.000.000 per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

6. I commi 27, 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, la cui illustrazione ha avuto inizio nella seduta pomeridiana di ieri:

All'emendamento 2.200, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 4, hanno titolo all'inclusione: i docenti che chiedono il trasferimento della corrispondente graduatoria di altra provincia; i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli; i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi o che superino gli esami della sessione riservata di cui al comma 5 dell'articolo 2, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto».

2.202/1

BEVILACQUA, MARRI, COSTA

All'emendamento 2.200, comma 1, sostituire le parole: «oltre ai» con le seguenti: «solo i»; conseguentemente sopprimere le lettere a), b) e i commi 2 e 3.

2.200/2

BRIGNONE

All'emendamento 2.200 aggiungere il seguente comma:

«3-bis. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, in sede di prima applicazione della suddetta legge, tutti coloro che hanno superato un concorso ordinario, per esami e titoli, a posti di insegnanti tecnico-pratici negli istituti statali di istruzione secondaria di 2° grado e tutti coloro che fanno parte della graduatoria per titoli con soli 360 giorni di servizio in base al decreto ministeriale del 17 febbraio 1989, saranno inseriti nella graduatoria permanente del concorso per titoli in base al punteggio acquisito da ciascun componente».

2.200/3

MANIERI

Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:

«1. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 4, hanno titolo all'inclusione, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:

a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;

b) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto,

e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

2. Fra i docenti di cui al comma 1, sono compresi anche quelli che abbiano superato gli esami della sessione riservata di cui al comma 5.

3. Il regolamento di cui all'articolo 1, comma 4, stabilisce anche le modalità della prima integrazione delle graduatorie permanenti».

2.200

IL GOVERNO

Al comma 1, nell'alinea, premettere le seguenti parole: «Ferma restando la possibilità d'inclusione nelle graduatorie di due province».

2.1

RONCONI, GUBERT

Al comma 1, nell'alinea, primo periodo, dopo le parole: «l'inclusione» sopprimere le parole: «in coda».

2.2

DE LUCA Athos, PETTINATO

Al comma 1, nell'alinea, primo periodo, sopprimere le parole: «in coda».

2.3

MONTICONE, RESCAGLIO, COSTA

Al comma 1, nell'alinea, secondo periodo, dopo le parole: «all'inclusione» inserire le seguenti: «in due province, anche di regioni diverse, una delle quali appartenente alla regione ove i nuovi aspiranti hanno sostenuto le prove del concorso per titoli ed esami,».

2.4

MANIERI

Al comma 1, nell'alinea, al secondo periodo, dopo le parole: «all'inclusione» inserire le seguenti: «in due province, anche di regioni diverse, una delle quali appartenente alla regione ove i nuovi aspiranti hanno sostenuto le prove del concorso per titoli ed esami».

2.5

MONTICONE, RESCAGLIO, COSTA

Al comma 1, nell'alinea, al secondo periodo, dopo le parole: «all'inclusione» aggiungere le seguenti: «in due province, anche di regioni diverse, una delle quali appartenente alla regione ove i nuovi aspiranti hanno sostenuto le prove del concorso per titoli ed esami».

2.6

BEVILACQUA, MARRI, COSTA

Nel comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «nell'ordine» con le altre: «sulla base del punteggio spettante».

2.7

DE LUCA Athos, PETTINATO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di altra provincia» aggiungere le seguenti: «della stessa regione».

2.8

BRIGNONE

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «o che li abbiano acquisiti ai sensi del comma 5».

2.9

CENTARO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «medesimo posto» inserire le seguenti: «nonchè i docenti tecnico-pratici e gli insegnanti elementari, in possesso di titolo di per sè abilitante».

2.10

RONCONI, GUBERT

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «, e siano inseriti» fino alla fine del periodo.

2.11

RONCONI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) i docenti di ruolo nella scuola media o elementare in possesso di laurea per una sola classe di concorso con almeno quattro anni di servizio effettivo».

2.12

FOLLONI, RONCONI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) i docenti non abilitati e non in possesso di idoneità per la scuola elementare, ma in possesso dei requisiti specificati al comma 5, in relazione alla stessa classe di concorso o al medesimo posto di ruolo, che siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie provinciali per il conferimento di incarichi e supplenze».

2.14

BESSO CORDERO, IULIANO, MARINI

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) i docenti non abilitati e non in possesso di idoneità per la scuola elementare, ma in possesso dei requisiti specificati al comma 5, in relazione alla stessa classe di concorso o al medesimo posto di ruolo, che siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie provinciali per il conferimento di incarichi e supplenze».

2.15

GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) i docenti non abilitati e non in possesso di idoneità ma in possesso dei requisiti specificati al comma 5, in relazione alla stessa classe di concorso o al medesimo posto di ruolo, che siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie provinciali per il conferimento di incarichi e supplenze».

2.16

MARRI, BEVILACQUA, SERVELLO, CAMPUS, MONTELEONE,
COZZOLINO, BONATESTA, CASTELLANI Carla, BRIENZA,
DEMASI

Dopo il comma, inserire il seguente:

«1-bis. I docenti di scuola elementare che non abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami, in possesso dei requisiti di servizio previsti dal comma 5 del presente articolo sono inseriti in una graduatoria ad esaurimento ai soli fini della supplenza».

2.13

FOLLONI, RONCONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in sede di prima applicazione della presente legge, tutti coloro che hanno superato un concorso ordinario, per esami e titoli, a posti di insegnanti tecnico-pratici negli istituti statali di istruzione secondaria di 2° grado e tutti coloro che fanno parte della graduatoria per titoli con soli 360 giorni di servizio in base al decreto ministeriale 17 febbraio 1989, saranno inseriti nella graduatoria permanente del concorso per titoli in base al punteggio acquisito da ciascun concorrente».

2.17

MANIERI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I docenti di cui alla lettera *a)* del comma 1 sono inclusi con il punteggio della graduatoria di provenienza. I docenti di cui alle lettere *b)*, *c)* e *c-bis)* del medesimo comma 1 sono inclusi con il punteggio loro spettante sulla base dei titoli relativi al servizio prestato nelle scuole statali, nonché dei titoli culturali, professionali, scientifici e tecnici; il servizio riferito ad insegnamenti diversi da quello cui è riferita la graduatoria permanente non è valutabile».

2.18

BESSO CORDERO, IULIANO, MARINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I docenti di cui alla lettera *a)* del comma 1 sono inclusi con il punteggio della graduatoria di provenienza. I docenti di cui alle lettere *b)*, *c)* e *c-bis)* del medesimo comma 1 sono inclusi con il punteggio loro spettante sulla base dei titoli relativi al servizio prestato nelle scuole statali, nonché dei titoli culturali, professionali, scientifici e tecnici; il servizio riferito ad insegnamenti diversi da quello cui è riferita la graduatoria permanente non è valutabile».

2.19

GUBERT

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I docenti di cui alla lettera *a)* del comma 1 sono inclusi con il punteggio della graduatoria di provenienza. I docenti di cui alle lettere *b)*, *c)* e *c-bis)* del medesimo comma 1 sono inclusi con il punteggio loro spettante sulla base dei titoli relativi al servizio prestato nelle scuole statali ovvero negli istituti d'istruzione secondaria parificati o legalmente riconosciuti, nonché relativi titoli culturali, scientifici e tecnici».

2.20

MARRI, BEVILACQUA, SERVELLO, CAMPUS, MONTELEONE,
COZZOLINO, BONATESTA, CASTELLANI Carla, BRIENZA,
DEMASI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «con il punteggio loro spettante sulla base dei titoli relativi al servizio prestato nelle scuole statali, nonché dei titoli culturali, professionali, scientifici e tecnici» *con le altre:* «sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente».

2.21

DE LUCA Athos, PETTINATO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «al servizio prestato nelle scuole statali» *inserire le seguenti:* «e non statali».

2.22

RESCAGLIO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «scuole statali» aggiungere le seguenti: «e non statali riconosciute, pareggiate o parificate».

2.23

GUBERT

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «al servizio prestato nelle scuole statali» inserire le seguenti: «e non statali autorizzate, parificate, legalmente riconosciute».

2.24

MONTICONE, RESCAGLIO, COSTA

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «nelle scuole statali» inserire le seguenti: «e legalmente riconosciute».

2.25

TONIOLLI, ASCIUTTI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «nelle scuole statali» inserire le seguenti: «e legalmente riconosciute».

2.26

BRIGNONE

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «nelle scuole statali» inserire le seguenti: «e, nella misura del 50 per cento, al servizio prestato nelle scuole non statali».

2.27

BRIENZA, FAUSTI, NAPOLI Roberto, NAVA, BOSI, BEVILACQUA

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «non è valutabile» con le altre: «è valutato metà punteggio».

2.28

BRIGNONE, LORENZI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «non è valutabile» con le altre: «è valutato metà punteggio».

2.29

BERGONZI, CÒ

Sopprimere il comma 3.

2.30

FOLLIERI, MUNDI

Al comma 3, sostituire le parole: «gli esami della sessione riservata» con le altre: «i corsi abilitanti».

2.31

BERGONZI, CÒ

Al comma 3, sostituire le parole: «alle lettere b) e c)» con le seguenti: «alla lettera c)».

2.32

RONCONI

Al comma 3, sostituire le parole: «alle lettere b) e c)» con le altre: «alla lettera c)».

2.33

BRIENZA, FAUSTI, NAPOLI Roberto, NAVA, BOSI, BEVILACQUA

Al comma 3, sostituire le parole: «alle lettere b) e c)» con le altre: «alla lettera c)».

2.34

ASCIUTTI

Al comma 3, sopprimere le parole: «a seconda che siano in possesso o meno del requisito di servizio richiesto dalle norme previgenti per l'ammissione ai soppressi concorsi per soli titoli».

2.35

DE LUCA Athos, PETTINATO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I docenti in attesa della nomina in ruolo dall'anno scolastico 1992-93 come previsto dall'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, vengono inseriti con priorità assoluta nella graduatoria di cui al comma 1 del presente articolo».

2.36

MANIS

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I docenti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono inseriti nelle graduatorie del concorso per soli titoli in due province, ferma restando tale collocazione, indicano una delle due province al fine dell'assunzione come supplenti».

2.500

IL RELATORE

Al comma 4, sopprimere le parole: «o inserimento».

2.37

MANIERI

Al comma 4, sopprimere le parole: «o inserimento».

2.38

MONTICONE, RESCAGLIO, COSTA

Al comma 4, sostituire le parole: «per una sola provincia» con le altre: «per due sole province».

2.39

RONCONI, GUBERT

Al comma 4, dopo le parole: «per una sola provincia» inserire le seguenti: «della stessa regione».

2.40

BRIGNONE

Sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:

«5. In previsione dell'avviamento dei nuovi cicli scolastici, del decentramento regionale, dell'autonomia scolastica, della necessaria e conseguente ridefinizione delle classi di concorso a cattedra, tenuto conto delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 470, attuative della legge 19 novembre 1990, n. 341, il Ministro della pubblica istruzione è tenuto ad indire, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una procedura abilitante per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole e negli istituti, di ogni ordine e grado, statali, legalmente riconosciuti o pareggiati, che dia titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti secondo quanto previsto dal decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989 n. 417.

5-bis. Alla procedura di cui al comma 3 espletata su base regionale con diritto di precedenza per i residenti nella stessa regione da almeno 5 anni, sono ammessi i docenti non abilitati, in possesso dello specifico titolo di studio prescritto, che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole o negli istituti di ogni ordine e grado, statali, legalmente riconosciuti o pareggiati, per almeno 720 giorni tra l'anno scolastico 1989/90 e l'anno scolastico 1996/97.

5-ter. L'esame per il conseguimento dell'abilitazione consiste nella discussione di una tesi sugli aspetti più significativi della funzione docente e sull'approfondimento della didattica delle discipline per le quali il titolo di studio dà diritto a conseguire l'abilitazione così come previsto dalla citata legge n. 341 del 1990. La discussione avviene davanti al comitato di valutazione costituito nelle scuole statali, che valuta la prova come indicato dall'articolo 43, comma 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1995.

5-quater. Per coloro che non hanno maturato i 720 giorni di servizio effettivo, di cui al comma *5-bis*, l'abilitazione viene conseguita tramite un solo anno di specializzazione post-universitaria presso le scuole di specializzazione istituite con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1996, presso le quali possono altresì conseguire l'abilitazione all'esercizio della funzione docente tutti i neo-laureati sulla base dei requisiti e secondo le modalità stabilite dalla citata legge n. 341 del 1990.

5-*quinquies*. Entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive, il Ministro della pubblica istruzione è tenuto a riaprire i termini del concorso per soli titoli di cui al citato decreto-legge n. 357 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417 del 1989, riservando la precedenza a coloro che vi erano inseriti prima della data di riapertura.

6. Le assunzioni con contratto a tempo indeterminato del personale docente abilitato avvengono tramite graduatoria unica provinciale a scorrimento, distinta per ordini di scuola, con precedenza per coloro che vi erano inseriti precedentemente ai sensi del citato decreto-legge n. 357 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417 del 1989, e per coloro che siano residenti da almeno 5 anni nella stessa regione della provincia dove viene presentata domanda di inclusione alla medesima graduatoria».

2.41

LORENZI, BRIGNONE

Sostituire i commi 5 e 6 con il seguente:

«5. Preliminarmente all'indizione del primo concorso a cattedra per titoli ed esami che dovrà essere bandito, tenendo conto delle nuove classi di concorso che saranno predisposte, dopo l'entrata in vigore dei nuovi cicli di studi, è indetta una sessione riservata di esame per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto dal decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati che abbiano prestato effettivo servizio di insegnamento nelle scuole statali e negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o parificati o nelle scuole materne ed elementari per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-90 e l'anno scolastico 1996-97, oppure per 180 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1994-95 e l'anno scolastico 1996-97. Gli esami saranno preceduti dalla frequenza di un corso di formazione e aggiornamento della durata di almeno 200 ore, durante il quale verranno approfondite tematiche connesse alla metodologia ed alla didattica. La partecipazione ai corsi comporta il versamento di una tassa di lire 1.000.000. Detta somma in parte verrà utilizzata per tutti gli oneri derivanti dall'attivazione dei corsi in oggetto e degli esami finali e in parte verrà accantonata per la futura indizione dei concorsi a cattedra, una volta definite le nuove classi di concorso. I corsi verranno organizzati dai competenti provveditorati agli studi, ricorrendo a presidi, direttori didattici e docenti di provata esperienza professionale. Gli esami consistono, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, nella presentazione di una tesi relativa alla propria esperienza didattica e professionale ed in una prova orale volta all'accertamento del possesso delle capacità didattiche, che sono state approfondite durante la frequenza dei

corsi, relativamente agli insegnamenti da svolgere. Entro tre mesi dalla conclusione delle prove il Ministero della pubblica istruzione è tenuto a riaprire i termini del concorso per soli titoli per permettere ai neoabilitati di accedere alle graduatorie permanenti di cui al citato decreto-legge n. 357 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417».

2.42

CENTARO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Antecedentemente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della presente legge, è indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione e dell'idoneità all'insegnamento nella scuola materna, elementare e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, gli insegnanti tecnico-pratici, di arte applicata ed il personale educativo che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istruzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-90 e l'anno scolastico 1997-98, di cui almeno 180 giorni complessivi compresi tra l'anno scolastico 1994-95 e la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di ammissione alle sessioni riservate previste dai rispettivi bandi emanati dal Ministro della pubblica istruzione. Il servizio deve essere stato prestato per gli insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto. Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un corso della durata di 120 ore, finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica relative alle discipline comprese nelle classi di concorso. I corsi sono svolti da personale direttivo e docente di provata capacità ed esperienza professionale che andrà anche a costituire la commissione esaminatrice. Gli esami finali vertono sugli argomenti del corso, consistono nella discussione di una tesi presentata dal candidato sulla sua esperienza didattica. Nel punteggio finale di tali esami interverrà a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio e dei crediti formativi maturati, una quota proporzionale agli anni d'insegnamento prestato nella medesima classe di concorso. Tale quota sarà calcolata attribuendo ad ogni anno di servizio il 15 per cento del punteggio massimo stabilito fino ad un massimo del 75 per cento. Tali anni di servizio non verranno valutati nell'attribuzione del punteggio per la graduatoria unica permanente di cui al comma 1. La frequenza del corso non comporta l'esonero dal servizio compatibilmente con l'orario di servizio dei frequentanti il corso. L'ordinanza del ministro stabilisce anche le modalità di svolgimento dei corsi, prevedendo l'esclusione dall'esame finale dei candidati per insufficiente frequen-

za al corso stesso. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 41.140.000.000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all'unità previsionale di base 2.1.3.1. dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1998, relativa al fondo per le esigenze di formazione del personale e di potenziamento e funzionamento di scuole e uffici dell'amministrazione scolastica, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827».

2.43 BEVILACQUA, MARRI, SERVELLO, CAMPUS, MONTELEONE, COZZOLINO, BONATESTA, CASTELLANI Carla, DEMASI, COSTA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«Antecedentemente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della presente legge è indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione e dell'idoneità all'insegnamento nella scuola materna, elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, gli insegnanti tecnico-pratici, di arte applicata e il personale educativo che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciute o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1996-1997, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto. Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un corso della durata di 120 ore, finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica relative alle discipline comprese nelle classi di concorso. I corsi sono svolti da personale direttivo e docente di provata capacità ed esperienza professionale. Gli esami finali consistono nella discussione di una tesi presentata dal candidato sulla sua esperienza didattica e saranno volti all'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere. Nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio e dei crediti formativi maturati, una quota proporzionale agli anni d'insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posti di ruolo. Tale quota sarà calcolata attribuendo ad ogni anno di servizio il 15 per cento del punteggio massimo stabilito fino ad un limite del 70 per cento. La frequenza del corso non comporta l'esonero dal servizio. L'ordinanza del Ministro stabilisce anche le modalità di svolgimento dei corsi, prevedendo l'esclusione dall'esame fina-

le dei candidati per insufficiente frequenza del corso e i criteri di composizione delle commissioni di esame. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 41.140.000.000, si provvede mediante ricorso a una quota dello stanziamento del capitolo 1292 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1998 relativo al fondo per le esigenze di formazione del personale e di potenziamento e funzionamento di scuole e uffici dell'Amministrazione scolastica».

2.44

GUBERT

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Antecedentemente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della presente legge è indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione e dell'idoneità all'insegnamento nella scuola materna, elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che da titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, gli insegnanti tecnico-pratici, di arte applicata e il personale educativo che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1996-1997, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto. L'esame è preceduto dalla frequenza di un corso della durata di 120 ore, finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica relative alle discipline comprese nelle classi di concorso. I corsi sono svolti da personale direttivo e docente di provata capacità ed esperienza professionale. L'esame finale consiste nella discussione di una tesi presentata dal candidato sulla sua esperienza didattica e sarà volto all'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere. Nel punteggio finale di tale esame interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio e dei crediti formativi maturati, una quota proporzionale agli anni d'insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posti di ruolo. Tale quota sarà calcolata attribuendo ad ogni anno di servizio il 15 per cento del punteggio massimo stabilito fino ad un massimo del 70 per cento. La frequenza del corso non comporta l'esonero dal servizio. L'ordinanza del Ministro stabilisce anche le modalità di svolgimento dei corsi, prevedendo l'esclusione dall'esame finale dei candidati per insufficiente frequenza del corso e i criteri di

composizione delle commissioni di esame. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede a carico dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1998 all'uopo utilizzando il fondo per le esigenze di formazione del personale e di potenziamento e funzionamento di scuole e uffici dell'Amministrazione scolastica».

2.45

BESSO CORDERO, IULIANO, MARINI

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Ai fini dell'accelerazione dei procedimenti relativi agli insegnanti precari mancanti della necessaria abilitazione, sono ripristinati i corsi abilitanti sulla base dell'articolo 33 della Costituzione, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 470.

5-bis. Per la formazione del personale della scuola vengono istituiti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corsi di specializzazione riservati, di durata non superiore ad un anno ed ai soli fini abilitanti, così articolati:

a) 30 ore di insegnamento affidate a docenti universitari e relative alle scienze psicopedagogiche ed alla legislazione della scuola, di norma comuni a tutti gli aspiranti;

b) 50 ore di laboratorio, affidate a docenti di comprovate capacità ed esperienza, volte agli approfondimenti metodologici e didattici nelle aree disciplinari corrispondenti alle abilitazioni da conseguire.

5-ter. I corsi abilitanti si concludono con un esame finale effettuato da una Commissione esaminatrice costituita dai docenti stessi dei corsi. L'esame consiste:

a) nella discussione di una tesi scritta presentata dal candidato sulla sua esperienza didattica confrontata con le problematiche trattate nelle lezioni di laboratorio del corso;

b) nell'accertamento, mediante colloquio, dell'acquisizione dei contenuti delle lezioni teoriche.

5-quater. Ai corsi sono ammessi i docenti che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole legalmente riconosciuti o pareggiati per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-90 e l'anno scolastico 1996-97, di cui 150 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1994-95 e l'anno scolastico 1996-97. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a classi di concorso o ai posti di ruolo ai quali si aspira, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto.

5-quinquies. Ai corsi sono ammessi anche i docenti in possesso di specifico titolo di studio, pur privi dei 150 giorni complessivi nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1994-95 e l'anno scolastico 1996-97, perchè in servizio di ruolo da almeno tre anni in scuole di altro ordine e grado».

2.46

BRIGNONE

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Nel quadro degli interventi per la formazione del personale della scuola, il Ministro della pubblica istruzione, con ordinanza adottata d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce e disciplina corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola secondaria di primo grado normale e speciale e per l'acquisizione dell'idoneità per gli insegnamenti della scuola elementare gli insegnamenti tecnico-pratici della scuola secondaria superiore. Detti corsi comprendono l'approfondimento della didattica delle discipline comprese nelle classi di concorso nonchè degli aspetti più significativi della funzione docente. Essi si concludono con un esame consistente in una prova scritta e in una prova orale aventi per oggetto i contenuti del corso e la verifica delle capacità didattiche. La commissione d'esame è composta dai docenti che hanno tenuto i corsi e da un presidente esterno.

5-bis. Ai corsi di cui al comma 5 sono ammessi i docenti con contratto a tempo determinato che abbiano prestato effettivo servizio di insegnamento per almeno trecentosessanta giorni di lavoro in materie di insegnamento riconducibili a classi di concorso, nel periodo intercorrente tra l'anno scolastico 1989-90 e l'anno scolastico 1997-98.

5-ter. Il Ministero della pubblica istruzione bandisce, entro tre mesi dalla conclusione dei corsi abilitanti di cui al comma 5, un concorso per titoli ed esami. I criteri di valutazione dei titoli, nel loro equilibrio con la valutazione degli esami, sono determinati con decreto ministeriale e dovranno assicurare un congruo riconoscimento del servizio prestato. Fino alla pubblicazione delle nuove graduatorie dei vincitori dei concorsi si continuerà ad attingere alle graduatorie degli abilitati già in vigore».

2.47

BERGONZI, CÒ

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: «Contemporaneamente all'indizione del primo concorso» fino a: «presente legge».

2.48

RONCONI, GUBERT

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «Contemporaneamente» con l'altra: «Precedentemente».

2.49

BERGONZI, CÒ

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «Contemporaneamente» con l'altra: «Precedentemente».

2.50 BRIENZA, FAUSTI, NAPOLI Roberto, NAVA, BOSI, BEVILACQUA

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «Contemporaneamente» con l'altra: «Precedentemente».

2.51 D'ALÌ

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «Contemporaneamente» con l'altra: «Precedentemente».

2.52 RONCONI

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «Contemporaneamente» con l'altra: «Antecedentemente».

2.53 BRIGNONE

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento», inserire le seguenti: «o dell'idoneità».

2.54 IL RELATORE

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «nella scuola materna», aggiungere le parole: «o elementare» e al secondo periodo dopo le parole: «o nelle scuole materne», aggiungere le parole: «o elementari».

2.55 MANIERI

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «nella scuola materna», inserire le seguenti: «o elementare».

2.56 BRIGNONE

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «di istruzione secondaria ed artistica», inserire le seguenti: «normali e speciali».

2.57 BERGONZI, CÒ

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «secondaria ed artistica», inserire le seguenti: «normali e speciali».

2.58 BEVILACQUA, MARRI, SERVELLO, CAMPUS, BONATESTA, COZZOLINO, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, BRIENZA, DEMASI, COSTA

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, e se in possesso del prescritto titolo di studio i docenti comandati per le attività di tirocinio negli istituti magistrali, gli insegnanti tecnico-pratici, di arte applicata e il personale educativo, che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese, le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate, per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1996-1997 di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994-1995, 1995-96 e 1996-1997».

2.59 CARELLA

Al comma 5, al secondo periodo, dopo le parole: «docenti non abilitati» aggiungere le seguenti: «nonchè i docenti elementari».

2.60 RONCONI, GUBERT

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «d'arte applicata» inserire le parole: «i docenti comandati per lo svolgimento delle attività di tirocinio presso le scuole e gli istituti magistrali e i docenti di strumento musicale nella scuola media».

2.61 MANIERI

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «d'arte applicata» inserire le parole: «i docenti comandati per lo svolgimento delle attività di tirocinio presso le scuole e gli istituti magistrali e i docenti di strumento musicale nella scuola media».

2.62 MONTICONE, RESCAGLIO, COSTA

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «d'arte applicata», inserire le seguenti: «, i docenti comandati per lo svolgimento delle attività di tirocinio presso le scuole e negli istituti magistrali e i docenti di strumento musicale nella scuola media».

2.63 BEVILACQUA, MARRI, CAMPUS, SERVELLO, CASTELLANI Carla, COZZOLINO, MONTELEONE, BONATESTA, BRIENZA, DEMASI, COSTA

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «d'arte applicata e il personale educativo» inserire le seguenti: «nonchè gli insegnamenti elementari».

2.64

FOLLONI, RONCONI, GUBERT

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «personale educativo» inserire le seguenti: «nonchè gli insegnamenti elementari».

2.65

BRIENZA, FAUSTI, NAPOLI Roberto, NAVA, BOSI, BEVILACQUA

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «personale educativo» inserire le seguenti: «nonchè gli insegnamenti elementari».

2.66

ASCIUTTI

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «istituzioni scolastiche italiane all'estero» sopprimere le parole: «ovvero negli istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate».

2.67

DE LUCA Athos, PETTINATO

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «istituzioni scolastiche italiane all'estero» inserire le seguenti: «e nelle scuole della minoranza italiana di Slovenia e Croazia».

2.68

MARRI, BEVILACQUA, CAMPUS, SERVELLO, MONTELEONE, BONATESTA, COZZOLINO, BRIENZA, DEMASI

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «istruzione secondaria» aggiungere le seguenti: «e primaria».

2.69

GUBERT, RONCONI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «per almeno 360 giorni» fino alla fine del periodo con le altre: «per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-90 e l'anno scolastico 1997-98, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98».

2.75

IL RELATORE

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: «per almeno 360 giorni» fino alla fine del periodo con le altre: «per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-90 e l'anno scolastico 1997-98, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994-95, 1995-96, 1996-97 e 1997-98».

2.76

ASCIUTTI

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da: «e l'anno scolastico 1996-97», fino alla fine del periodo.

2.70

FOLLIERI, MUNDI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: «e l'anno scolastico 1996-97» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici successivi al 1994-95».

2.71

MONTICONE, RESCAGLIO, COSTA

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «l'anno scolastico 1996-97» con le altre: «l'anno scolastico 1997-98» e sopprimere le seguenti parole: «di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994-95, 1995-96 e 1996-97».

2.72

BATTAFARANO

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «l'anno scolastico 1996-97» con le altre: «l'anno scolastico 1997-98» e sopprimere le seguenti parole: «di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994-95, 1995-96 e 1996-97».

2.73

BRIENZA, FAUSTI, NAPOLI Roberto, NAVA, BOSI, BEVILACQUA

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «l'anno scolastico 1996-97» con le altre: «l'anno scolastico 1997-98» e sopprimere le seguenti parole: «di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994-95, 1995-96, 1996-97».

2.74

RONCONI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «e l'anno scolastico 1996-97» con le altre: «e la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di ammissione alle sessioni riservate previste dai rispettivi bandi emanati dal Ministro della pubblica istruzione».

2.77

MANIERI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «e l'anno scolastico 1996-97» con le altre: «e la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di ammissione alle sessioni riservate previste dai rispettivi bandi emanati dal Ministro della pubblica istruzione».

2.78

MONTICONE, RESCAGLIO, COSTA

Al comma 5, al secondo periodo, sostituire le parole: «l'anno scolastico 1996-97» con le altre: «e la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di ammissione alle sessioni riservate dai rispettivi bandi emanati dal Ministro della pubblica istruzione».

2.79

BEVILACQUA, MARRI, CAMPUS, SERVELLO, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, COZZOLINO, BONATESTA, DEMASI, BRIENZA, COSTA

Al comma 5, al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994-95, 1995-96 e 1996-97».

2.80

RONCONI

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994-95, 1995-96 e 1996-97».

2.81

TONIOLLI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «di cui almeno» con le altre: «o almeno».

2.82

BERGONZI, CÒ

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «di cui almeno» con le altre: «o almeno».

2.83

OCCHIPINTI, SCIVOLETTO

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «di cui almeno 180 giorni» con le seguenti: «di cui almeno 150 giorni».

2.84

BRIGNONE

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «negli anni scolastici 1994-95, 1995-96 e 1996-97» con le altre: «compresi tra l'anno scolastico 1994-95 e la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di ammissione alle sessioni riservate previste dai rispettivi bandi emanati dal Ministero della pubblica istruzione».

2.85

MONTICONE, RESCAGLIO, COSTA

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «negli anni scolastici 1994-95, 1995-96 e 1996-97» con le altre: «compresi tra l'anno scolastico 1994-95 e la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di ammissione alle sessioni riservate previste dai rispettivi bandi emanati dal Ministero della pubblica istruzione».

2.86

BEVILACQUA, MARRI, CAMPUS, SERVELLO, BONATESTA,
MONTELEONE, COZZOLINO, CASTELLANI Carla, BRIENZA,
DEMASI, COSTA

Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «È indetta altresì una sessione riservata di idoneità alla quale sono ammessi i docenti elementari non di ruolo in possesso dei requisiti di servizio di cui al precedente periodo. Il personale educativo degli istituti speciali per sordi è ammesso a partecipare ad un corso intensivo di specializzazione ai fini del conseguimento del titolo di specializzazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1975, n. 970».

2.87

MONTICONE, RESCAGLIO, COSTA

Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il servizio prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo nella scuola elementare e materna statale per docenti in possesso di laurea consente altresì l'accesso alla sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica. Il servizio di tirocinio per le esercitazioni didattiche di cui alla legge n. 1213 del 1967 presso gli istituti magistrali statali è prestato dai docenti di ruolo di scuola elementare statale in possesso di laurea e considerato utile ai fini di cui al presente comma, per il conseguimento dell'abilitazione nella scuola secondaria per la classe corrispondente al titolo di studio».

2.88

FOLLONI, RONCONI

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «posti di ruolo» inserire le seguenti: «, o attività di esercitazioni didattiche».

2.89

BEVILACQUA, MARRI, SERVELLO, CAMPUS, COZZOLINO, CA-
STELLANI Carla, BONATESTA, MONTELEONE, BRIENZA,
DEMASI, COSTA

Al comma 5, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Ai fini della presente legge, per gli iscritti nelle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, ogni anno trascorso nella frequenza di corsi di dottorato di ricerca viene valutato come anno di effettivo servizio (180 giorni) per ciascuna delle materie per le quali il docente stesso è ammesso, in base al diploma di laurea posseduto, all'iscrizione in graduatoria, salva l'impossibilità di cumulare eventuali ulteriori giorni di servizio relativamente allo stesso anno.».

2.90

COSTA

Al comma 5, quarto periodo, sostituire la cifra: «120» con l'altra: «90».

2.91

RONCONI

Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «della durata di 120 ore» con le seguenti: «della durata di 80 ore».

2.92

BRIGNONE

Al comma 5, quinto periodo, dopo le parole: «i corsi sono svolti da» aggiungere le seguenti: «docenti universitari e».

2.93

BRIGNONE

Al comma 5, sostituire il sesto periodo con il seguente: «Gli esami consistono in una prova scritta volta all'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere ed in una prova orale costituita dalla verifica dell'acquisizione degli argomenti del corso e dalla discussione di una tesi scritta presentata dal candidato sulla sua esperienza didattica».

2.94

BRIGNONE

Al comma 5, sostituire il sesto periodo con il seguente: «Gli esami consistono in una prova scritta, avente per oggetto la stesura di una tesi relativa agli insegnamenti svolti, e la discussione della stessa come prova orale, finalizzata all'accertamento del possesso delle capacità didattiche acquisite».

2.95

BERGONZI, CÒ

Al comma 5, sostituire il sesto periodo con il seguente: «Gli esami consistono, in riferimento alla legge n. 341 del 1990, nella discussione di una tesina finale riguardante le metodologie studiate durante il corso, volta all'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente alle materie da insegnare».

2.96

FOLLIERI, MUNDI

Al comma 5, al sesto periodo, sostituire le parole: «una prova scritta e una prova orale volte», con le seguenti: «un esame – colloquio che, partendo da una relazione scritta sulle specifiche esperienze didattiche, sia volto».

2.97

RONCONI, GUBERT

Al comma 5, sesto periodo, dopo le parole: «prova scritta» inserire le seguenti: «concernente argomenti trattati durante lo svolgimento del corso».

2.98

D'ALÌ

Al comma 5, sesto periodo, dopo le parole: «prova scritta» aggiungere le altre: «concernente un argomento trattato durante lo svolgimento del corso».

2.99

BRIENZA, FAUSTI, NAPOLI Roberto, NAVA, BOSI, BEVILACQUA

Al comma 5, sesto periodo, dopo le parole: «prova scritta» aggiungere le altre: «concernente un argomento trattato durante lo svolgimento del corso».

2.100

RONCONI

Al comma 5, sesto periodo, dopo le parole: «possesso delle capacità didattiche» aggiungere le altre: «e della preparazione culturale».

2.101

DE LUCA Athos, PETTINATO

Al comma 5, dopo il settimo periodo, inserire il seguente: «I capi d'istituto, secondo criteri di flessibilità, adotteranno gli eventuali necessari adattamenti all'orario delle lezioni al fine di favorire la regolare frequenza al corso».

2.102

BRIENZA, FAUSTI, NAPOLI Roberto, NAVA, BOSI, BEVILACQUA

Al comma 5, dopo il settimo periodo, inserire il seguente: «I capi d'istituto, secondo criteri di flessibilità, adotteranno gli eventuali necessari adattamenti all'orario delle lezioni al fine di favorire la regolare frequenza al corso».

2.103

ASCIUTTI

Al comma 5, dopo il settimo periodo, inserire il seguente: «I capi d'istituto, secondo criteri di flessibilità, adotteranno gli eventuali necessari adattamenti all'orario delle lezioni al fine di favorire la regolare frequenza al corso».

2.104

RONCONI

Al comma 5, dopo il settimo periodo, inserire il seguente: «Ai predetti esami sono ammessi i docenti in ruolo da almeno tre anni in scuole di altro ordine e grado in possesso dei prescritti 360 giorni di servizio prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso e dello specifico titolo di studio richiesto».

2.105

BRIGNONE

Al comma 5, dopo il settimo periodo, inserire il seguente: «Ai predetti esami per la lingua straniera sono ammessi i docenti di altra lingua di ruolo ordinario in scuole di primo grado e secondo grado, purchè abbiano sostenuto tre esami universitari della lingua richiesta».

2.106

BRIGNONE

Al comma 5, dopo il settimo periodo, aggiungere il seguente: «Ai predetti esami sono ammessi i docenti in ruolo da almeno tre anni in scuole di altro ordine e grado in possesso dello specifico titolo di studio per l'insegnamento richiesto».

2.107

BRIGNONE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per gli insegnanti elementari che abbiano prestato un servizio di sostegno, in possesso del prescritto titolo di specializzazione, per un periodo pari a quello di cui al comma precedente, è prevista una sessione riservata di esami per il conseguimento del titolo necessario per l'inserimento nella graduatoria di cui al comma 1. La suddetta prova di esame si svolge con le modalità e con la copertura finanziaria di cui al precedente comma 5».

2.108

MELE, BRUNO GANERI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per gli insegnanti elementari che abbiano prestato un servizio di sostegno, in possesso del prescritto titolo di specializzazione, per un periodo pari a quello di cui al comma precedente, è prevista una sessione riservata di esami per il conseguimento del titolo necessario per l'inserimento nella graduatoria di cui al comma 1. La suddetta prova di esame si svolge con le modalità e con la copertura finanziaria di cui al precedente comma 5».

2.109

IL RELATORE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'ammissione alla sessione riservata di cui al comma 5, per i docenti non abilitati iscritti nelle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, ogni anno trascorso nella frequenza di corsi di dottorato di ricerca o di post-dottorato viene valutato come anno di effettivo servizio (180 giorni) per ciascuna delle materie per le quali i docenti stessi sono ammessi, in base al diploma di laurea posseduto, all'iscrizione in graduatoria, salvo l'impossibilità di cumulare eventuali ulteriori giorni di servizio relativamente allo stesso anno».

2.110

RONCONI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Alle sessioni di abilitazione possono partecipare, se in possesso del prescritto titolo di studio, i docenti comandati per le attività di tirocinio negli istituti magistrali, i docenti di strumento musicale nella scuola».

2.111

COSTA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'esame di cui al comma 5 è ammesso anche il personale docente di ruolo che intenda conseguire l'abilitazione per altro insegnamento».

2.112

RONCONI, GUBERT

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative statali».

2.113

BEVILACQUA, MARRI, SERVELLO, CAMPUS, BONATESTA,
COZZOLINO, BRIENZA, DEMASI, COSTA

Invito i presentatori a procedere nell'illustrazione.

ASCIUTTI. Signora Presidente, colleghi, l'emendamento 2.34 è già stato illustrato dal collega Brienza e, quindi, non mi dilungherò su questi. L'emendamento 2.66 si illustra da sè: significa ampliare non solo al personale educativo, ma anche agli insegnanti elementari ciò che è previsto dal comma 5.

L'emendamento 2.76 è per me particolarmente rilevante, in quanto ormai siamo arrivati ad aprile, il provvedimento andrà alla Camera e terminerà l'anno scolastico in corso. Aggiungere anche l'anno in corso sia per quanto riguarda il conto dei 365 giorni, sia per quanto riguarda il computo dei 180 giorni, mi sembrerebbe opportuno.

Infine, l'emendamento 2.103 vuole rendere effettiva la possibilità che i docenti seguano i corsi. Quindi, si chiede ai capi di istituto di adottare gli eventuali necessari adattamenti all'orario scolastico al fine di favorire la regolare frequenza ai corsi.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.30 del senatore Manis è da considerarsi illustrato.

BISCARDI, *relatore*. Signora Presidente, do per illustrati i miei emendamenti.

* LORENZI. Signora Presidente, colleghi, l'emendamento 2.41, che mi accingo ad illustrare, è un maxiemendamento volto a fornire una risposta esauriente al problema complesso affrontato dal disegno di legge n. 932. Devo confessare che ho un certo senso di repellenza per questo provvedimento, che non è dovuto certo al notevole impegno profuso dai colleghi, i quali hanno fatto senz'altro del loro meglio per affrontare la complessità del problema che viene loro sottoposto. Tuttavia, l'impostazione che si è seguita è macchinosa, ed è stata ben sintetizzata dal signor Sottosegretario, quando ha parlato del complesso meccanismo che il disegno di legge n. 932 è riuscito a delineare.

Tutti siamo ben consapevoli della difficoltà del problema da risolvere, quello del mondo dei precari. Ma ad un problema difficile occorre trovare delle soluzioni semplici. La storia ci insegna che non sono le soluzioni complesse che hanno la meglio; pensando al disegno di legge n. 932 mi viene in mente il sistema tolemaico. C'è probabilmente la possibilità di trovare formule estremamente più semplici e capaci di risolvere il problema.

Ebbene, in questa logica, che è una logica di semplificazione e di economicità, la Lega si è attivata diversi mesi fa e ha cercato di suggerire una impostazione completamente diversa da quella basata innanzitutto sulla logica del mantenimento dello *status quo*, con le posizioni permanenti, il ruolo fisso, il mondo immutabile di chi continua ad attendere la leggina per fare un passo che per colpa dello Stato o per responsabilità personale non è stato compiuto.

L'emendamento 2.41 tenta di delineare un tipo di logica alternativa, attraverso due passaggi estremamente lineari: un passaggio che pren-

de atto della difficoltà del momento in cui ci si trova, del fatto che sono anni ed anni che i concorsi non vengono banditi, che ci sono migliaia e migliaia di insegnanti che hanno ben lavorato e che attendono quindi un giusto riconoscimento. La possibilità di questo riconoscimento è stata individuata in un processo abilitativo che passi attraverso la semplice presentazione di una tesi, poi discussa davanti ad un comitato di valutazione, e quindi un esame che sia in grado di far ottenere questa famosa abilitazione da chi abilitato è già stato nei fatti per aver svolto dignitosamente la funzione di docente nella scuola.

Ebbene, questo tipo di impostazione è estremamente più semplice, ma anche più economica, e non si capisce perchè vi siano pareri così negativi e tesi a mantenere a tutti i costi il processo concorsuale che passa attraverso quei corsi che dovrebbero in qualche modo dare in poche ore quella formazione che un insegnante in anni di lavoro non avrebbe acquisito.

Allora, il passaggio che noi chiediamo è semplicemente la discussione di una tesi per coloro che abbiano, in sette anni, maturato 720 giorni di insegnamento; discussione di una tesi che dia priorità a coloro che tale priorità hanno, a coloro che hanno il diritto di essere considerati in precedenza, cioè ai residenti di almeno cinque anni nella regione.

Vorrei fugare il dubbio dei colleghi sulla mancanza di motivazione logica per questo tipo di scelta, perchè per noi la residenza la possono aver ottenuta tutti, marocchini e extraregionali compresi, per cui il problema è semplicemente quello di una presa d'atto di un giusto inserimento avvenuto nella società, che dia titolo a svolgere l'importante funzione della docenza in una società dove si è conosciuti e si è in grado di sviluppare una cognizione della stessa.

Il secondo passaggio riguarda coloro che non hanno totalizzato i 720 giorni di servizio effettivo, e quindi si riferisce al neolaureati. In poche parole, prendendo atto di questo momento di difficoltà, potremmo finalmente decidere una volta per tutte quale deve essere il processo abilitante su cui anche i nostri giovani si possono fondare per il futuro. I giovani neolaureati che prospettive hanno? Ebbene, perchè non fissare una volta per tutte la logica di un corso post-universitario, post-laurea, svolto all'interno dell'università stessa che dia questa sacrosanta abilitazione all'insegnamento, questo *master* per la didattica che dia un titolo spendibile che fa rientrare nelle liste, permanenti o no, i nostri giovani laureati?

Tutto questo chiaramente è estremamente semplice se andiamo a vedere: una sistemazione che non sia tale solo per gli insegnanti, ma riguardi l'impostazione generale del discorso per quanto riguarda il progresso, su cui ci sono responsabilità chiare, e una soluzione per il futuro che dia delle speranze ai nostri giovani neolaureati; quindi, conferimento di abilitazione e poi possibilità per gli abilitati di essere scelti, perchè ciò è molto importante.

Stiamo parlando tutti di autonomia, ci riempiamo la bocca di questa parola; ma cos'è questa autonomia? Come si può pensare ad una autonomia quando sono soltanto gli insegnanti che scelgono la scuola? Perchè non potrebbe essere la scuola a scegliere gli insegnanti? Questo

problema si porrà: ci saranno scuole che vorranno esercitare il loro diritto alla scelta degli insegnanti cui terranno in modo particolare. Certo, è un discorso difficile, che però nell'ambito dell'autonomia dovrà essere affrontato.

L'impostazione di questo emendamento certamente prende ancora atto della situazione attuale – si parla ancora di graduatorie permanenti –; la logica in esso contenuta è quella dell'accesso all'abilitazione per dare poi all'autonomia scolastica la possibilità di un esercizio effettivo attraverso una scelta, un domani certamente meritocratica basata sui punteggi degli insegnanti preferiti. Credo che questo discorso sia importante. Bisogna riflettere su questo punto. È una questione che non è popolare, che non porta voti, diciamolo pure, ma noi non siamo qui soltanto per tutelare i voti di un certo o di un altro partito! Siamo qui anche per risolvere dei problemi, specialmente quelli che sono cari alle nuove generazioni; di questo ci dobbiamo far carico e dobbiamo pertanto semplificare la procedura che può permettere la soluzione di tali problemi. In questo senso noi, abbiamo presentato un emendamento che con pochi passaggi potrebbe permettere di risolvere non solo il problema di oggi, ma anche quello di domani, quello dei nostri giovani, quello della formazione continua nel nostro sistema scolastico. Se invece si vorrà continuare ad andare avanti in questo modo continueremo a creare sistemi tolemaici degli epicicli; poi alla fine ci accorgeremo che sono assolutamente sbagliati, ma a nostre spese. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

D'ALÌ. Signora Presidente, do per illustrati gli emendamenti a mia firma.

PRESIDENTE. Ricordo che il senatore Carella ha ritirato l'emendamento 2.59, così come il senatore Battafarano ha ritirato l'emendamento 2.72.

OCCHIPINTI. Signora Presidente, do per illustrato l'emendamento 2.83.

COSTA. Anche io do per illustrati gli emendamenti a mia firma.

MELE. Do per illustrato l'emendamento 2.108.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

BISCARDI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.202/1 e 2.200/2, perchè in realtà sono superati dall'emendamento 2.200, presentato dal Governo, che prevedendo un regolamento per l'intera procedura dell'integrazione delle graduatorie permanenti, annulla e rende superflui non solo i due emendamenti a cui ho appena accennato, ma anche i seguenti. Pertanto, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10,

2.11, 2.12, 2.15, 2.16, 2.13, 2.19, 2.20, 2.23, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.32, 2.33, 2.34, 2.39 e 2.40.

Esprimo, altresì, parere contrario sugli emendamenti 2.41, 2.42, 2.43, 2.44 e 2.46. Anche sull'emendamento 2.47 esprimo parere contrario, ma il senatore Bergonzi, insieme ad altri senatori, ha già presentato l'ordine del giorno n. 2, in cui si invita il Governo a dare la prevalenza nella composizione delle Commissioni esaminatrici della sessione riservata a riabilitazione a commissari che abbiano svolto funzione docente nei corsi stessi.

Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti 2.48 e 2.49, ma per quest'ultimo invito i presentatori a ritirarlo. Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti 2.50, 2.51, 2.52 e 2.53, perchè in realtà sono simili tra loro. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.56, 2.58, 2.59, 2.60, 2.63, 2.64, 2.65 e 2.66.

L'emendamento 2.68 propone una specificazione con l'inserimento, dopo le parole «istituzioni scolastiche italiane all'estero», delle parole «e nelle scuole della minoranza italiana di Slovenia e Croazia». Il mio parere è contrario perchè non è possibile intervenire in materia di nomina dei docenti di italiano, che è disciplinata dalle disposizioni di uno Stato estero.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.69. Ritengo che l'emendamento 2.75, da me presentato, abbia un valore particolare perchè prevede che i 180 giorni facenti parte dei requisiti per accedere alla sessione riservata possano essere conteggiati fino al corrente anno. Esprimo quindi parere favorevole sull'emendamento 2.76 che è di contenuto identico.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.70, 2.72, 2.73, 2.74, 2.79, 2.80, 2.81, 2.82, 2.83, 2.84 e 2.86. Chiedo ai proponenti, senatori Monticone e Rescaglio, di trasformare l'emendamento 2.87 in un ordine del giorno. Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 2.88, 2.89, 2.90, 2.91 e 2.92. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 2.93, che prevede un'integrazione opportuna.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.94, 2.95, 2.96, 2.97, 2.98, 2.99 e 2.100. Chiedo ai presentatori di trasformare l'emendamento 2.102 in un ordine del giorno e rivolgo un analogo invito ai proponenti degli emendamenti 2.103 e 2.104 di contenuto identico. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.105, 2.106 e 2.107. Infine ritiro l'emendamento 2.109 ed esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.110, 2.111, 2.112 e 2.113.

MASINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti all'articolo 2.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 2.200/1, presentato dai senatori Bevilacqua e Marri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.200/2, presentato dal senatore Brignone.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.200/3, presentato dalla senatrice Manieri, è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.200.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signora Presidente, noto che il Governo ha voluto aggirare le difficoltà rimandando le questioni ad un regolamento; ho però potuto capire che le difficoltà che sono emerse in questo dibattito erano anche all'interno della maggioranza, e non solo tra maggioranza ed opposizione. Quello scelto mi sembra però un modo non molto elegante di risolvere il problema, a meno che non vi sia una esplicitazione dei pareri pronunciati sui vari emendamenti.

Sono state poste, almeno dai miei emendamenti, due questioni. La prima riguarda il riconoscimento del servizio nelle scuole statali e non statali, mentre l'altra riguarda le modalità di inserimento con punteggio dei precari (comma 2). Vorrei allora capire se il no che è stato pronunciato rispetto a tali questioni rappresenta un rinvio al regolamento, oppure un no definitivo. Ritengo infatti che dovremmo saperlo prima di votare l'emendamento 2.200: in mancanza di tale chiarimento, non potremmo che votare contro.

BERGONZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BERGONZI. Signora Presidente, la questione sollevata dal senatore Gubert quanto al metodo (sul merito evidentemente non siamo d'accordo con gran parte degli emendamenti che la sua parte politica ha presentato) è una questione che ritengo giusta, nel senso che con l'emendamento 2.200 del Governo si rinvia ad un ambito regolamentare delegato esclusivamente al Governo un problema molto delicato quale quello della formazione delle graduatorie. Più nello specifico, signora Presidente, la delicatissima questione attiene al problema che è oggetto centrale della discussione in quest'Aula sul provvedimento, cioè la questione di come saranno collocati nelle graduatorie gli insegnanti precari che supereranno i corsi abilitanti (se così si chiameranno) o le sessioni riservate di esame. Si tratta – ripeto – di problema delicatissimo per quanto riguarda la collocazione in graduatoria. L'attuale testo, non emendato quindi, prevede delle modalità precise di collocazione nelle graduatorie di questi insegnanti precari che supereranno la sessione riservata di esame o i corsi abilitanti, e quindi ritengo che questa definizione delle modalità di

inserimento in graduatoria vada mantenuta, definita e precisata; non può essere oggetto di semplice delega al Governo.

Chiedo quindi, come condizione preliminare per poter votare questo emendamento, che vi sia un impegno preciso del Governo ad esplicitare le modalità che il Governo stesso intende definire per l'inserimento nelle graduatorie di questi insegnanti precari. Per quanto riguarda la mia parte politica, ritengo che le modalità dovranno essere le stesse che sono previste dal testo attuale. Da questo punto di vista, ho presentato un ordine del giorno, firmato non solo dal sottoscritto, ma anche da altri senatori, della maggioranza e dell'opposizione, che impegna il Governo in questa direzione, cioè ad elaborare un regolamento – se al regolamento si vuole arrivare – che faccia propri, per l'inserimento nelle graduatorie di insegnanti precari, più o meno gli stessi criteri, con qualche correzione, che oggi sono contenuti nel testo del disegno di legge.

A fronte di questo impegno preciso e specifico del Governo a fare proprio quest'ordine del giorno, il mio voto sarà favorevole; diversamente sarà nettamente contrario all'emendamento presentato dal Governo.

BEVILACQUA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA. Signora Presidente, esprimo il voto contrario di Alleanza Nazionale su questo emendamento, che permetterà al Governo non solo di gestire la sessione riservata dei corsi abilitanti, non dicendoci in quale direzione intende muoversi, ma di gestire anche le graduatorie di merito, perchè noi non sappiamo in quale posizione di queste graduatorie verranno inseriti coloro i quali da precari supereranno le sessioni speciali.

C'è un ordine del giorno, come ricordava un attimo fa il senatore di Rifondazione Comunista, da lui presentato e sottoscritto anche da noi; vedremo l'impegno che intenderà assumere il Governo in questa direzione. Noi riteniamo, peraltro, che questo ordine del giorno vada parzialmente modificato, perchè si fa riferimento soltanto ai docenti delle scuole statali e noi riteniamo vadano inseriti anche i docenti delle scuole parificate e legalmente riconosciute. Al momento la nostra posizione è di netta contrarietà e voteremo contro questo emendamento. Vedremo poi, se dovesse essere bocciato l'emendamento, come comportare sull'ordine del giorno presentato da Rifondazione Comunista.

ASCIUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI. Signora Presidente, esprimo il voto contrario della mia forza politica su questo emendamento del Governo, che rientra nella prassi costante e continua di delegare all'Esecutivo anche in questi settori prerogative che spettano al Parlamento.

Per questo siamo assolutamente contrari, anche se abbiamo firmato l'ordine del giorno che il collega Bevilacqua poc'anzi ricordava, che in parte modifica l'intento dell'emendamento e impegna il Governo; però, così com'è, voteremo contro l'emendamento 2.200.

BRIGNONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGNONE. Signora Presidente, dichiaro il voto contrario del mio Gruppo per gli stessi motivi enunciati dal senatore Bevilacqua.

TAROLLI Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signora Presidente, annuncio il voto contrario del Centro Cristiano Democratico.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

MASINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signora Presidente, onorevoli senatori, non voglio riprendere le ragioni dell'emendamento, che sono le stesse che ho già illustrato per analoghi emendamenti sull'articolo precedente.

Debbo dire, in accoglimento anche delle osservazioni e delle raccomandazioni che ho sentito fare negli interventi a partire da quello del senatore Bergonzi, che l'intendimento non era quello di modificare sostanzialmente ciò che la Commissione aveva definito. Talchè, le modalità con le quali si deve procedere all'integrazione delle graduatorie, così come indicate nel testo, sono state riportate in quell'ordine del giorno al quale hanno fatto riferimento sia il senatore Bergonzi, sia il senatore Bevilacqua, perchè ha la firma dei rappresentanti di diversi Gruppi.

Dichiaro di accogliere questo ordine del giorno, che ci impegna a mantenere l'ordine, così come era stato concordato nel testo in Commissione, sulla integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie. Quindi credo che questo possa dare tranquillità circa una preoccupazione che il Governo poi eserciti in via regolamentare modalità e graduazioni diverse.

L'accoglimento di quest'ordine del giorno lo riteniamo impegnativo ai fini dell'esercizio e della redazione del regolamento sulle modalità di integrazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.200, presentato dal Governo.

È approvato.

A seguito della precedente votazione sono preclusi tutti gli emendamenti fino all'emendamento 2.40, ad eccezione degli emendamenti 2.2, 2.7, 2.14, 2.18, 2.21, 2.31, 2.35, 2.36, 2.500 e 2.37 che sono stati ritirati. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.41, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.41, presentato dai senatori Lorenzi e Brignone.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

LORENZI. Signora Presidente, volevo effettuare una dichiarazione di voto, ma ero distratto.

PRESIDENTE. Mi spiace, siamo già in sede di votazione.

LORENZI. Vuol dire che la farò sul successivo emendamento.

PRESIDENTE. Va bene. Sul prossimo emendamento farà una dichiarazione di voto.

(Commenti del senatore Lorenzi).

Vedo che il senatore Giovanelli ha qualche difficoltà con la sua scheda. Senatore Giovanelli, come intende votare?

GIOVANELLI. Intendo votare contro.

PRESIDENTE. Il suo voto verrà registrato.

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	156
Senatori votanti	155
Maggioranza	78
Favorevoli	2
Contrari	129
Astenuti	24

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 932, 365, 950 e 1427, delle mozioni nn. 116, 196, 200, 201, 211, 227, 228, 229 e 230 e della petizione n. 198

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.42.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LORENZI. Signora Presidente, grazie per l'accoglimento di questa procedura insulsa che mi permette di illustrare un emendamento dopo che è stato votato.

PRESIDENTE. Senatore Lorenzi, io le permetto di fare una dichiarazione di voto. Lei può certamente portare avanti motivazioni anche inerenti il precedente emendamento, ma la prego di non definire insulse delle procedure. Queste possono essere ritenute superate e non cambiate.

Se lei intende dichiarare il suo voto su questo emendamento le do la parola, altrimenti non gliela do.

LORENZI. Guardi che anche se non me la dà non cambia niente.

Voglio ringraziare innanzitutto tutti i colleghi che hanno prestato una dovuta considerazione all'emendamento precedente, specialmente in termini di approfondimento e di comprensione del problema generale, facendosi carico, quindi, di tutte le motivazioni soprattutto dei giovani e dei neolaureati, i quali attendono da noi delle risposte non contingentate e condizionate dalle esigenze dei partiti e dei voti.

Vorrei soltanto ricordare che per quanto riguarda la mia astensione sull'emendamento in questione essa si giustifica per il fatto che l'emendamento precedente dava delle risposte esaurienti su tutta la linea, che riguardavano argomenti che molti colleghi non intendono ancora considerare e valutare appropriatamente. In particolare l'emendamento precedente si riferiva ad una logica di procedura che in qualche modo va in rotta di collisione con la logica consolidata delle *ope legis* e, soprattutto, anche dei concorsi per gli insegnanti dei vari istituti e scuole di ogni ordine e grado. Questo perchè, al di là di tutto, consideriamo ancora possibile arrivare al punto di conferire delle abilitazioni, poichè per fare ciò si passa attraverso un processo formativo che ci permette di valutare se sia o meno il caso di conferire una abilitazione. Ben più difficile è il discorso, a nostro avviso, di passare ad una procedura concorsuale che, in un momento del tempo e dello spazio, arriva al punto di classificare assolutamente, definitivamente e per il resto dell'eternità una persona come capace, abilitata a svolgere l'importantissima funzione di docente nel nostro sistema scolastico nazionale.

In sostituzione di questa procedura concorsuale che vede migliaia e migliaia di concorrenti, migliaia di professori, impegnati in questo istante di valutazione definitiva e universale, abbiamo pensato ad un altro sistema: l'esaltazione dell'autonomia passa per il conferimento ai presidi e ai consigli di istituto della possibilità di scegliere le persone abilitate che ritengono essere più idonee all'istituto stesso. Questo perchè il concorso non è una prova che ci dà delle buone garanzie, che può dare, invece, solo quando assume un'obiettività scientifica. Questo è vero e valido quando parliamo, ad esempio, di ricerca scientifica, di università, dove un serio concorso per ordinariato ha delle buone possibilità di essere espletato in modo completo e sicuro perchè l'obiettività scientifica sui titoli scientifici che ci sono, e non su quelli che non ci sono, si può veramente esprimere.

In tal senso, ribadisco il mio voto di astensione su questo emendamento e, ahimè, il voto postumo positivo mio e di tutto il Gruppo della Lega Nord sull'emendamento 2.41. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente e del senatore Zilio*).

BRIGNONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BRIGNONE. Signora Presidente, desidero far osservare all'Aula che può anche darsi che il senatore Lorenzi sia stato colto di sorpresa, però l'emendamento del Governo, il 2.200, ha precluso ben 41 emendamenti successivi e quando un emendamento del Governo ne preclude altri non si può mai sapere esattamente se ne precluderà 10, 20 o 100. Di conseguenza, chi ha redatto l'emendamento appena successivo non può certamente prevedere che cosa succederà.

Faccio ancora osservare all'Aula che molto astutamente sono stati preclusi tutti gli emendamenti presentati dalla Lega Nord, da Rifondazione Comunista, dal Partito Popolare e da altre forze politiche che riconoscevano, almeno parzialmente, i servizi prestati nelle scuole legalmente riconosciute, e precipuamente nelle scuole cattoliche. Quindi, tutti questi servizi, grazie all'emendamento del Governo, non verranno riconosciuti, nonostante istanze avanzate da molte forze politiche.

PRESIDENTE. Senatore Brignone, lei sa bene che, dopo la presentazione dell'emendamento governativo, sono stati riaperti i termini per la presentazione dei subemendamenti; lei stesso ne ha presentato uno. Quindi lei e i suoi colleghi conoscevate, e conoscete bene, non solo la prassi, ma evidentemente anche il merito della nostra discussione. Purtroppo, il senatore Lorenzi era disattento proprio nel momento in cui ho indetto la votazione. Sono cose che capitano. Evidentemente, abbiamo la necessità tutti di seguire i lavori, conoscendone la difficoltà, con maggiore puntualità.

D'ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signora Presidente, desidero aggiungere la mia firma all'emendamento 2.42.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

CENTARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO. Signora Presidente, dichiaro il voto favorevole di Forza Italia a questo emendamento nella convinzione che il meccanismo d'esame contemplato in esso sia più consono a valutare adeguatamente la professionalità di chi ha insegnato per svariati anni; il meccanismo proposto dal Governo può essere utile al neolaureato che si avvicina all'insegnamento, senza avere alcuna esperienza al riguardo.

Tengo inoltre a precisare che in uno dei commi che l'emendamento in esame si propone di sostituire si prevede una frequenza dei corsi di formazione, senza la possibilità di essere esonerati dall'attività di insegnamento. Ciò comporterà difficoltà concrete nella frequenza degli stessi corsi. Proprio per evitare questa strozzatura, questa impossibilità e questo tipo di selezione della classe insegnante che avrà il titolo abilitativo, dichiaro il voto favorevole a questo emendamento. Esso contempla, fra l'altro, una tassa a carico di coloro che frequentano i corsi, evitando così aggravii per le casse dello Stato.

TAROLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signora Presidente, condivido le motivazioni addotte dal senatore Centaro e dichiaro di voler apporre la mia firma e quella di tutti i colleghi del Gruppo CCD a questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signora Presidente, appongo la mia firma all'emendamento 2.42.

PRESIDENTE. Così sarà fatto.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante proce-

dimento elettronico, dell'emendamento 2.42, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	166
Senatori votanti	165
Maggioranza	83
Favorevoli	33
Contrari	128
Astenuti	4

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 932, 365, 950 e 1427, delle mozioni nn. 116, 196, 200, 201, 211, 227, 228, 229 e 230 e della petizione n. 198

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.43, sul quale la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.43, presentato dal senatore Bevilacqua e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	147
Senatori votanti	146
Maggioranza	74
Favorevoli	16
Contrari	130

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 932, 365, 950 e 1427, delle mozioni nn. 116, 196, 200, 201, 211, 227, 228, 229 e 230 e della petizione n. 198

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.44, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signora Presidente, so che la questione è stata più volte affrontata, ma vale la pena sollevarla nuovamente. L'emendamento da me presentato differisce rispetto alla soluzione governativa soprattutto riguardo al riconoscimento dei titoli e del punteggio di servizio da considerare per l'inserimento nelle graduatorie.

Esiste già una enorme diversità di valutazione dei titoli di studio nei concorsi, che sono articolati in diverse commissioni, e vi sono metodologie molto diverse in materia. Il punteggio di partenza risulta quindi poco comparabile sul territorio nazionale. L'unico elemento che potrebbe ancora essere comparabile è il punteggio di servizio, ma questo viene eliminato perchè evidentemente non si vogliono riconoscere le funzioni che queste persone hanno svolto nella scuola, costruendosi una propria professionalità. Non esiste alcuna valutazione della professionalità di questi insegnanti ai fini della graduatoria, e quindi si assisterà ad una competizione impari tra i nuovi entrati e chi ha partecipato ai corsi-concorsi.

A me sembra una cosa veramente ingiusta e, quindi, annunciando il mio voto favorevole, chiedo che anche l'Aula voti a favore di questo emendamento.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.44, presentato dal senatore Gubert.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	170
Senatori votanti	169
Maggioranza	85
Favorevoli	38
Contrari	131

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 932, 365, 950 e 1427, delle mozioni nn. 116, 196, 200, 201, 211, 227, 228, 229 e 230 e della petizione n. 198

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 2.45 è stato ritirato. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.46, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.46, presentato dal senatore Brignone.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Senatore Brignone, lei dovrebbe votare: è il suo emendamento.

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	156
Senatori votanti	155
Maggioranza	78
Favorevoli	23
Contrari	131
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 932, 365, 950 e 1427, delle mozioni nn. 116, 196, 200, 201, 211, 227, 228, 229 e 230 e della petizione n. 198

PRESIDENTE. Senatore Bergonzi, per quanto riguarda l'emendamento 2.47 c'è un invito al ritiro da parte del relatore essendo stato presentato l'ordine del giorno n. 2.

* BERGONZI. Signora Presidente, se mi consente, vorrei svolgere alcune considerazioni e presentare delle richieste per quanto riguarda l'invito al ritiro di tale emendamento che concerne un problema dirimente per quanto si riferisce a questo disegno di legge. L'emendamento 2.47 è interamente sostitutivo del comma 5 dell'articolo 2, ovvero di tutta quella parte del provvedimento che si riferisce alle corsie preferenziali di reclutamento per gli insegnanti precari.

Come si capisce, si tratta di questione fondamentale per questo provvedimento. Esistevano e permangono delle differenze sostanziali tra i contenuti del nostro emendamento e il testo del provvedimento approvato dalla Commissione. Il nostro emendamento riprende il testo del disegno di legge che abbiamo presentato a questo proposito sull'argomento circa un anno e mezzo fa, ovvero nel momento in cui il disegno di legge n. 932, a proposito di corsi abilitanti e di corsie preferenziali di reclutamento dei docenti precari, si limitava alla semplice negazione del problema, affermando nella sostanza che per gli insegnanti precari si devono seguire le stesse modalità di reclutamento di tutti gli altri insegnanti, quindi i concorsi ordinari.

Nel corso di un anno e mezzo sono sopravvenute delle modifiche. Sono sopravvenute soprattutto delle lotte degli insegnanti precari che, come si vede dal testo di legge governativo, hanno portato ad una modifica del disegno di legge che ovviamente non ci soddisfa, che quindi abbiamo ritenuto di dover correggere ancora con il nostro emendamento. È mutata quindi la situazione rispetto ad un anno fa, prima di tutto da questo punto di vista.

Il secondo punto di vista fondamentale da cui è mutata la situazione è rappresentato dal fatto che oggi, qualora non venisse approvato in tempi rapidi questo provvedimento, per i precari l'alternativa non sarebbe quella dei corsi abilitanti ordinari, ma quella di un concorso ordinario.

Vogliamo farci carico di questa situazione, signora Presidente, onorevoli colleghi, salvaguardando però una caratteristica fondamentale della corsia preferenziale di reclutamento per gli insegnanti precari. Tale caratteristica è costituita dalla garanzia che la sessione riservata di esami o i corsi abilitanti (come vengono definiti) non persegua l'obiettivo della selezione o del nozionismo, ma semplicemente quello della verifica delle capacità didattiche e dei contenuti del corso che si dovrà tenere.

Riteniamo che questo obiettivo sia fondamentale perchè, a nostro avviso, nessun criterio che abbia obiettivi selettivi o nozionistici può essere applicato alle decine di migliaia di insegnanti precari che da anni e

da decenni – l'ho ricordato più di una volta – insegnano nel nostro sistema formativo. Per perseguire, quindi, tale obiettivo chiediamo al Governo delle garanzie da questo punto di vista e, in particolare, quella fondamentale relativa al fatto che le sessioni di esame vengano tenute dagli stessi docenti del corso che gli insegnanti precari dovranno seguire.

Credo che questa garanzia sia importante e anche decisiva per far sì che l'esame per i docenti precari non costituisca una prova selettiva, che metta alla prova il nozionismo, ma – ripeto – una semplice verifica delle capacità didattiche e dell'acquisizione dei contenuti del corso.

Chiediamo, pertanto, al Governo questa garanzia, ma prendiamo atto che essa non può essere inserita nel testo del disegno di legge; infatti, da questo punto di vista, mi sembra che le differenze passino trasversalmente anche tra le forze politiche. Tuttavia vogliamo che questa garanzia sia sostanziale e non formale.

Pertanto, sono disponibile a ritirare l'emendamento 2.247, qualora – lo affermo con molta franchezza – tale garanzia, espressa nell'ordine del giorno n. 2 (da noi già presentato), venga fornita all'Aula del Senato e soprattutto ai lavoratori precari della scuola ai massimi livelli; quindi, chiediamo formalmente, signora Presidente, che su tale ordine del giorno si esprima in quest'Aula personalmente il Ministro della pubblica istruzione perchè esso rappresenta la massima garanzia possibile vista la posta in gioco. Presentiamo tale richiesta proprio perchè accettiamo, in ragione dell'emergenza della situazione, che nel testo del disegno di legge tale garanzia non venga inclusa.

Allora, signora Presidente, chiedo formalmente che venga in Aula personalmente il Ministro; naturalmente, nutro tutto il rispetto per la rappresentante del Governo, in quello che dico non vi è alcuna sottovalutazione nei suoi confronti e so che la signora Sottosegretario parla a nome del Governo (questo è scontato), ma visti i termini della questione e il fatto che si è svolta una discussione su questo tema che ha coinvolto per mesi la Commissione lavoratori della scuola, ritengo che tale garanzia debba essere massima in quest'Aula. *(Applausi dal Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti).*

PRESIDENTE. Se ho capito bene il senatore Bergonzi ha chiesto che venga in Aula il Ministro della pubblica istruzione, a questo punto, è opportuno accantonare l'emendamento 2.47 e quindi anche l'ordine del giorno n. 2, e procedere alla votazione degli altri emendamenti, augurandoci che, per la fine delle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 2, il Ministro possa arrivare: ci attiveremo in questo senso.

Senatore Brignone, lei ha chiesto di intervenire su questo emendamento?

BRIGNONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Brignone, poichè l'emendamento 2.47 è stato accantonato, svolgerà successivamente la sua dichiarazione di voto.

BRIGNONE. Signora Presidente, sono perplesso nel constatare che Rifondazione Comunista sta cercando adesione politica e credibilità in Aula...

PRESIDENTE. Senatore Brignone, le ripeto che l'emendamento 2.47 non è in votazione e lei non può svolgere dichiarazione di voto. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.48.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signora Presidente, rilevo un possibile equivoco nell'attuale disposto legislativo. Al primo periodo del comma 5 la parola «contemporaneamente» fa presupporre un'eguaglianza di trattamento. La contemporaneità riguarda l'indizione dei concorsi e il corso-concorso: quest'ultimo dura però a lungo mentre lo svolgimento dei concorsi potrebbe esaurirsi in breve tempo. L'inserimento delle graduatorie dunque non avviene contemporaneamente; ritengo quindi opportuno chiarire tale questione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.48, presentato dai senatori Ronconi e Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.49, presentato dai senatori Bergonzi e Cò, identico agli emendamenti 2.50, presentato dal senatore Brienza e da altri senatori, 2.51, presentato dal senatore D'Alì, e 2.52, presentato dal senatore Ronconi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.53, presentato dal senatore Brignone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.54, presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.55 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.56, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.56, presentato dal senatore Brignone.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	157
Senatori votanti	156
Maggioranza	79
Favorevoli	26
Contrari	130

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 932, 365, 950 e 1427, delle mozioni nn. 116, 196, 200, 201, 211, 227, 228, 229 e 230 e della petizione n. 198

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 2.57 è stato ritirato. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.58, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.58, presentato dal senatore Bevilacqua e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	155
Senatori votanti	154
Maggioranza	78
Favorevoli	26
Contrari	128

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 932, 365, 950 e 1427, delle mozioni nn. 116, 196, 200, 201, 211, 227, 228, 229 e 230 e della petizione n. 198

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 2.59 è stato ritirato. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.60, sui cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.60, presentato dai senatori Ronconi e Gubert.

I senatori favorevoli voteranno sì, i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	160
Senatori votanti	159
Maggioranza	80
Favorevoli	28
Contrari	130
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 932, 365, 950 e 1427, delle mozioni nn. 116, 196, 200, 201, 211, 227, 228, 229 e 230 e della petizione n. 198

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 2.61 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.62, identico all'emendamento 2.63, sui quali la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.62, presentato dai senatori Monticone e Rescaglio, poi ritirato e fatto proprio dal senatore Peruzzotti, identico all'emendamento 2.63, presentato dal senatore Bevilacqua e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	156
Senatori votanti	155
Maggioranza	78
Favorevoli	29
Contrari	126

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 932, 365, 950 e 1427, delle mozioni nn. 116, 196, 200, 201, 211, 227, 228, 229 e 230 e della petizione n. 198

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.64, identico agli emendamenti 2.65 e 2.66, sui quali la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.64, presentato dal senatore Folloni e da altri senatori, identico agli emendamenti 2.65, presentato dal senatore Brienza e da altri senatori, e 2.66, presentato dal senatore Ascutti.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	160
Senatori votanti	159
Maggioranza	80
Favorevoli	29
Contrari	130

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 932, 365, 950 e 1427, delle mozioni nn. 116, 196, 200, 201, 211, 227, 228, 229 e 230 e della petizione n. 198

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 2.67 è stato ritirato. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.68.

MARRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MARRI. Signora Presidente, ancora una volta notiamo una scarsa sensibilità di questo Governo nei confronti di cittadini italiani che insegnano in Slovenia e in Croazia. Vorrei porre all'attenzione dell'Aula questo emendamento per far sì che anche questi cittadini vengano riconosciuti a tutti gli effetti come cittadini italiani, in quanto sono e restano cittadini italiani.

MASINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

MASINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signora Presidente, non credo si possa accusare in questo caso il Governo di scarsa sensibilità. Vorrei far notare che l'emendamento tende ad inserire, fra quelle considerate dal comma 5 dell'articolo 2, categorie che hanno trattamenti diversi, a seguito di provenienze diverse. Questo determinerebbe anche l'esigenza di considerare contestualmente altre situazioni; penso ad esempio a coloro che prestano servizio nelle scuole militari.

Credo allora che vada invece colta – e questo è un segnale di attenzione – una sollecitazione, che mi sembra importante, ad operare affinché vi sia, ad esempio, anche ai fini delle valutazioni e del punteggio,

un riconoscimento del servizio prestato. Pertanto inviterei piuttosto il presentatore dell'emendamento a ritirarlo e a predisporre invece un ordine del giorno che impegni il Governo, attraverso la valutazione di merito, ad orientarsi verso il riconoscimento del servizio prestato.

Peraltro vorrei anche sottolineare che qui non siamo nella situazione – e questo è un elemento di ulteriore complicazione – di nostro personale che opera nelle scuole italiane all'estero, ma piuttosto di fronte ad una condizione del tutto diversa in quanto si tratta di scuole di uno Stato straniero che operano direttamente il reclutamento di personale, attingendo eventualmente, in caso di necessità, attraverso l'Università popolare di Trieste. Quindi da questo punto di vista esistono anche relazioni che hanno bisogno di un approfondimento e non credo che le relative norme possano essere affrontate mediante un emendamento ad un comma che ha un'altra filosofia. In questo senso – ripeto – invito alla predisposizione di uno specifico ordine del giorno in alternativa all'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Senatore Marri, intende accogliere l'invito formulato dalla rappresentante del Governo?

MARRI. Sì, signora Presidente, ritiro l'emendamento e presento il seguente ordine del giorno:

«Il Senato

impegna il Governo a far sì che l'insegnamento prestato da insegnanti italiani presso le scuole della minoranza italiana in Slovenia e Croazia sia valutato e riconosciuto ai fini di cui alla presente legge».

9.932.100 (già 2.68)

MARRI, BEVILACQUA, TURINI

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale ordine del giorno.

BISCARDI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

MASINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno pertanto non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.69, sul quale la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.69, presentato dai senatori Gubert e Ronconi.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	163
Senatori votanti	162
Maggioranza	82
Favorevoli	33
Contrari	129

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 932, 365, 950 e 1427, delle mozioni nn. 116, 196, 200, 201, 211, 227, 228, 229 e 230 e della petizione n. 198

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.75 identico all'emendamento 2.76, sui quali la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

BRIGNONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BRIGNONE. Signora Presidente, pur essendo sostanzialmente favorevole all'estensione al corrente anno scolastico del computo del servizio, non sono però d'accordo sui 180 giorni a causa del progressivo rarefarsi delle assegnazioni di supplenze. Ho ritenuto infatti opportuno emendare successivamente questo limite portandolo a 150 giorni, un periodo più consono all'attuale realtà.

Quindi, voteremo contro questo emendamento.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signora Presidente, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo a questo emendamento, che tiene conto della rarefazione delle supplenze, come detto anche in altri emendamenti.

Ricordo che anche altri emendamenti da noi presentati sollecitavano nella stessa direzione; quindi mi pare una posizione, se non ottimale, positiva.

PRESIDENTE. Ricordo che su tale emendamento la rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.75, presentato dal relatore, identico all'emendamento 2.76, presentato dal senatore Asciutti.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	159
Senatori votanti	158
Maggioranza	80
Favorevoli	153
Contrari	2
Astenuti	3

Il Senato approva.**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 932, 365, 950 e 1427, delle mozioni nn. 116, 196, 200, 201, 211, 227, 228, 229 e 230 e della petizione n. 198**

PRESIDENTE. A seguito della precedente votazione risultano preclusi gli emendamenti fino all'emendamento 2.86 ad eccezione di quelli precedentemente ritirati.

Avverto che l'emendamento 2.87 è stato ritirato dai presentatori e trasformato nel seguente ordine del giorno. Invito il senatore segretario a darne lettura.

SPECCHIA, *segretario*: «Il Senato impegna il Governo a fare in modo che il Personale educativo degli Istituti speciali per "sordi" sia ammesso a partecipare ad un corso di specializzazione, da indire ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1975, n. 970».

9.932.5

MONTICONE, RESCAGLIO, COSTA

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo ad esprimere il loro parere sull'ordine del giorno.

BISCARDI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole.

MASINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno non verrà pertanto posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.88 sul quale la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.88, presentato dai senatori Foloni e Ronconi.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	159
Senatori votanti	158
Maggioranza	80
Favorevoli	33
Contrari	124
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 932, 365, 950 e 1427, delle mozioni nn. 116, 196, 200, 201, 211, 227, 228, 229 e 230 e della petizione n. 198

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.89, sul quale la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.89, presentato dal senatore Bevilacqua e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	159
Senatori votanti	158
Maggioranza	80
Favorevoli	27
Contrari	131

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 932, 365, 950 e 1427, delle mozioni nn. 116, 196, 200, 201, 211, 227, 228, 229 e 230 e della petizione n. 198

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.90, sul quale la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.90, presentato dal senatore Costa.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	151
Senatori votanti	150
Maggioranza	76
Favorevoli	21
Contrari	128
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 932, 365, 950 e 1427, delle mozioni nn. 116, 196, 200, 201, 211, 227, 228, 229 e 230 e della petizione n. 198

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.91, presentato dal senatore Ronconi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.92.

BRIGNONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGNONE. Sinceramente non so come il Governo possa essere contrario ad un emendamento che sostanzialmente prevede un risparmio e viene incontro all'effettiva constatazione che i docenti precari hanno già acquisito una notevole competenza didattica e quindi necessitano di minori ore di corso specifico.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signora Presidente, ricordo che un corso universitario dura normalmente 60 ore: qui ne sono previste 120. Mi sembra forse eccessivo per personale già in servizio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.92, presentato dal senatore Brignone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.93, presentato dal senatore Brignone.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.94.

BRIGNONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGNONE. Signora Presidente, ritengo, con questo emendamento, di aver dato un contributo costruttivo al Governo indicando modalità di svolgimento e del corso e dell'esame finale molto più concrete, molto più attuabili e, quindi, molto più praticabili.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.94, presentato dal senatore Brignone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.95, presentato dai senatori Bergonzi e Cò.

Non è approvato.

L'emendamento 2.96 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.97, presentato dai senatori Ronconi e Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.98, presentato dal senatore D'Alì.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.99, presentato dal senatore Brienza e da altri senatori, identico all'emendamento 2.100, presentato dal senatore Ronconi.

Non è approvato.

L'emendamento 2.101 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.102, presentato dal senatore Brienza e da altri senatori identico agli emendamenti 2.103, presentato dal senatore Ascutti, e 2.104, presentato dal senatore Ronconi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.105, sul quale la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

BRIGNONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE, Ne ha facoltà.

* BRIGNONE. Volevo solo far notare all'Aula che questo emendamento consentirebbe agli insegnanti di scuola primaria in ruolo di poter accedere, essendo in possesso di specifico titolo di studio, cioè di laurea, ai corsi abilitanti per scuole di altro ordine e grado.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante proce-

dimento elettronico, dell'emendamento 2.105, presentato dal senatore Brignone.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	167
Senatori votanti	166
Maggioranza	84
Favorevoli	37
Contrari	128
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 932, 365, 950 e 1427, delle mozioni nn. 116, 196, 200, 201, 211, 227, 228, 229, 230 e della petizione n. 198

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.106, sul quale la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.106, presentato dal senatore Brignone.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	159
Senatori votanti	158
Maggioranza	80
Favorevoli	32
Contrari	126

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 932, 365, 950 e 1427, delle mozioni nn. 116, 196, 200, 201, 211, 227, 228, 229, 230 e della petizione n. 198.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.107, sul quale la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.107, presentato dal senatore Brignone.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	152
Senatori votanti	151
Maggioranza	76
Favorevoli	25
Contrari	126

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 932, 365, 950 e 1427, delle mozioni nn. 116, 196, 200, 201, 211, 227, 228, 229, 230 e della petizione n. 198

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.108.

MELE. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 2.109 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.110, sul quale la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante proce-

dimento elettronico, dell'emendamento 2.110, presentato dal senatore Ronconi.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Senatore Ronconi, lei deve votare, altrimenti annullerò la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	160
Senatori votanti	159
Maggioranza	80
Favorevoli	29
Contrari	129
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 932, 365, 950 e 1427, delle mozioni nn. 116, 196, 200, 201, 211, 227, 228, 229, 230 e della petizione n. 198

PRESIDENTE. Ricordo che a seguito della votazione degli emendamenti 2.61, 2.62 e 2.63, tra loro identici, risulta precluso l'emendamento 2.111.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.112, sul quale la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.112, presentato dai senatori Ronconi e Gubert.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	163
Senatori votanti	162
Maggioranza	82
Favorevoli	34
Contrari	128

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 932, 365, 950 e 1427, delle mozioni nn. 116, 196, 200, 201, 211, 227, 228, 229, 230 e della petizione n. 198

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.113, sul quale la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.113, presentato dal senatore Bevilacqua e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	156
Senatori votanti	155
Maggioranza	78
Favorevoli	27
Contrari	127
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 932, 365, 950 e 1427, delle mozioni nn. 116, 196, 200, 201, 211, 227, 228, 229, 230 e della petizione n. 198

PRESIDENTE. Poichè il ministro Berlinguer potrà essere presente in Aula solo nel primo pomeriggio, l'emendamento 2.47, gli ordini del

giorno nn. 2 e 3, e la votazione dell'articolo 2 restano per il momento accantonati.

BERGONZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BERGONZI. Signora Presidente, ho chiesto l'intervento del ministro Berlinguer su questo punto e ribadisco la mia richiesta. Si tratta, evidentemente, di un richiesta politica, che a mio avviso coinvolge il giudizio della mia parte politica sia sull'articolo, sia sull'intero provvedimento.

Perciò, se è possibile in base al Regolamento, vorrei suggerire questo *iter*.

PRESIDENTE. Senatore Bergonzi, ho già anticipato che, poichè sappiamo, dai nostri contatti con il ministro Berlinguer, che egli sarà in Aula alle ore 16,30, possiamo accantonare per il momento la votazione dell'emendamento, degli ordini del giorno e dell'articolo 2.

BERGONZI. Mi peoccupavo, Presidente, di non ritardare l'*iter* del provvedimento.

PRESIDENTE. No, non ritardiamo; accantoniamo semplicemente queste votazioni. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

MARRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MARRI. Signora Presidente, vorrei richiamare la sua attenzione sul fatto che l'ordine del giorno che ho presentato, sostitutivo dell'emendamento 2.68, non è stato votato.

PRESIDENTE. Senatore Marri, poichè il relatore ed il rappresentate del governo hanno espresso parere favorevole su questo ordine del giorno, non è stato posto ai voti.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

(Personale docente non di ruolo)

1. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, di cui rispettivamente agli articoli 520 e 521 del testo unico, si utilizzano le graduatorie permanenti di cui

all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 4, della presente legge.

2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 le graduatorie provinciali per l'assunzione del personale docente non di ruolo, di cui all'articolo 522 del testo unico, sono soppresse.

3. Al comma 1 dell'articolo 520 del testo unico, le parole «il provveditore agli studi dispone» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede con».

4. Le supplenze di cui al comma 1 sono conferite dal provveditore agli studi sulle cattedre e posti che si rendono vacanti o disponibili entro la data che viene fissata annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione e dal capo di istituto sulle disponibilità che intervengono successivamente alla predetta data e fino al 31 dicembre.

5. Nel caso di esaurimento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 4, della presente legge, ai fini di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo provvede il capo di istituto, il quale conferisce supplenze temporanee utilizzando le graduatorie di circolo o di istituto. Il capo di istituto provvede altresì a tutte le altre supplenze temporanee utilizzando le graduatorie di circolo o di istituto.

6. Le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto degli aspiranti a supplenze temporanee sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure, con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti, e sono definiti con l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di cui all'articolo 522, comma 1, del testo unico.

7. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 4, della presente legge, fatto salvo quanto previsto nel comma 8 del presente articolo, hanno diritto, nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti di istruzione secondaria la precedenza assoluta è attribuita limitatamente alla classe di concorso nella cui graduatoria si è inseriti.

8. I docenti compresi nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami ed aventi titolo alla nomina in ruolo sulle cattedre o posti accantonati al 1° settembre 1992 secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, hanno diritto, a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale docente nella provincia per cui è valida la graduatoria del concorso. Per l'anno scolastico 1997-1998, tale precedenza opera prima di quella prevista dall'articolo 522, comma 5, del testo unico; a decorrere dall'anno scolastico 1998-1999 essa opera prima di quella prevista dal comma 7 del presente articolo.

9. Ai fini del conferimento delle supplenze al personale docente per l'anno scolastico 1998-1999 sono utilizzate le graduatorie di cui all'articolo 522 del testo unico, già vigenti per l'anno scolastico 1997-1998.

10. È valido il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedre per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

3.1

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

3.2

BERGONZI, CÒ

Al comma 1, dopo le parole: «della presente legge» aggiungere le seguenti: «integrate dalla valutazione del servizio prestato in altra classe di concorso».

3.3

MONTICONE, RESCAGLIO, COSTA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 le graduatorie provinciali per l'assunzione del personale docente non di ruolo di cui all'articolo 522 del Testo unico, comprensive dei soli nominativi di coloro che non hanno titolo a transitare nella corrispondente graduatoria permanente di cui all'articolo 401 del Testo unico 297/94 sono trasformate in graduatoria ad esaurimento da utilizzare ai soli fini del conferimento delle supplenze temporanee solo dopo l'esaurimento dalle corrispondenti graduatorie permanenti e prima delle nuove graduatorie d'istituto compilate ai sensi del successivo comma 6».

3.4

RONCONI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 le graduatorie provinciali per l'assunzione del personale docente non di ruolo di cui all'articolo 522 del Testo unico, comprensive dei soli nominativi di coloro che non hanno titolo a transitare nella corrispondente graduatoria permanente di cui all'articolo 401 del Testo unico 297/94 sono trasformate in graduatoria ad esaurimento da utilizzare ai soli fini del conferimento delle supplenze temporanee solo dopo l'esaurimento dalle corrispondenti graduatorie permanenti e prima delle nuove graduatorie d'istituto compilate ai sensi del successivo comma 6».

3.5

BRIENZA, FAUSTI, NAPOLI Roberto, NAVA, BOSI, BEVILACQUA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 le graduatorie provinciali per l'assunzione del personale docente non di ruolo di cui all'articolo 522 del Testo unico, comprensive dei soli nominativi di coloro che non hanno titolo a transitare nella corrispondente graduatoria permanente di cui all'articolo 401 del Testo unico 297/94 sono trasformate in graduatoria ad esaurimento da utilizzare ai soli fini del conferimento delle supplenze temporanee solo dopo l'esaurimento dalle corrispondenti graduatorie permanenti e prima delle nuove graduatorie d'istituto compilate ai sensi del successivo comma 6».

3.6

ASCIUTTI

Al comma 2, sostituire le parole: «sono soppresse» con le altre: «sono compilate per le sole materie di insegnamento per le quali risultino esaurite le graduatorie di cui al precedente comma».

3.7

DE LUCA Athos, PETTINATO

Sopprimere il comma 5.

3.8

DE LUCA Athos, PETTINATO

Al comma 7, sostituire le parole: «fatto salvo quanto previsto nel comma 8» con le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Conseguentemente, sopprimere il comma 8.

3.500

IL RELATORE

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. La precedenza assoluta prevista dall'articolo 40, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, opera prima di quella prevista dal comma 7 del presente articolo».

3.9

MANIS

Sopprimere il comma 9.

3.501

IL RELATORE

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli inclusi nelle graduatorie di cui sopra hanno tuttavia la facoltà di chiedere l'integrazione del punteggio e la conseguente, nuova posizione in graduatoria, qualora, nel triennio scolastico 1995-98, abbiano maturato nuovi titoli».

3.10

DE LUCA Athos, PETTINATO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Gli insegnanti di ogni ordine e grado di scuola, i quali abbiano prestato o prestino servizio in qualità di supplenti possono chiedere ed ottenere, in deroga alle disposizioni vigenti, il riconoscimento a tutti gli effetti, giuridici ed economici, dei giorni di congedo straordinario concessi per motivi di famiglia, qualora siano stati impiegati, in modo comprovato, per l'assistenza di componenti il proprio nucleo familiare gravemente ammalati».

3.11 BRIENZA, FAUSTI, NAPOLI Roberto, NAVA, BOSI, BEVILACQUA

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedre per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all'articolo 485 del testo unico».

3.502

IL RELATORE

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale servizio è altresì valido per gli insegnanti di scuola elementare e materna. Il servizio di cui al presente comma è valido altresì per la progressione di carriera.

3.12

ASCIUTTI

Al comma 10, aggiungere il seguente periodo: «Tale servizio è altresì valido per gli insegnati di scuola elementare e materna. Il servizio di cui al presente comma è valido altresì per la progressione di carriera».

3.13

BRIENZA, FAUSTI, NAPOLI Roberto, NAVA, BOSI, BEVILACQUA

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Tale servizio è altresì valido per gli insegnanti elementari e di scuola materna.

10-ter. Il servizio di cui al comma 10 e al comma 10-bis è valido altresì per la progressione di carriera».

3.14

FOLLONI, RONCONI, GUBERT

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandi femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative».

3.15 BEVILACQUA, MARRI, CAMPUS, SERVELLO, COZZOLINO, BONATESTA, MONTELEONE, CASTELLANI Carla, BRIENZA, DEMASI, COSTA

Invito i presentatori ad illustrarli.

BISCARDI, *relatore*. Con l'emendamento 3.1 chiedo la soppressione dell'articolo 3 in quanto la materia viene recuperata e regolata nell'emendamento 4.0.1. Anche in questo caso si tratta di norme che trovano una migliore collocazione attraverso una procedura regolamentare.

BERGONZI. Do per illustrato il mio emendamento.

RONCONI. Il mio emendamento si illustra da sè.

TAROLLI. Segnalo alla Presidenza che aggiungo la mia firma a tutti gli emendamenti presentati dal senatore Brienza, che stamattina non è presente in Aula.

Gli emendamenti in questione si illustrano da sè.

ASCIUTTI. Signora Presidente, do per illustrato l'emendamento 3.6.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.12, non capisco perchè la scuola materna ed elementare debbano essere penalizzate da questo Governo. L'emendamento in esame è molto chiaro, ed è volto ad aggiungere all'articolo 3 la previsione che il servizio sia valido anche per gli insegnanti di scuola elementare e materna, e che tale servizio sia valido altresì per la progressione di carriera.

FOLLONI. I miei emendamenti si illustrano da sè.

BEVILACQUA. Do per illustrati i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BISCARDI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, dal momento che ho proposto la soppressione dell'articolo 3.

MASINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signora Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal relatore, identico all'emendamento 3.2, presentato dal senatore Bergonzi e dal senatore Cò.

È approvato.

Essendo stato pertanto soppresso l'articolo 3, tutti gli altri emendamenti ad esso relativi si intendono decaduti.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

(Personale docente, assistenti, accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori delle Accademie e dei Conservatori)

1. All'articolo 270 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti.»;

b) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «I concorsi sono indetti a livello nazionale, ogni quinquennio, dal Ministero della pubblica istruzione. L'indizione è subordinata alla previsione del verificarsi, nel quinquennio di riferimento, di una effettiva disponibilità di cattedre e di posti.»;

c) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. Le graduatorie hanno validità per i cinque anni indicati nei bandi.»;

d) il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni dettate per i concorsi per titoli ed esami e per le graduatorie permanenti relative al personale docente delle altre istituzioni scolastiche».

2. La disposizione di cui al comma 10-bis dell'articolo 270 del testo unico, introdotto dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo, si applica ai concorsi per titoli ed esami banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'indizione dei concorsi per titoli ed esami a cattedre e a posti nei Conservatori di musica di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 18 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Re-

pubblica italiana n. 101-*bis*, 4ª serie speciale, del 21 dicembre 1990, limitatamente ai concorsi non ancora espletati, è revocata. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i medesimi concorsi sono banditi tenendo conto delle disposizioni di cui al presente articolo. I bandi di concorso prevederanno modalità e termini per la conferma e l'integrazione delle domande già prodotte e per la presentazione delle domande da parte dei nuovi aspiranti.

4. Nella prima integrazione delle graduatorie nazionali permanenti, di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico, come sostituito dal comma 1, lettera *a*), del presente articolo, l'inclusione, in coda alle graduatorie, avviene a domanda. Hanno titolo all'inclusione, nell'ordine:

a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per l'aggiornamento delle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;

b) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto;

c) coloro che abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze, un punteggio non inferiore a quello previsto dall'articolo 272, comma 12, del testo unico, e superino gli esami di una sessione riservata, consistenti in una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere.

5. Alla sessione di cui al comma 4, lettera *c*), sono ammessi i docenti che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle Accademie statali, pareggiate o legalmente riconosciute e nei Conservatori di musica o negli Istituti musicali pareggiati per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1996-1997, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994-1995, 1995-1996 e 1996-1997. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti ai posti di ruolo.

6. All'inclusione nelle graduatorie nazionali permanenti si provvede con gli stessi criteri di cui all'articolo 2, commi 2 e 3. Tra i titoli previsti ai fini predetti, sono considerati anche i titoli artistici.

7. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 le graduatorie nazionali degli aspiranti a supplenza nelle Accademie e nei Conservatori di musica sono soppresse.

8. I contratti di assunzione a tempo determinato sono stipulati dal direttore dell'Accademia o del Conservatorio, che li firma congiuntamente al direttore amministrativo, sulla base di graduatorie d'istituto.

9. Nelle graduatorie di istituto di cui al comma 8 sono inseriti, a domanda senza limiti nella scelta delle sedi, nell'ordine:

a) i docenti inclusi nelle graduatorie nazionali permanenti di cui al comma 1 dell'articolo 270 del testo unico, come sostituito dal comma 1, lettera *a*), del presente articolo;

b) gli altri aspiranti.

10. Le graduatorie di istituto di cui al comma 8 sono compilate inserendo i docenti di cui alla lettera *a*) del comma 9 secondo l'ordine di iscrizione nelle corrispondenti graduatorie permanenti e quelli di cui alla lettera *b*) del medesimo comma 9 secondo il punteggio riportato sulla base della valutazione dei titoli artistici, culturali e professionali posseduti. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i titoli valutabili ed il relativo punteggio.

11. Le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie di istituto, improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure, sono definiti con l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di cui all'articolo 272, comma 5, del testo unico.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, nonchè emendamenti volti a prevedere articoli aggiuntivi:

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 10-bis con il seguente:

«10-bis. Le graduatorie hanno validità fino all'anno accademico in cui viene emanato il bando per il concorso successivo».

4.1

IL RELATORE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge viene bandita una sessione riservata di esami, consistente in una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere. A tale sessione accederanno coloro che abbiano conseguito nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze, un punteggio non inferiore a quello previsto dall'articolo 272, comma 12, del testo unico, e che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nella accademie statali, pareggiate o legalmente riconosciute e nei conservatori di musica e negli istituti musicali pareggiati per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-90 e l'anno scolastico 1996-97, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994-95, 1995-96, 1996-97. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti ai posti di ruolo»

Conseguentemente, al comma 4, lettera c), sostituire le parole da: «consistenti in una prova orale» fino alla fine, con le seguenti: «di cui al comma 3-bis»; sopprimere inoltre il comma 5.

4.100

PERA

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Nella prima integrazione delle graduatorie nazionali permanenti, di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico, come sostituito dal comma 1, lettera a) del presente articolo, hanno titolo all'inclusione:

a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per l'aggiornamento delle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;

b) i docenti che abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie nazionali, per il conferimento delle supplenze, nonché nelle graduatorie di istituto, un punteggio non inferiore a quello previsto dall'articolo 272, comma 12, del testo unico, e superino gli esami di una sessione riservata, consistenti in una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere;

c) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto».

4.200

IL GOVERNO

Al comma 4, nell'alea, dopo le parole: «in coda alle graduatorie» aggiungere le seguenti: «aggiornate secondo i criteri di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 29 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 30, 4ª serie speciale, del 12 aprile 1996».

4.2

DI BENEDETTO

Al comma 4, nell'alea, secondo periodo sopprimere le parole «nell'ordine».

4.101

PERA

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) i docenti che sono e che saranno, a seguito dei concorsi previsti dai commi 3 e 3-bis, in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per l'aggiornamento delle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;».

4.102

PERA

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) coloro che abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie nazionali o di istituto per il conferimento delle supplenze, un punteggio non inferiore a quello previsto rispettivamente dall'articolo 272, comma 12, del testo unico, o dalle relative ordinanze, e superino gli esami di una sessione riservata, consistenti in una prova orale volta all'accertamento delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere».

4.3

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) coloro che abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie nazionali o di istituto per il conferimento delle supplenze, un punteggio non inferiore a quello previsto rispettivamente dall'articolo 272, comma 12, del testo unico, o dalle relative ordinanze, e superino gli esami di una sessione riservata, consistenti in una prova orale volta all'accertamento delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere».

4.4

MELE, BRUNO GANERI

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) coloro che abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie nazionali o d'istituto antecedenti al 1993 per il conferimento delle supplenze, un punteggio non inferiore a quello previsto dall'articolo 272, comma 12, del testo unico, o dalle relative ordinanze ministeriali, e superino gli esami di una sessione riservata, consistenti in una prova orale volta all'accertamento delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere».

4.5

BEVILACQUA, MARRI, SERVELLO, CAMPUS, BONATESTA,
COZZOLINO, MONTELEONE, MEDURI, CASTELLANI Carla,
DEMASI, BRIENZA, COSTA

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «graduatorie nazionali», aggiungere le altre: «o di istituto antecedenti al 1993».

4.6

BRIENZA, FAUSTI, NAPOLI Roberto, NAVA, BOSI, BEVILACQUA, TAROLLI

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «graduatorie nazionali» inserire le seguenti: «o di istituto antecedenti al 1993».

4.7

LORENZI

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «graduatorie nazionali» inserire le seguenti: «o di istituto».

4.8

VELTRI

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «graduatorie nazionali» inserire le seguenti: «o di istituto».

4.9

TONIOLLI

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «testo unico» inserire le seguenti: «o dalle relative ordinanze ministeriali».

4.10

VELTRI

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «testo unico», inserire le seguenti: «o dalle relative ordinanze ministeriali».

4.11

BRIENZA, FAUSTI, NAPOLI Roberto, NAVA, BOSI, BEVILACQUA, TAROLLI

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «testo unico», inserire le seguenti: «o dalle relative ordinanze ministeriali».

4.12

LORENZI

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «testo unico», inserire le seguenti: «o dalle relative ordinanze ministeriali».

4.13

TONIOLLI

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «superino gli esami di una sessione riservata, consistenti in una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità didattiche relative agli insegnamenti da svolgere», con le seguenti: «abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle Accademie statali, pareggiate o legalmente riconosciute e nei conservatori di musica o negli istituti musicali pareggiati per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1988-89 e la data di entrata in vigore della presente legge. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti ai posti di ruolo».

4.14

DI BENEDETTO

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «della preparazione culturale e del possesso».

4.15

VELTRI

Al comma 4, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «della preparazione culturale e del possesso».

4.16

TONIOLLI

Al comma 4, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «della preparazione culturale e del possesso».

4.17

LORENZI

Al comma 5 sostituire il primo periodo con il seguente: «Alla inclusione di cui al comma 4, lettera c), sono ammessi, inoltre, i docenti sprovvisti dell'idoneità di cui all'articolo 272, comma 12, del testo unico, che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle accademie statali parreggiate o legalmente riconosciute e nei conservatori di musica o negli istituti musicali parreggiati per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1988-89 e la data di entrata in vigore della presente legge e che superino gli esami di una sessione riservata, consistenti in una prova orale volta all'accertamento della preparazione sulle problematiche e sulle metodologie didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere».

4.18

DI BENEDETTO

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «almeno 360 giorni nel periodo compreso tra», sostituire le parole: «l'anno scolastico 1989-90 e l'anno scolastico 1996-97, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994-95, 1995-96 e 1996-97», con le parole: «gli anni solari 1989-1997, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni solari 1994, 1995, 1996 e 1997».

4.19

MONTELEONE

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «anno scolastico 1996-97» con le altre: «anno scolastico 1997-98» e aggiungere dopo le parole: «1996-97» le seguenti: «1997-98».

4.20

IL RELATORE

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «anno scolastico 1996-97» con le altre: «anno scolastico 1997-98» e aggiungere dopo le parole: «1996-97» le seguenti: «1997-98».

4.21

VELTRI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «e l'anno scolastico 1996-97» con le altre: «e l'anno scolastico 1997-98» e aggiungere dopo le parole: «1996-97» le seguenti: «1997-98».

4.22

BRIENZA, BEVILACQUA, TAROLLI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «e l'anno scolastico 1996-97» con le altre: «e l'anno scolastico 1997-98» e dopo le parole: «1996-97» aggiungere le seguenti: «1997-98».

4.23

TONIOLLI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «anno scolastico 1996-97» con il seguente: «anno scolastico 1997-98» e aggiungere dopo le parole: «1996-97» le seguenti parole: «1997-98».

4.25

BEVILACQUA, MARRI, SERVELLO, CAMPUS, MEDURI, COZZOLINO, MONTELEONE, BONATESTA, CASTELLANI Carla, DEMASI, BRIENZA, COSTA

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. All'inclusione nelle graduatorie permanenti si provvede secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 4».

4.201

IL GOVERNO

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nelle successive integrazioni, tra i titoli previsti ai fini predetti sono considerati anche i titoli artistici».

4.26

DI BENEDETTO

Al comma 6, dopo le parole: «titoli artistici» inserire le seguenti: «valutati secondo nuova apposita tabella».

4.27

VELTRI

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «titoli artistici» aggiungere le seguenti: «valutati secondo nuova apposita tabella».

4.28

TONIOLLI

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: «valutati secondo nuova apposita tabella».

4.29

LORENZI

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: «volutati secondo nuova apposita tabella».

4.30 BEVILACQUA, MARRI, CAMPUS, SERVELLO, MEDURI, MONTELEONE, BONATESTA, COZZOLINO, CASTELLANI Carla, DEMASI, BRIENZA, COSTA

Sopprimere i commi 7, 8, 9, 10 e 11.

4.31 IL RELATORE

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. All'articolo 165, comma 1, del testo unico, è aggiunto il seguente periodo: "È inoltre compreso l'insegnamento facoltativo dello strumento musicale in almeno un corso per distretto scolastico".

11-ter. Gli attuali corsi sperimentali ad indirizzo musicale sono inseriti in ordinamento. La nuova classe di concorso, la tipologia delle aree degli strumenti musicali insegnati, i programmi, gli orari, le prove d'esame sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNPI.

11-quater. In prima applicazione, il personale precario con almeno 360 giorni di servizio specifico ed in possesso di una abilitazione viene assunto a tempo indeterminato secondo la graduatoria per soli titoli appositamente stilata entro 90 giorni dalla istituzione della nuova classe di concorso. Il personale con almeno 360 giorni di servizio, ma non in possesso di una abilitazione è ammesso alla sessione riservata di abilitazione di cui all'articolo 2, comma 5, della presente legge».

4.32 BATTAFARANO, LORETO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Supplenze)

1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere mediante il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.

2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e

fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.

3. In tutti gli altri casi si provvede con supplenze temporanee.

4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in ogni caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo.

5. Con proprio decreto da adottarsi secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai seguenti commi.

6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 4, della presente legge.

7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti.

8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 4, della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto, nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta è attribuita limitatamente alle classi di concorso nella cui graduatoria permanente si è inseriti.

9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere, hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera.

10. Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime.

11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Per il conferimento delle supplenze al personale della terza qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 della *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1995 si utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del testo unico.

12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì al personale docente ed ATA delle Accademie e dei Conservatori.

13. Restano ferme, per quanto riguarda il Conservatorio di musica di Bolzano, le norme particolari in materia di conferimento delle supplenze adottate in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico».

4.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. I docenti non abilitati iscritti nelle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, nei Conservatori di musica e negli Istituti musicali parreggiati, possessori del titolo di dottore di ricerca sono ammessi alle sessioni riservate di cui all'articolo 2, comma 5, ed all'articolo 4, comma 4, lettera c), per ciascuna delle materie per le quali i docenti stessi sono ammessi, in base al diploma di laurea o altri titoli posseduti, all'iscrizione in graduatoria».

4.0.2

RONCONI

Invito i presentatori ad illustrarli.

BISCARDI, *relatore*. Signora Presidente, con la norma proposta dall'emendamento 4.1 si propone di accogliere molte richieste dei docenti e di tutti coloro che si trovano nelle graduatorie, docenti delle scuole elementari, medie e materne, i capi d'istituto eccetera, per cui credo non vi sia necessità di aggiungere molte parole.

L'emendamento 4.3 accoglie alcune esigenze dei docenti dei Conservatori e viene incontro ad alcune esigenze che sono degne di essere accolte.

Do quindi per illustrati gli emendamenti 4.20, 4.31 e, avendone già parlato, 4.0.1.

PERA. Signora Presidente, diamo per illustrati gli emendamenti 4.100, 4.101 e 4.102.

MASINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signora Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti 4.200 e 4.201, valgono le motivazioni già illustrate per analoghi emendamenti e che quindi non intendo ripetere.

DI BENEDETTO. Signora Presidente, gli emendamenti 4.2, 4.14, 4.18 e 4.26 si intendono illustrati.

MELE. Signora Presidente, anche l'emendamento 4.4 è da intendersi illustrato.

BEVILACQUA. Diamo per illustrati gli emendamenti 4.5, 4.22, 4.25 e 4.30.

PRESIDENTE. Si intende che i senatori Brienza, Veltri e Lorenzi abbiano rinunciato all'illustrazione dei propri emendamenti.

TONIOLLI. Do per illustrati gli emendamenti 4.9, 4.13, 4.16, 4.23 e 4.28.

MONTELEONE. Signora Presidente, l'emendamento 4.19, che ho riproposto all'articolo 8, quello che riguarda gli insegnanti di sostegno, ha il chiaro intento di restituire al disposto normativo un giusto criterio di equità, carente nel testo licenziato in Commissione.

Il voler sostituire al concetto di anno scolastico quello di anno solare rappresenta a mio avviso il modo più corretto d'interpretare negli anni, già segnalati, questa sanatoria, riconoscendo quelle situazioni di precariato; e sono tante, come ha denunciato lo stesso Coordinamento nazionale dei precari.

Se il parere del relatore e del Governo sull'emendamento sarà negativo, trattandosi di un dato così rilevante, desidererei che si desse una spiegazione non solo di carattere tecnico del perchè si è contrari e non limitarsi al solito generico indecifrabile «no». Non credo basti la precisazione che l'anno solare e l'anno scolastico non coincidono, questo lo sappiamo.

La questione infatti sta proprio qui e non è questione da poco. So che è stata sollevata non soltanto in Commissione ed è stata oggetto di discussione. È quindi stata data una valutazione che attiene al potere decisionale, alla responsabilità del Governo che sollecito affinché trovi il modo per risolverlo nel contesto di un provvedimento definito dal relatore, tra le altre considerazioni, come «un'ampia soluzione ponte a salvaguardia dei diritti di tutti».

Tradire le attese di tante persone significa mortificare le aspettative e sentirsi esclusi dal poter percorrere questo lungo ponte il cui tragitto è volutamente segnato.

BATTAFARANO. Signora Presidente, do per illustrato l'emendamento 4.32.

RONCONI. Anche io, signora Presidente, do per illustrato l'emendamento 4.0.2.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BISCARDI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 4.100 perchè naturalmente discorda dall'emendamento 4.200, presentato dal Governo, per il quale esprimo parere favorevole.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.2, 4.101 e 4.102. Esprimo, invece, parere favorevole sull'emendamento 4.4, identico all'emendamento 4.3 da me presentato.

Esprimo, poi, parere contrario sugli emendamenti 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16 e 4.17, che peraltro saranno preclusi dall'approvazione dell'emendamento 4.200, presentato dal Governo. Esprimo, altresì, parere contrario sull'emendamento 4.18.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.19, presentato dal senatore Monteleone, non possiamo distinguere tra anno scolastico e anno solare; tuttavia il contenuto di tale emendamento è recuperato dall'emendamento 4.20, da me presentato, che include anche l'anno scolastico 1997-1998. Quindi, in questo senso, invito il senatore Monteleone a ritirare l'emendamento 4.19.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4.21, 4.22, 4.23 e 4.25, perchè sostanzialmente identici all'emendamento 4.20.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.201, presentato dal Governo; esprimo, invece, parere contrario sugli emendamenti 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 e 4.30, anche perchè vi è un'ovvia preclusione da parte di quello governativo.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.32, ricordo ai presentatori che il Governo si accinge a risolvere il problema in via amministrativa o in via legislativa; pertanto, se i presentatori di tale emendamento riterranno opportuno presentare un ordine del giorno, preannuncio che su di esso esprimerò parere favorevole.

Esprimo, infine, parere contrario sull'emendamento 4.0.2.

MASINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.100, sul quale la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.100, presentato dal senatore Pera.

I senatori favorevoli voteranno sì, i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	149
Senatori votanti	148
Maggioranza	75
Favorevoli	22
Contrari	126

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 932, 365, 950 e 1427, delle mozioni nn. 116, 196, 200, 201, 211, 227, 228, 229 e 230 e della petizione n. 198

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.200, presentato dal Governo.

È approvato.

A seguito della precedente votazione sono assorbiti gli emendamenti 4.101, 4.3, 4.4, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 e 4.13, mentre sono preclusi gli emendamenti 4.2, 4.102, 4.5, 4.6, 4.7, 4.14, 4.15, 4.16 e 4.17.

Stante l'assenza del senatore Di Benedetto, l'emendamento 4.18 è decaduto.

Chiedo al senatore Monteleone se accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 4.19.

MONTELEONE. Signora Presidente, vorrei ringraziare il relatore per l'attenzione mostrata nei confronti della mia proposta. Ho tuttavia la sensazione che pur avendo la concessione di un anno in più per cumulare i 180 giorni un intento inclusivo, nel complesso si determinerà per molte persone un effetto restrittivo e penalizzante. Se si vuole perseguire l'equità in riferimento agli anni precedenti lo si deve fare anche per gli anni successivi. Non posso pertanto accogliere l'invito a ritirare l'emendamento e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Monteleone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.19, presentato dal senatore Monteleone.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	158
Senatori votanti	157
Maggioranza	79
Favorevoli	28
Contrari	128
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 932, 365, 950 e 1427, delle mozioni nn. 116, 196, 200, 201, 211, 227, 228, 229 e 230 e della petizione n. 198

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.20, presentato dal relatore, identico agli emendamenti 4.21, presentato dal senatore Veltri, 4.22, presentato dal senatore Brienza e da altri senatori, 4.23, presentato dal senatore Toniolli, 4.25, presentato dal senatore Bevilacqua e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.201, presentato dal Governo.

È approvato.

A seguito della precedente votazione sono preclusi gli emendamenti 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 e 4.30.

Metto ai voti l'emendamento 4.31, presentato dal relatore.

È approvato.

Chiedo ai presentatori dell'emendamento 4.32 se accolgono l'invito a trasformarlo in un ordine del giorno.

BATTAFARANO. Signora Presidente, accolgo l'invito a trasformare l'emendamento 4.32 nel seguente ordine del giorno concernente gli insegnanti di strumenti musicali:

«Il Senato

impegna il Governo ad inserire l'insegnamento facoltativo dello strumento musicale in almeno un corso per distretto scolastico».

11-ter. Gli attuali corsi sperimentali ad indirizzo musicale sono inseriti in ordinamento. La nuova classe di concorso, la tipologia delle aree degli strumenti musicali insegnati, i programmi, gli orari, le prove d'esame sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNPI.

11-quater. In prima applicazione, il personale precario con almeno 360 giorni di servizio specifico ed in possesso di una abilitazione viene assunto a tempo indeterminato secondo la graduatoria per soli titoli appositamente stilata entro 90 giorni dalla istituzione della nuova classe di concorso. Il personale con almeno 360 giorni di servizio, ma non in possesso di una abilitazione è ammesso alla sessione riservata di abilitazione di cui all'articolo 2, comma 5, della presente legge».

9.932.151

BATTAFARANO, LORETO, TURINI, BORTOLOTTO

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno.

BISCARDI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

MASINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno non verrà dunque posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.2, sul quale la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante proce-

dimento elettronico, dell'emendamento 4.0.2, presentato dal senatore Ronconi.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	152
Senatori votanti	151
Maggioranza	66
Favorevoli	17
Contrari	129
Astenuti	5

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 932, 365, 950 e 1427, delle mozioni nn. 116, 196, 200, 201, 211, 227, 228, 229 e 230 e della petizione n. 198

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

(Insegnanti tecnico-pratici e utilizzazioni presso gli enti e le associazioni di cui all'articolo 456, comma 2, del testo unico)

1. All'articolo 5 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonchè degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati.»;

b) al comma 4, primo periodo, sono soppresse le parole: «i docenti tecnico-pratici e»; al medesimo comma 4, secondo periodo, sono soppresse le parole: «i docenti tecnico-pratici o».

2. Al comma 12 dell'articolo 326 del testo unico, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai fini delle utilizzazioni di cui all'articolo 456, comma 2, ai predetti corsi di studio sono equiparate le altre iniziative di formazione sulla stessa materia promosse dall'amministrazione scolastica a livello nazionale e periferico o da enti e da associazioni professionali, previa autorizzazione dell'amministrazione medesima».

3. All'articolo 456 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale personale deve aver frequentato i corsi di studio di cui all'articolo 326, comma 12.»;

b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando il predetto limite massimo di durata, le utilizzazioni di cui al comma 2, disposte nell'ambito di specifici progetti finalizzati all'inserimento o reinserimento nella comunità scolastica, possono avere durata triennale al fine di assicurare la continuità dell'azione educativa».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera a), nel capoverso 1-bis richiamato, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

5.1

ASCIUTTI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 4, primo periodo, sono soppresse le parole: «i docenti tecnico-pratici e».

5.2

ASCIUTTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 456 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale personale deve aver frequentato i corsi di studio di cui all'articolo 326, comma 12»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Al fine di garantire continuità e funzionalità all'attività avviata, salvo revoca da parte del Ministero della pubblica istruzione e salvo rinuncia da parte dell'ufficio presso cui l'assegnazione è disposta o rinuncia degli interessati, le utilizzazioni di cui al comma 4 sono rinnovabili, senza alcun limite temporale, su richiesta motivata del predetto ufficio»;

c) alla fine del comma 6 è aggiunto il seguente periodo: «Fermo restando il predetto limite di durata, le utilizzazioni di cui al comma 3,

disposte nell'ambito di specifici progetti finalizzati all'inserimento o reperimento nella comunità scolastica, possono avere durata triennale al fine di assicurare la continuità dell'azione educativa”;

d) il comma 11 è sostituito dal seguente:

“11. Il personale comandato o utilizzato sulla base delle disposizioni sostituite dal presente articolo è restituito ai compiti di istituto in caso di rinuncia”;

e) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

“11-bis. Al personale della scuola, utilizzato presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione scolastica, che non percepisca il fondo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), dell'articolo 71 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola (fondo d'istituto), è corrisposto il fondo nazionale previsto dall'articolo 6 della circolare del Gabinetto del Ministero della pubblica istruzione del 24 marzo 1997, n. 213”».

5.3

FOLLONI, RONCONI

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 3, è aggiunto il seguente periodo: “Al fine di garantire continuità all'attività avviata, salvo rinuncia da parte dell'ufficio presso cui l'assegnazione è disposta o rinuncia degli interessati, le utilizzazioni sono rinnovabili senza limite temporale su richiesta motivata del predetto ufficio”».

5.4

BRIGNONE

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:

«a-bis) al comma 3, è aggiunto il seguente periodo: “Al personale della scuola utilizzato presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione scolastica, che non percepisca il fondo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) dell'articolo 71 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola (fondo d'istituto), è corrisposto il fondo nazionale previsto dall'articolo 6, della circolare del Gabinetto del Ministero della pubblica istruzione del 24 marzo 1997, n. 213”».

5.5

BRIGNONE

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 3, è aggiunto il seguente periodo: “Il personale della scuola, utilizzato presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione scolastica, assume funzioni di specifica collaborazione con il personale ispettivo-tecnico in compiti di studio, ricerca e proposte nell'interazione fra scuole ed enti operanti sul territorio, nella prospettiva della costituzione dei nuclei territoriali”».

5.6

BRIGNONE

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 3, è aggiunto il seguente periodo: “Al termine di ogni triennio e, comunque, alla cessazione del periodo di utilizzo presso gli uffici centrali e periferici dell’amministrazione scolastica, il responsabile dell’ufficio redige una articolata e documentata relazione sulle attività svolte ed esprime motivato parere sui risultati dell’attività stessa”».

5.7

BRIGNONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le utilizzazioni di cui al comma 4 dell’articolo 456 del testo unico sono rinnovabili senza alcun limite temporale su richiesta motivata dell’ufficio».

5.8

BRIGNONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È consentito il passaggio dal comparto scuola a quello amministrativo, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 dicembre 1995, n. 382, dei docenti utilizzati presso i provveditorati agli studi ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza ministeriale n. 94 del 1993, con salvaguardia del livello retributivo raggiunto nella scuola e della progressione di carriera».

5.9

BRIGNONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

ASCIUTTI. Signora Presidente, ho presentato gli emendamenti 5.1 e 5.2, collegati tra loro, per illustrare un problema che riguarda i docenti tecnico-pratici. La mia preoccupazione in generale è che si possa aumentare la conflittualità tra insegnanti teorici ed insegnanti tecnico-pratici. Infatti, la loro copresenza pone grandi problemi. Attribuire una parte di punteggio agli insegnanti tecnico-pratici per quanto riguarda il laboratorio significa in poche parole dire all’insegnante di teoria che è automaticamente escluso, oppure che si deve adeguare. Non voglio entrare nel merito della primaria tra gli uni e gli altri, però certo il problema esiste.

Ho presentato gli emendamenti esclusivamente per porre il problema, non tanto per risolvere in questa sede una questione annosa, che riguarda figure significative come gli insegnanti tecnico-pratici. Proprio per questo ritiro gli emendamenti 5.1 e 5.2.

RONCONI. Signora Presidente, diamo per illustrato l’emendamento 5.3.

* BRIGNONE. Signora Presidente, intendo illustrare brevemente tutti gli emendamenti da me presentati all'articolo 5. Attualmente non esistono figure professionali intermedie tra l'amministrazione e la docenza. Io ritengo che gli utilizzati presso gli uffici periferici della Pubblica istruzione spesso ricoprono questo ruolo, interessandosi di questioni essenziali, quali ad esempio l'istituzione di corsi di aggiornamento per i docenti e il recupero e l'inserimento dei portatori di *handicap* nella scuola. Pertanto gli emendamenti da me presentati sono volti alla valorizzazione di queste professionalità non ancora riconosciute.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BISCARDI, *relatore*. Signora Presidente, su tutti gli emendamenti non ritirati il mio parere è contrario, per la motivazione che ora darò, tranne che per l'emendamento 5.7, sul quale intendo esprimere parere comunque contrario, però con la richiesta di trasformazione in ordine del giorno. Il motivo comune della contrarietà a tutti gli emendamenti riguarda la rinnovabilità *de facto* delle utilizzazioni. Ritengo infatti che le utilizzazioni siano certamente un fatto necessario, ma che ci debba essere sempre un limite temporale; anche perchè i docenti sarebbero assorbiti in funzioni amministrative, mentre l'interrelazione con l'esperienza scolastica deve essere sempre riproposta, anche per le necessità della scuola e per l'evoluzione della professionalità.

Quindi, riassumendo, sono contrario a tutti gli emendamenti, mentre chiedo al senatore Brignone di trasformare l'emendamento 5.7 in ordine del giorno.

MASINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Ricordo che gli emendamenti 5.1 e 5.2, presentati dal senatore Ascutti, sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.3, sul quale la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.3, presentato dai senatori Folloni e Ronconi.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	152
Senatori votanti	151
Maggioranza	76
Favorevoli	25
Contrari	126

Il Senato non approva.

CAPONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPONI. Signora Presidente, a causa di un errore tecnico risulta che nella precedente votazione il senatore Bergonzi ha votato a favore dell'emendamento. Il voto era invece da intendersi come contrario.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 932, 365, 950 e 1427, delle mozioni nn. 116, 196, 200, 201, 211, 227, 228, 229 e 230 e della petizione n. 198

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.4, sul quale la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.4, presentato dal senatore Brignone.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	153
Senatori votanti	152
Maggioranza	77
Favorevoli	19
Contrari	127
Astenuti	6

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 932, 365, 950 e 1427, delle mozioni nn. 116, 196, 200, 201, 211, 227, 228, 229 e 230 e della petizione n. 198

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.5, sul quale la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

BRIGNONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BRIGNONE. Signora Presidente, dichiaro il mio voto favorevole. Mi pare che questa categoria di docenti utilizzati sia penalizzata rispetto ai docenti insegnanti nelle varie scuole e quindi il fondo di istituto deve essere riconosciuto anche a queste categorie di lavoratori.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.5, presentato dal senatore Brignone.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	144
Senatori votanti	143
Maggioranza	72
Favorevoli	18
Contrari	125

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 932, 365, 950 e 1427, delle mozioni nn. 116, 196, 200, 201, 211, 227, 228, 229 e 230 e della petizione n. 198

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.6, presentato dal senatore Brignone.

Non è approvato.

Sull'emendamento 5.7, senatore Brignone, c'è l'invito del relatore a trasformarlo in un ordine del giorno.

BRIGNONE. Signora Presidente, sinceramente, piuttosto che vederlo bocciato come tutti gli altri emendamenti, accetto di trasformarlo nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato

impegna il Ministro della pubblica istruzione, al termine di ogni triennio e, comunque, alla cessazione del periodo di utilizzo presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione scolastica, e chiedere al responsabile dell'ufficio una articolata e documentata relazione sulle attività svolte e un motivato parere sui risultati dell'attività stessa».

9.932.160

BRIGNONE, MARRI, BEVILACQUA

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale ordine del giorno.

BISCARDI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

MASINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Pertanto non si procederà alla votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.8, sul quale la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.8, presentato dal senatore Brignone.

I senatore favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Aggiungiamo il voto del senatore Forcieri, la cui scheda non funziona.

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	149
Senatori votanti	148
Maggioranza	65
Favorevoli	21
Contrari	127

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 932, 365, 950 e 1427, delle mozioni nn. 116, 196, 200, 201, 211, 227, 228, 229 e 230 e della petizione n. 198

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.9, sul quale la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.9, presentato dal senatore Brignone.

I senatore favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	152
Senatori votanti	151
Maggioranza	76
Favorevoli	23
Contrari	128

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 932, 365, 950 e 1427, delle mozioni nn. 116, 196, 200, 201, 211, 227, 228, 229 e 230 e della petizione n. 198

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

(Personale amministrativo, tecnico e ausiliario - ATA)

1. L'articolo 551 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 551. - (Accesso al ruolo dei responsabili amministrativi). - 1. L'accesso al ruolo dei responsabili amministrativi ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e attingendo alla graduatoria permanente di cui all'articolo 553.

2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

4. I posti disponibili e vacanti per l'accesso ai ruoli di responsabili amministrativi, detratto il contingente da destinare ai corrispondenti concorsi riservati per il passaggio alla qualifica funzionale superiore di cui al comma 1 dell'articolo 557, sono ripartiti, nella misura del 50 per cento, tra il concorso per titoli ed esami e la graduatoria permanente».

2. All'articolo 552 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima del comma 1, sono premessi i seguenti:

«01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti con frequenza triennale, subordinatamente alla disponibilità di posti.

02. All'indizione dei concorsi si provvede con bando unico emanato dal Ministero della pubblica istruzione.

03. Spetta agli uffici dell'amministrazione scolastica periferica determinare con loro decreti, all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero dei posti da conferire all'inizio di ciascun anno scolastico ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie compilate a seguito dell'espletamento dei concorsi indetti. Rimane ferma la competenza degli stessi uffici dell'amministrazione scolastica periferica riguardo a tutti gli adempimenti attinenti allo svolgimento delle procedure dei concorsi medesimi, nonché riguardo all'approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed attività conseguenti.»;

b) è aggiunto in fine il seguente comma:

«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. I relativi concorsi sono indetti dal Ministero della pubblica istruzione e svolti a livello regionale o interregionale, affidandone l'or-

ganizzazione ad un ufficio dell'amministrazione scolastica periferica. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti contratti di assunzione a tempo indeterminato sono stipulati dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico della provincia nella quale ha sede l'Accademia o il Conservatorio di assegnazione».

3. La validità delle graduatorie del concorso per titoli ed esami a posti di coordinatore amministrativo della scuola, indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 14 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85, 4ª serie speciale, del 26 ottobre 1993, così come previsto dal comma 1 dell'articolo 552 del testo unico, è estesa fino all'anno scolastico 1997-1998.

4. L'articolo 553 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 553. - (*Graduatorie permanenti*). - 1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli dei responsabili amministrativi sono trasformate in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 551, comma 4.

2. L'integrazione è effettuata d'ufficio mediante l'automatico inserimento, in coda alla graduatoria, dello scaglione di aspiranti i quali, per la stessa provincia, abbiano superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami, sulla base del punteggio riportato nella graduatoria concorsuale. Dopo il predetto scaglione, è inserito quello di coloro che abbiano chiesto il trasferimento dalle corrispondenti graduatorie permanenti di altra provincia. Tale trasferimento è consentito per una sola provincia e gli aspiranti sono inclusi con il punteggio della graduatoria di provenienza, eventualmente aggiornato secondo quanto previsto al comma 3.

3. Contemporaneamente all'integrazione di cui al comma 2, è effettuato, con riguardo a quanti siano già compresi nella graduatoria permanente e nell'ambito di ogni singolo scaglione, l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria unicamente mediante valutazione di nuovi titoli relativi al servizio prestato nelle scuole statali.

4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.

5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

7. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti del personale di cui al comma 6, le graduatorie concorsuali previste dall'articolo 552, comma 5-bis, sono ripartite in graduatorie provinciali. A tal fine

nella domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami gli aspiranti devono indicare la provincia nella cui graduatoria intendono essere inclusi».

5. L'indizione, lo svolgimento dei concorsi e le conseguenti assunzioni per l'accesso alla terza qualifica (ex quarta qualifica) del personale ATA delle Accademie e dei Conservatori avvengono con le modalità di cui al comma 5-bis dell'articolo 552 del testo unico, inserito dalla lettera b) del comma 2 del presente articolo.

6. Il personale ATA del Conservatorio di musica di Trento è a carico della provincia di Trento.

7. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 553 del testo unico, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, l'inclusione, in coda, dei nuovi aspiranti è effettuata a domanda. Hanno titolo all'inclusione, nell'ordine:

a) gli aspiranti che chiedano il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia;

b) coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;

c) coloro che abbiano superato le prove di un analogo precedente concorso per titoli ed esami e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

8. Il personale di cui alla lettera a) del comma 7 è incluso con il punteggio della graduatoria di provenienza. Il personale di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 7 è incluso con il punteggio spettantegli sulla base dei titoli professionali e relativi al servizio prestato nelle scuole statali.

9. È consentita la richiesta di trasferimento o inserimento nella graduatoria permanente di una sola provincia.

10. L'articolo 557 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 557. - (*Concorsi riservati*). - 1. Una quota del 30 per cento e, rispettivamente, del 40 per cento dei posti disponibili annualmente nelle dotazioni della seconda e terza qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro, pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1995, è conferita agli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori, che siano inseriti in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili previo conseguimento di una idoneità in appositi concorsi riservati.

2. Ai concorsi riservati di cui al comma 1 possono partecipare gli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori anche se privi del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla qualifica cui aspirano, purchè in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica di appartenenza e di una anzianità di almeno cinque anni di servizio di ruolo o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica cui accedono, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 556, comma 4, per particolari attività tecniche o specialistiche.

3. I concorsi riservati per la seconda qualifica sono per esami. Gli esami consistono nelle due prove scritte e nel colloquio previsti dall'articolo 552 per i concorsi pubblici.

4. Il concorso riservato per la terza qualifica è per titoli, integrato da una o più prove pratiche attinenti alle mansioni proprie del profilo professionale e del ruolo per cui il concorso viene indetto.

5. L'integrazione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 avviene mediante l'inserimento, in coda alla graduatoria, dei nuovi aspiranti risultati idonei nei concorsi riservati.

6. I concorsi riservati sono banditi dagli uffici dell'amministrazione scolastica periferica sulla base di una ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, con periodicità quadriennale ovvero in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti di cui al comma 1».

11. Le graduatorie dei concorsi riservati vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasformate nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 557 del testo unico, come sostituito dal comma 10 del presente articolo.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 3.

6.500

IL RELATORE

Al comma 4, capoverso 1, sopprimere le parole: «periodicamente integrabili».

6.200

IL GOVERNO

All'emendamento 6.201, dopo le parole: «integrate con l'inserimento» inserire le seguenti: «in coda alle graduatorie della provincia prescelta».

6.201/1

BRIGNONE

All'emendamento 6.201, sopprimere il secondo periodo del capoverso 2.

6.201/2

BRIGNONE

All'emendamento 6.201, sopprimere il capoverso 3.

6.201/3

BRIGNONE

Al comma 4, sostituire i capoversi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento di coloro che hanno superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami e di quelli che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.

3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 4».

6.201

IL GOVERNO

Al comma 4, capoverso 7, sopprimere il secondo periodo.

6.202

IL GOVERNO

Al comma 6, aggiungere il seguente periodo: «Il personale interessato, può, nei primi due anni di applicazione, richiedere il trasferimento in altra provincia. La norma è estesa anche al personale in servizio nelle altre istituzioni scolastiche della provincia di Trento».

6.1

ASCIUTTI

Al comma 6, aggiungere il seguente periodo: «Il personale interessato può, nei primi due anni di applicazione, richiedere il trasferimento in altra provincia. La norma è estesa anche al personale in servizio nelle altre istituzioni della provincia di Trento».

6.2

BRIENZA, FAUSTI, NAPOLI Roberto, NAVA, BOSI, TAROLLI

All'emendamento 6.203, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) è consentita la richiesta di trasferimento o inserimento nella graduatoria permanente di una sola provincia».

6.203/1

BRIGNONE

All'emendamento 6.203, sopprimere il comma 8.

6.203/2

BRIGNONE

I commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«7. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 553 del testo unico, come sostituito dal comma 4 del presente

articolo, hanno titolo all'inclusione oltre al personale che chiede il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:

a) coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;

b) coloro che abbiano superato le prove di un analogo precedente concorso per titoli ed esami e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

8. Il regolamento di cui all'articolo 1, comma 4, stabilisce anche le modalità della prima integrazione delle graduatorie permanenti».

6.203

IL GOVERNO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito nelle graduatorie del concorso per soli titoli in due province, ferma restando tale collocazione, indica una delle due province ai fini dell'assunzione come supplente».

6.3

IL RELATORE

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al personale che è stato ammesso con riserva alla partecipazione alla sessione riservata di abilitazione all'insegnamento indetta con le ordinanze ministeriali nn. 394, 395 e 396 del 1989-90 e che ha superato le relative prove di esame va riconosciuto il titolo di abilitazione conseguito con decorrenza dalla data di approvazione della presente legge».

6.4

BRIENZA, TAROLLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

BISCARDI, *relatore*. In relazione all'emendamento 6.500, il contenuto del comma 3 dell'articolo 6 è già previsto nel provvedimento collegato alla finanziaria del 1998.

L'emendamento 6.3, invece, si illustra da sè.

Presidenza dei vice presidente FISICHELLA

MASINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ribadisco quanto già spiegato per analoghi precedenti emendamenti che insi-
stevano su articoli precedenti.

BRIGNONE. Constatata la scarsissima attenzione dell'Aula al merito degli emendamenti e anche la totale impermeabilità del relatore e del Governo a quelli che sono gli interessi dei lavoratori della scuola, che io ho ritenuto di esprimere costruttivamente e non certo per ostruzionismo, do tutti gli emendamenti per illustrati.

ASCIUTTI. Do per illustrato l'emendamento 6. 1.

TAROLLI. Ribadisco che faccio miei tutti gli emendamenti presentati dal senatore Brienza.

L'emendamento 6.2 consente a coloro che hanno la sede di servizio in provincia di Trento, e che nei trasferimenti dallo Stato alla provincia vanno sempre in soprannumero negli enti presso i quali optano quando non intendono restare alle dipendenze della provincia autonoma di Trento, di potersi trasferire in altre provincie rimanendo sempre incardinati nel ruolo originario. Cosa che non avverrebbe nel caso in cui venissero assegnati, invece, in soprannumero, come sempre succede quando non accettano di rientrare alle dipendenze della provincia autonoma di Trento.

L'emendamento 6.4 propone di porre fine al contenzioso infinito di coloro che, pur avendo superato le prove delle abilitazioni indette con le ordinanze ministeriali nn. 394, 395 e 396 del 1989-1990, sono ancora in sospenso perchè sono stati ammessi a queste abilitazioni con riserva. Con la proposta che noi facciamo tendiamo, invece, a cancellare questo contenzioso infinito e a riportare un minimo di certezza e di normazione rispetto ad una vicenda che ormai da troppo tempo merita di essere risolta.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BISCARDI, *relatore*. Esprimo ovviamente parere favorevole all'emendamento 6.500 e all'emendamento 6.200. Esprimo parere contrario agli emendamenti 6.201/1, 6.201/2, 6.201/3. Esprimo parere favorevole agli emendamenti 6.201, 6.202, 6.203 e 6.3, mentre esprimo parere contrario agli emendamenti 6.1, 6.2, 6.203/1, 6.203/2.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.4, inviterei al ritiro perchè la materia è abbinata all'emendamento 11.10, presentato dai senatori Monticone e Rescaglio, con una proposta di riscrittura da parte del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Tarolli, ha ascoltato la proposta del relatore in relazione all'emendamento 6.4?

TAROLLI. Sì, signor Presidente, quindi lo ritiro e appongo la mia firma all'emendamento 11.10.

MASINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, il mio parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.500, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.200, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.201/1, presentato dal senatore Brignone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.201/2, presentato dal senatore Brignone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.201/3, presentato dal senatore Brignone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.201, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.202, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1, identico all'emendamento 6.2, sui quali la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.1, presentato dal senatore Asciutti, identico all'emendamento 6.2, presentato dal senatore Brienza e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	151
Senatori votanti	150
Maggioranza	76
Favorevoli	20
Contrari	128
Astenuti	2

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 932, 365, 950 e 1427, delle mozioni nn. 116, 196, 200, 201, 211, 227, 228, 229 e 230 e della petizione n. 198

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.203/1, presentato dal senatore Brignone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.203/2, presentato dal senatore Brignone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.203, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 6.4 è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

(Personale ATA non di ruolo)

1. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, di cui rispettivamente agli articoli 581 e 582 del testo unico, si utilizzano:

a) relativamente al personale della seconda qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro, pubblicato nel

supplemento ordinario n. 109 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1995, la graduatoria permanente di cui all'articolo 553 del testo unico, come sostituito dall'articolo 6, comma 4, della presente legge;

b) relativamente al personale della terza qualifica di cui all'articolo 51 del citato contratto collettivo, le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del testo unico.

2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, sono soppresse le graduatorie provinciali permanenti relative al personale di cui al medesimo comma, previste dall'articolo 581, comma 2, del testo unico. Ai fini del conferimento delle supplenze per l'anno scolastico 1998-1999, sono utilizzate le graduatorie già prorogate dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 ottobre 1997, n. 340.

3. Le assunzioni a tempo determinato del personale della quarta qualifica, di cui all'articolo 51 del citato contratto collettivo, restano regolate dall'articolo 587 del testo unico.

4. Al comma 1 dell'articolo 581 e al comma 1 dell'articolo 582 del testo unico, le parole «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «di inizio dell'anno scolastico».

5. Le supplenze di cui al comma 1 sono conferite dagli uffici dell'amministrazione scolastica periferica sui posti che si rendono vacanti o disponibili entro la data che viene fissata annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione e dal capo di istituto sulle disponibilità che intervengono successivamente alla predetta data e fino al 31 dicembre.

6. Nel caso di esaurimento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 553 del testo unico, come sostituito dall'articolo 6, comma 4, della presente legge, ai fini di cui ai commi 1 e 5 provvede il capo di istituto il quale conferisce supplenze temporanee utilizzando le graduatorie di circolo o di istituto. Il capo di istituto provvede altresì a tutte le altre supplenze temporanee utilizzando le graduatorie di circolo o di istituto.

7. Le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto degli aspiranti a supplenze temporanee sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure, con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti, e sono definiti con l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di cui all'articolo 581, comma 5, del testo unico.

8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie di cui al comma 1 hanno diritto, nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande.

9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale ATA delle Accademie e dei Conservatori. Per l'assunzione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, le graduatorie sono ripartite in graduatorie provinciali. A tal fine nella domanda di partecipazione al concorso gli aspiranti devono indicare la provincia nella cui graduatoria intendono essere inclusi.

10. Ai fini del conferimento delle supplenze annuali al personale ATA per l'anno scolastico 1997-1998, il termine di aggiornamento delle graduatorie provinciali, di cui al comma 2 dell'articolo 581 del testo unico, è prorogato di un anno.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

7.100

IL RELATORE

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, è conseguentemente abrogato il medesimo comma 2 dell'articolo 581 del testo unico».

7.500

IL RELATORE

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

7.501

IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, non si applica al personale della scuola, per la particolarità dei compiti che sono assegnati anche al personale ausiliario e che richiedono momenti di accertamento di professionalità per la delicata mansione che sono chiamati a svolgere. Pertanto rimane in vigore la disposizione di cui all'articolo 581 del testo unico».

7.1

ASCIUTTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, non si applica al personale della scuola, per la particolarità dei compiti che sono assegnati anche al personale ausiliario e che richiedono momenti di accertamento di professionalità per la delicata mansione che sono chiamati a svolgere. Pertanto rimane in vigore la disposizione di cui all'articolo 581 del testo unico».

7.2

BRIENZA, FAUSTI, NAPOLI Roberto, NAVA, BOSI, TAROLLI

Sopprimere il comma 4.

7.3

IL RELATORE

Sopprimere il comma 10.

7.502

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-bis. I docenti assegnati ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, alle attività di esercitazioni didattiche ivi compresi gli insegnanti di scuola materna statale, presso gli istituti magistrali e presso le scuole magistrali, istituzioni soppresse con decreto interministeriale – Ministero della pubblica istruzione-Dipartimento della funzione pubblica, Ministero del tesoro – del 10 marzo, in possesso del diploma di laurea, sono ammessi a partecipare ad una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento delle discipline dell'area letterario-pedagogico-filosofica da definirsi con decreto del Ministero della pubblica istruzione con conseguente immissione nei ruoli del personale docente degli istituti di scuola secondaria superiore. Coloro i quali non sono in possesso del titolo di studio previsto per l'ammissione agli esami o che conseguano l'abilitazione stessa, sono restituiti al ruolo di provenienza».

7.4

MONTICONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

BISCARDI, *relatore*. Signor Presidente, con l'emendamento 7.100 chiedo la soppressione dell'articolo, perchè tutta la materia è regolata dall'emendamento 4.0.1 precedentemente approvato.

ASCIUTTI. Signor Presidente, nel caso in cui il Governo fosse d'accordo con il relatore sull'emendamento 7.100, e quindi sulla soppressione dell'intero articolo 7, potrei tranquillamente ritirare l'emendamento 7.1.

TAROLLI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 7.2.

MONTICONE. Do per illustrato l'emendamento 7.4.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BISCARDI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti in esame.

MASINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il mio parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.100, presentato dal relatore, soppressivo dell'articolo 7. Questo emendamento, se approvato, preclude tutti gli altri emendamenti.

È approvato.

Essendo stato soppresso l'articolo 7, decadono tutti gli altri emendamenti.

Passiamo quindi all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

(Insegnanti di sostegno)

1. Gli insegnanti specializzati in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1975, n. 970, e successive modificazioni, sono da considerare abilitati per le attività di sostegno. A tal fine viene istituita per ogni ordine e grado di scuola specifica classe di concorso.

2. Gli insegnanti specializzati che abbiano inoltre maturato 360 giorni di attività di insegnamento nel quinquennio 1992-1997 potranno accedere al concorso per soli titoli sin dall'entrata in vigore della presente legge, in graduatoria da approntare a cura delle sovrintendenze scolastiche regionali.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

Sopprimere l'articolo.

8.1

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

8.2

MELE, BRUNO GANERI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Concorso riservato per gli insegnanti di sostegno)

1. Gli insegnanti precari che hanno svolto almeno 360 giorni lavorativi nel quinquennio 1992-1997 ed hanno conseguito la specializzazione nella funzione del sostegno possono accedere ad apposito concorso riservato».

8.3

LOMBARDI SATRIANI, BORTOLOTTI, CORTIANA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Per gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e successive modificazioni, ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2, le prove sono volte ad accertare il possesso delle capacità didattiche relativamente alla integrazione scolastica degli alunni portatori di *handicap* in connessione con le discipline di competenza».

8.4 (Nuovo testo)

MONTICONE, RESCAGLIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Insegnanti di sostegno)

1. Gli insegnanti specialisti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1975, n. 970, e successive modificazioni, che abbiano maturato 360 giorni di servizio d'insegnamento su posti di sostegno nel quinquennio 1992-97, dall'entrata in vigore della presente legge saranno inseriti in un apposito elenco da approntarsi a cura degli uffici scolastici provinciali utilizzabile per le assunzioni sui posti di sostegno fino alla prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge.

2. Nell'elenco saranno inclusi nell'ordine:

a) i docenti specializzati provvisti di abilitazione o idoneità già in graduatoria del concorso a titoli;

b) i docenti trasferiti da concorso a titoli di altre province;

c) i docenti sprovvisti di abilitazione o idoneità con 360 giorni di servizio nel periodo 1992-97».

8.5

CORTIANA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Insegnanti di sostegno)

1. Gli insegnanti specializzati in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1975, n. 970, e successive modificazioni, sono da considerare abilitati per le attività di sostegno. A tal fine viene istituita, in ogni ordine e grado di scuola, una specifica classe di concorso.

2. Gli insegnanti specializzati che abbiano maturato 360 giorni di attività di insegnamento di sostegno nel quinquennio 1992-97, potranno accedere al concorso per soli titoli sin dall'entrata in vigore della presente legge, in apposita graduatoria da approntarsi a cura delle sedi competenti».

8.6

BORNACIN

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «successive modificazioni» inserire le seguenti: «ivi compresi i docenti specializzati nei corsi previsti dall'articolo 1, comma 75, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e istituiti ai sensi del decreto ministeriale 16 giugno 1997».

8.7

DE LUCA Athos

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «su posti di sostegno».

8.8

TONIOLLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle scuole o istituti secondari, per gli insegnanti di sostegno viene abolita la suddivisione in aree disciplinari».

8.9

BEVILACQUA, MARRI

Al comma 2, dopo le parole: «Gli insegnanti specializzati» aggiungere le seguenti: «di ogni ordine e grado di scuola».

8.10

FOLLONI, RONCONI, GUBERT

Al comma 2, sostituire le parole: «nel quinquennio 1992-97», con le parole: «negli anni solari 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997».

8.11

MONTELEONE

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Concorso riservato per insegnanti
di strumento)*

1. Gli insegnanti di strumento nelle sperimentazioni musicali che abbiano maturato 360 giorni di insegnamento nel quinquennio 1992-1997 possono accedere al concorso riservato per titoli ed esami appositamente bandito entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

8.0.2 BORTOLOTTO, CORTIANA, LOMBARDI SATRIANI

Invito i presentatori ad illustrarli.

BISCARDI, *relatore*. Signor Presidente, questo è uno dei punti più controversi del testo all'esame dell'Assemblea. In un primo tempo la proposta di sopprimere l'articolo, come ho detto nella mia relazione introduttiva e poi nella replica, era volta a rifiutare l'*ope legis* per gli insegnanti di sostegno, in linea con la scelta della Commissione di ritenere improponibile l'ingresso nei ruoli *ope legis*.

Tuttavia, il problema degli insegnanti di sostegno presenta una sua specificità, anche dal punto di vista sociale e dal punto di vista delle necessità della scuola, in quanto il sostegno e l'assistenza agli alunni portatori di *handicap*, anche in riferimento alla legge n. 104 per le scuole superiori, si estende in modo consistente.

Ebbene, propongo, anche in riferimento alla proposta emendativa dei senatori Monticone e Rescaglio, un nuovo emendamento sostitutivo dell'intero articolo – e quindi anche dell'emendamento 8.1 – di cui do lettura:

«Sostituire l'articolo con il seguente: 1. Gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975 n. 970 e successive modificazioni che abbiano prestato servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado per attività di sostegno per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-90 e l'anno scolastico 1997-98, di cui almeno 180 giorni negli anni scolastici 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98, sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2.

Le prove sono volte ad accertare il possesso delle capacità didattiche relativamente all'integrazione scolastica degli alunni portatori di *handicap* in connessione con le discipline di competenza.

Nelle operazioni di mobilità e di nomina di ruolo il 50 per cento dei posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado è riservato al personale in possesso del titolo di specializzazione conseguito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975 n. 970».

8.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

In questo modo gli insegnanti di sostegno per quanto riguarda le prove sono equiparati anche agli altri docenti precari e in più c'è l'attribuzione ad essi del 50 per cento dei posti disponibili.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il relatore propone che l'emendamento 8.1, che era soppressivo dell'intero articolo 8, sia sostituito con un altro testo che propone una nuova formulazione dell'intero articolo. È evidente che a questo punto si rende necessario che la 5ª Commissione permanente esprima il proprio parere al riguardo e vedo in proposito che il senatore Morando si sta già attivando in tal senso.

Mentre viene formulato questo parere noi possiamo intanto procedere all'illustrazione dei rimanenti emendamenti.

MELE. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 8.2.

LOMBARDI SATRIANI. Signor Presidente, volevo illustrare le finalità dell'emendamento 8.3, teso alla massima valorizzazione del lavoro svolto dagli insegnanti di sostegno. Questa finalità era insita anche in un emendamento da me presentato in Commissione che poi era diventato parte dell'articolo 8, avendo avuto la maggioranza dei voti.

In questo caso l'emendamento in oggetto è stato presentato da me e da altri colleghi, perchè ove fosse passata la soppressione dell'articolo, venisse valorizzata l'opera degli insegnanti di sostegno.

Ora, ho ascoltato dal relatore una diversa formulazione dell'articolo 8. Dal momento che essa comprende sia la valorizzazione, che il riconoscimento della specificità del lavoro svolto da tali insegnanti, sarei disponibile a ritirare il mio emendamento ove venisse accolta la formulazione proposta dal relatore. Ove invece questo testo non venisse approvato e venisse, invece, approvata la soppressione dell'articolo 8, intendo mantenere fermo il mio emendamento perchè almeno la specificità degli insegnanti di sostegno sia valorizzata nel testo legislativo.

Quindi, in questo momento, il mio emendamento 8.3 non è ritirato ma è mantenuto; solo dopo la votazione dell'emendamento sostitutivo o di quello soppressivo dell'articolo 8 presentato dal relatore disporrò degli elementi per valutare se mantenere o ritirare il mio emendamento.

Spero di essere stato chiaro e di avere illustrato la finalità di questo emendamento, come dell'emendamento presentato in Commissione, che intendeva costituire un gesto di attenzione e di giustizia nei confronti di una categoria che ha lavorato con una specificità che andava e va riconosciuta.

PRESIDENTE. Quindi, in sostanza, c'è un annuncio di ritiro *sub condicione*, per cui se è approvato il nuovo testo dell'articolo 8 proposto dal relatore l'emendamento 8.3 viene ritirato. Però, attenzione, se l'articolo è soppresso evidentemente cade anche l'emendamento.

LOMBARDI SATRIANI. No, se l'articolo fosse soppresso, recitando il mio emendamento «sostituire l'articolo con il seguente» è evidente che esso, proponendo di sostituire l'articolo 8, rimarrebbe. Noi dobbia-

mo prevedere più possibilità: l'articolo viene sostituito o viene soppresso o viene sostituito in quest'altra maniera.

Ci sono, pertanto, tre possibilità.

PRESIDENTE. A questo punto, quindi, vi sono due ipotesi di sostituzione dell'articolo 8, perchè anche la sua si configura come una ipotesi di sostituzione dell'articolo ove quest'ultimo fosse soppresso in base al voto sull'emendamento 8.1.

LOMBARDI SATRIANI. Sì, se fosse soppresso integralmente e non sostituito da una diversa formulazione, quale abbiamo ascoltato dal relatore.

CORTIANA. Signor Presidente, ritiro tutti gli emendamenti a mia firma.

PRESIDENTE. A me risulta un solo emendamento!

CORTIANA. Sì, però avrei una proposta da fare: la devo fare in sede di dichiarazione di voto o posso presentarla ora? Infatti, ritiro il mio emendamento, però vorrei presentare una proposta relativa alle difficoltà che vedo emergere e ai tentativi del relatore di proporre in successione un emendamento sostitutivo, arricchendolo di volta in volta. Vorrei proporre, pertanto, un accantonamento e attendere l'arrivo del Ministro della pubblica istruzione. (*Commenti della senatrice Pagano*).

PRESIDENTE. Non conosco il merito della sua proposta e, pertanto, non sono in grado di dire se può formularla adesso o in sede di dichiarazione di voto. Pertanto, scelga lei.

CORTIANA. D'accordo, signor Presidente, la farò in sede di dichiarazione di voto.

BORNACIN. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 8.6.

TONIOLLI. Gli emendamenti presentati, naturalmente, sono soggetti a quanto verrà deciso in relazione all'articolo 8 stesso.

Avevo chiesto di intervenire in merito alle affermazioni del relatore sull'articolo 8: chiedo al Presidente se mi è concesso ora o dopo che ha parlato il senatore Morando.

PRESIDENTE. Ancora una volta, non conosco il senso di ciò che lei vuol dire.

TONIOLLI. Vorrei dire che sono contrario alla soppressione dell'articolo 8. Ora, si propone da parte del relatore un 50 per cento su quanto richiesto; credo sia una buona occasione per imporre da parte dei senatori il 100 per cento, perchè per loro si tratta di una buona occasio-

ne per sancire finalmente un fondamentale principio: quello che una spesa come questa – necessaria per sistemare e normalizzare l'annosa questione del precariato e degli insegnanti di sostegno – è in conto capitale umano.

Oggi qui non vale, soprattutto rispetto a ieri, la considerazione pretestuosa e bizantina secondo cui, trattandosi di un investimento a redditività indiretta e differita nel tempo, nelle attuali condizioni del bilancio dello Stato esso deve essere rinviato a tempi migliori. Questa sarebbe una falsa interpretazione della realtà e, inoltre, ragionando in questo modo si finirebbe per perpetuare situazioni perverse e per aggravare i problemi rendendo nel tempo irreversibili quelle stesse situazioni.

Ieri in Aula è stato da me sottolineato – e mi pare anche condiviso – che il capitale umano della scuola italiana, nonostante tutto, è ancora relativamente produttivo se comparato con il resto del mondo; quindi, mortificandolo e non riconoscendogli l'adeguato stato giuridico ancor prima che economico, finirebbe per tradurre la latitanza in uno sfruttamento che rappresenta una vera vergogna per il nostro paese. Non è ammissibile che il Ministro del tesoro riesca a trovare i miliardi per consentire al suo collega ministro Veltroni di finanziare i produttori cinematografici per le edizioni di *film* che poi nessuno o quasi va a vedere, con uno spreco di risorse che offende la dignità non solo degli insegnanti di sostegno di cui qui trattasi, ma di tutti gli italiani.

Nel biennio 1996-97 le spese correnti sono aumentate di oltre l'11 per cento (quasi 100.000 miliardi) ed è in questa incapacità di controllo della spesa pubblica che si deve intravedere il rischio per il nostro paese e non certo nel sistemare situazioni che perdurano nell'anormalità e che sono paradossali in un paese civile.

Concludo con una osservazione-esortazione: dall'incombente rischio non calcolato e quindi da una fatale incertezza di entrare nell'Europa della moneta unica come l'ultima colonia del ventesimo secolo potrebbe proprio riscattarci una scuola seriamente impegnata, non mortificata e delusa, alla quale deve essere consentito di svolgere il proprio ruolo elevato e di esprimere tutto il suo potenziale senz'altro rilevante.

BEVILACQUA. Signor Presidente, l'emendamento 8.9 propone l'abolizione, per gli insegnanti di sostegno operanti nelle scuole superiori, della suddivisione in aree disciplinari che giudichiamo anacronistica e superata.

L'emendamento 8.12 prevede che il requisito dei 180 giorni utili per la partecipazione alle sessioni riservate sia esteso anche all'anno scolastico 1997-1998, in considerazione del fatto che il disegno di legge in esame è stato presentato con un anno di ritardo.

Ritiriamo l'emendamento 8.15 perchè la relativa previsione è già contenuta in altra parte del disegno di legge.

RONCONI. Do per illustrati gli emendamenti 8.10 e 8.0.1.

MONTELEONE. Signor Presidente, credo che l'emendamento 8.11 sia precluso dall'esito negativo della votazione dell'emendamento 4.19,

vertente sullo stesso argomento, per il quale avevo chiesto la votazione nominale con scrutinio simultaneo. Condivido pienamente l'emendamento 8.12 che chiarisce meglio questa situazione.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, l'emendamento 8.0.2 prevede che anche gli insegnanti di strumento nelle sperimentazioni musicali, esclusi dalle previsioni del disegno di legge in esame, possano accedere ai concorsi riservati, essendo in possesso di requisiti relativi al servizio prestato identici a quelli degli altri insegnanti precari. Colgo l'occasione dell'illustrazione della mia proposta emendativa per avanzare rilievi sull'emendamento testè presentato dal relatore che non prevede l'istituzione della classe di concorso per gli insegnanti di sostegno, eludendo la questione fondamentale concernente l'articolo 8 del testo approvato dalla Commissione.

Giudicando insoddisfacente l'emendamento, invito il relatore ad integrare il testo con la previsione da me indicata.

Ritiro la mia firma dall'emendamento 8.3 perchè ritengo che, alla luce del dibattito svoltosi, l'attuale formulazione dell'articolo 8 sia l'unica soddisfacente per garantire il diritto dei bambini ai corsi di sostegno e la fondamentale funzione di questo tipo di insegnanti in una scuola in cui il numero degli handicappati è purtroppo crescente.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame, tenendo conto ovviamente soltanto degli emendamenti non ritirati. Ricordo a tal proposito che sono stati ritirati gli emendamenti 8.2, 8.3 (che è stato ritirato *sub condicione*), 8.4 (Nuovo testo), 8.5, 8.7, 8.11 e 8.15.

MONTELEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTELEONE. Signor Presidente, lei ha detto che l'emendamento 8.15 risulta ritirato, ma non è così. Esso risulta precluso, il che è ben diverso.

PRESIDENTE. È giusto, senatore Monteleone, lei ha ragione. Comunque l'emendamento risulta precluso per cui su di esso non si deve esprimere il parere da parte del relatore e del Governo.

Ha facoltà di parlare il relatore.

BISCARDI, *relatore*. Signor Presidente, sono ovviamente favorevole alla riformulazione dell'emendamento 8.1 rappresentata dall'emendamento 8.1 (Nuovo testo), da me predisposto.

Sono poi contrario agli emendamenti 8.6, 8.8 e 8.9; circa quest'ultimo voglio aggiungere che la suddivisione in aree disciplinari non c'è nella scuola media, ma è necessaria nelle scuole secondarie superiori. Sono poi contrario all'emendamento 8.10, mentre per quanto riguarda l'emendamento 8.12 esprimo un invito al ritiro, in quanto sullo stesso

argomento è stato approvato un precedente emendamento da me proposto. Sono inoltre contrario agli emendamenti 8.13 e 8.14.

Per quanto concerne gli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi, sono contrario all'emendamento 8.0.1, mentre credo che l'emendamento 8.0.2 sia precluso dall'emendamento 2.61, il cui contenuto non essendo stato approvato l'emendamento, è stato ripreso in un ordine del giorno dal senatore Battafarano.

PRESIDENTE. Invito ora la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame, in particolare sulla nuova formulazione dell'articolo 8 così come proposta dall'emendamento 8.1 (Nuovo testo), presentato dal relatore.

MASINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, esprimo a questo punto parere favorevole sulla proposta del relatore, che mi pare costituisca un punto di equilibrio di posizioni diverse che però tutte insistevano sull'accentuazione di un'attenzione nei confronti del personale impegnato nel sostegno; elemento importante per le politiche di integrazione. Vorrei sottolineare che l'inserimento degli alunni portatori di *handicap* deve avvenire non come un fatto automatico al quale prestare una mera attenzione tecnica, ma si inserisce nel processo molto più ampio dell'integrazione.

L'integrazione avviene nella classe, quindi il personale di sostegno è una risorsa dotata di specifiche competenze che agisce in un'azione congiunta con tutte le figure adulte in relazione alla classe, evidentemente con tutte le attenzioni necessarie per le particolari esigenze poste da un bimbo portatore di *handicap*.

Per questa ragione, ritengo opportuno che si superi l'idea di classe di concorso, che in qualche modo comporta un rischio di ghettizzazione, e si punti invece alla più ampia utilizzazione delle competenze di alto livello, come sono quelle connesse alla specializzazione, secondo quel principio di integrazione al quale ho fatto riferimento. Per altro va rilevato che la questione della qualificazione del personale di sostegno si inserisce nel quadro più ampio delle scelte compiute nelle ultime due leggi di accompagnamento alla Finanziaria, la n. 662 del 1996 e la n. 449 del 1997 che prevedono, fra l'altro, la continuità del sostegno e il passaggio in organico di diritto dell'80 per cento del personale di sostegno.

Invito dunque ad affrontare il problema del personale di sostegno, del quale va riconosciuta la specificità, nel quadro complessivo della problematica della integrazione al cui centro stanno i diritti dell'alunno portatore di *handicap*.

PRESIDENTE. Invito il senatore Morando ad esprimere il parere della 5ª Commissione sull'emendamento 8.1 (Nuovo testo).

MORANDO. Signor Presidente, abbiamo esaminato la riformulazione dell'emendamento. Se dal primo comma dell'emendamento 8.1 (Nuovo testo) venisse tolto il riferimento all'anno scolastico 1997-1998,

allora il nostro parere sarebbe di nulla osta. Se invece – come immagino, avendo a riferimento il voto che l'Aula ha espresso poco fa per inserire nell'articolo 2 l'anno 1997-1998, con il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione – rimane tale riferimento, il nostro parere ai sensi dell'articolo 81 rimane contrario anche sulla riformulazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad esprimere il suo intendimento.

BISCARDI, *relatore*. Signor Presidente, il relatore mantiene il riferimento all'anno scolastico 1997-1998.

TAROLLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente, questo è uno degli articoli più significativi del provvedimento ed è pacifico che un momento di attenzione sia doveroso.

Sul terreno dell'integrazione scolastica degli alunni portatori di *handicap* giova ricordare che l'Italia è stata un punto di riferimento, per i provvedimenti innovativi che ha introdotto, per tutti i paesi europei. Questo perchè l'Italia si è fatta carico di una problematica di grande valenza sociale e di grande valore umano. Con l'opzione verso l'integrazione e l'istituzione dell'insegnante di sostegno non solo si è fatto fronte a problemi organizzativi, ma si è cercato di porre sullo stesso piano individui che la sorte aveva reso diversi per sfortune le più varie.

La posizione originaria del relatore e del Governo prevedeva la soppressione di un articolo che in Commissione invece era stato approvato a larghissima maggioranza, se non addirittura all'unanimità; se la posizione del relatore e del Governo fosse stata pervercacemente sostenuta, anche in Aula, avrebbe portato ad un brusco passo indietro rispetto alle innovazioni introdotte dai Governi democratico-cristiani a metà degli anni Settanta circa.

A questo punto il Governo ed il relatore hanno rimediato ad una impostazione che, se accolta, sarebbe chiaramente entrata in conflitto con un importante provvedimento legislativo, vale a dire la legge n. 517 varata nel 1977 su impulso del ministro Falcucci. Il punto non ci soddisfa appieno; sappiamo che quella a cui si è pervenuti è una mediazione alla quale ha partecipato anche il senatore Brienza, cui va tutta la nostra comprensione per l'impossibilità di essere qui stamattina a sostenere la battaglia che in maniera così efficace aveva già affrontato in sede di discussione generale. Però è un passo in avanti rispetto a quanto il relatore aveva proposto con l'emendamento 8.1 che tendeva, appunto, a sopprimere l'articolo approvato dalla Commissione. Non è il massimo. Per questo esprimiamo valutazione positiva: sia il sottoscritto che il Centro Cristiano Democratico voteranno a favore dell'emendamento, ritenendolo però una risposta parziale; avremmo preferito il mantenimento dell'articolo così come era stato approvato in Commissione.

PAGANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO. Signor Presidente, intervengo a favore della proposta del relatore.

Vorrei ricordare ai colleghi (non sono addentro a questa materia; naturalmente, però, sono sensibile ai problemi dell'inserimento dei bambini con difficoltà all'interno delle scuole) che hanno rappresentato più volte il disagio di molti genitori che vedono cambiare anno dopo anno l'insegnante di sostegno, in un percorso che aveva visto anche l'inserimento efficace del bambino nella classe, che la soluzione proposta dal relatore tiene conto in primo luogo di questo punto sostanziale e anche, naturalmente, del fatto che gli insegnanti di sostegno specializzati hanno sviluppato una professionalità e una capacità che non deve andare dispersa.

Purtuttavia, l'articolo 8 così come è uscito dalla Commissione presenta alcune discrepanze notevolissime. Nessuno in quest'Aula, neanche i colleghi Verdi, vogliono una *ope legis* e nell'articolo 8 si verificherebbe, rispetto ad altri precari che attendono da anni, una differenziazione credo ingiusta, visto che l'articolo 8 prevede un'abilitazione senza concorso riservato.

Peraltro, voglio anche sottolineare che gli insegnanti di sostegno specializzati provengono da discipline nelle quali naturalmente è richiesta l'abilitazione. Se noi – e lo dico di nuovo ai colleghi Cortiana e Bortolotto – presentiamo una classe di concorso, a parte che questa dovrebbe essere variegata (dai logopedisti ad altre specializzazioni), contravverremo ad un punto centrale che ha illustrato anche il Governo: la questione dell'integrazione riguarda tutta la scuola e tutta la classe e non può essere relegata ad un rapporto ghetizzante tra l'insegnante di sostegno e l'alunno. Sappiamo che molto spesso questi insegnanti faticano a lavorare col gruppo-classe; l'integrazione va in altro senso. La comunità scientifica ha espresso fortissime perplessità; l'osservatorio sull'*handicap* e la comunità scientifica stanno lavorando per progredire su questo punto. Ma c'è anche un'altra contrarietà: moltissimi insegnanti di sostegno chiedono un'abilitazione con il riconoscimento della specializzazione, ma non di essere condannati a questo lavoro per tutta la vita. Dico ai colleghi che avere un rapporto con un bambino con problemi in una situazione scolastica come quella che abbiamo oggi è un lavoro che potremmo definire usurante. Non si può pensare di istituire una classe di concorso nel sostegno e, in qualche modo, «condannare» per 20 anni un insegnante in quella classe. Si tratta di scelte molto delicate che l'insegnante fa in alcuni periodi della sua vita, ma non possono essere considerate definitive.

Con la sua proposta, il relatore riconosce la specificità del sostegno, l'inserisce in un concorso riservato, come tutti gli altri precari, e la prova naturalmente sarà basata sulle questioni inerenti anche al sostegno. Ciò avvia naturalmente l'insegnante anche nella graduatoria della materia in cui si abilita, e quindi lo mettiamo in dirittura di arrivo per il

ruolo. Inoltre, vorrei sottolineare e ricordare, a chi lo ha dimenticato, l'altra preoccupazione espressa da una parte di quest'Aula, da quelle forze politiche, soprattutto dell'opposizione che non ho difficoltà a ringraziare. Queste hanno fatto notare che rispetto alle operazioni di mobilità, siccome all'interno della legge finanziaria abbiamo previsto riconversioni di insegnanti di ruolo, per esempio di educazione tecnica o fisica, nel ruolo di sostegno, cioè nella specializzazione di sostegno, come espresso anche dal relatore, una parte consistente, a partire dal 50 per cento, dovrebbe essere data agli insegnanti specializzati. Credo che se non si vuole fare demagogia sulla pelle di chi soffre (genitori, bambini e insegnanti di sostegno stessi) occorra accettare con serenità la parte che riguarda la proposta del relatore. (*Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo*).

BRIGNONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BRIGNONE. Signor Presidente, colleghi, ieri è stato ribadito più volte, e non soltanto nell'ambito della discussione generale, che questo provvedimento ha richiesto un grande impegno, una grande laboriosità nel corso di ben 16 mesi, con 21 sedute di Commissione, 11 di Comitato ristretto e 5 audizioni. Ebbene, dopo tutto questo lavoro è stato consegnato da parte della Commissione all'Aula un testo che all'articolo 8 prevede che gli insegnanti di sostegno sono da considerarsi abilitati per la loro specifica attività. In questo momento, improvvisamente, inaspettatamente, cosa che desta molta sorpresa, viene presentato un emendamento sostitutivo con il quale si dice che gli insegnanti di sostegno debbono sottostare ad un corso abilitante con prove finali volte ad accertare il possesso di capacità didattiche, relativamente all'integrazione scolastica degli alunni portatori di *handicap*. Dopo due anni di corso altamente specializzato, devono dimostrare, di fronte ad una commissione probabilmente molto meno specializzata e competente di loro, di saper fare le cose sulle quali hanno approfondito gli studi.

Oltretutto, ricordo che avevo presentato un emendamento, appoggiato dal senatore Gubert, volto comunque a ridurre l'abnorme numero di ore di corso abilitante da 120 ad almeno 80, in quanto rivolto ad insegnanti che hanno già lungamente operato nella scuola; spetta poi ai presidi e ai provveditori giudicare l'acquisizione di capacità didattiche e la conoscenza delle discipline che insegnano. Quindi non vedo come si possano equiparare gli insegnanti di sostegno agli altri docenti precari. Ribadisco quindi ancora una volta la mia profonda sorpresa.

Mi pare che il Governo intenda spostare il discorso sugli alunni portatori di *handicap*. A questo proposito, tengo a sottolineare che i portatori di *handicap* così ricercati nella formazione delle classi fino a poco tempo fa per abbattere il numero degli allievi della classe, sono stati ora totalmente dimenticati perchè non concorrono più a questo abbattimento. Se prima erano ricercati, adesso invece si cerca di evitarli.

Mi sembra quindi che i discorsi che si fanno non siano molto attinenti al merito specifico di questo emendamento. Noi siamo senz'altro contrari sia all'emendamento del relatore volto a sopprimere l'articolo 8, sia a questa nuova proposta sostitutiva dell'articolo. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, credo che ormai siamo quasi alla farsa perchè dopo che questi insegnanti hanno seguito un corso molto articolato e impegnativo di specializzazione, li si invita a seguire un altro corso, non so bene su cosa, ma alla fine la prova verte sulla specializzazione. Se la prova riguardasse i contenuti del corso-concorso, ci sarebbe qualche sintomo di ragionevolezza; invece no: il corso-concorso viene fatto come per gli altri insegnanti, mentre la prova deve essere sostenuta sulle materie del sostegno all'*handicap*. Ma tale prova è stata, in un certo senso, già sostenuta, in maniera molto più seria, frequentando un corso molto più articolato per ottenere la specializzazione nelle attività di sostegno. Mi domando che senso abbia far frequentare nuovamente un corso a queste persone.

Seconda considerazione: il relatore e la senatrice Pagano hanno affermato che è centrale il sostegno al bambino handicappato. Ora mi chiedo se ci troviamo anche in questo caso di fronte a bugie o a qualcosa di serio, dopo che nella finanziaria si è previsto che i corsi per il sostegno agli handicappati servivano per recuperare gli esuberi di altri tipi di insegnamento; io mi domando se sia davvero questo il modo di servire l'alunno handicappato, destinando a questo servizio qualsiasi persona in esubero, mentre il 50 per cento delle persone che hanno seguito il corso di specializzazione non viene invece preso in considerazione. (*Commenti della senatrice Pagano*).

Tengo inoltre a precisare che questo marchingegno riconosce di fatto che per fare l'insegnante di sostegno occorre avere qualche tipo di specializzazione. La specializzazione per materia dell'insegnante diventa secondaria; non esistono tanti insegnanti di sostegno quante sono le materie da insegnare. Allora, che senso ha inserire questi insegnanti in graduatorie che riguardano la generalità degli insegnamenti e non prevedere invece un ruolo riservato per il personale che si è specializzato nel fornire un tipo di assistenza, che non riguarda direttamente i contenuti delle materie, ma le relazioni umane, le capacità di raccordare il soggetto con l'ambiente che lo circonda?

Ritengo che questo sia un cattivo compromesso al ribasso e mi meraviglio che forze dell'opposizione abbiano così rapidamente accondisceso ad esso.

BEVILACQUA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA. Signor Presidente, il Gruppo di Alleanza Nazionale è favorevole al mantenimento dell'articolo 8 così come è stato presentato nel testo in esame. Noi ci rendiamo conto dello sforzo compiuto dalla maggioranza e dal Governo, però riteniamo che non sia sufficiente. Non si può chiedere ad un personale che ha già un titolo di specializzazione realizzato con un corso biennale di sostenere un'ulteriore corso-concorso per ripetere lo stesso tipo di studio già affrontato nel corso della specializzazione. E poi ci si viene a dire che in fondo si mostra un'attenzione nei confronti dei portatori di *handicap*, perchè comunque bisognerebbe pensare ad un insegnamento che non vari anno per anno, ad un insegnamento qualificato. Mi chiedo allora: ma è più qualificato per l'insegnamento di sostegno chi ha fatto un corso biennale, sostenuto 21 esami e presentato una tesi, oppure un personale che viene riqualificato con un corso intensivo, un personale spesso demotivato e obbligato tante volte a seguire questo tipo di corso perchè minacciato di mobilità? Quindi, noi siamo assolutamente convinti che questo sforzo fatto dal Governo non possa da noi essere sostenuto.

Noi votiamo a favore del mantenimento dell'articolo così com'è e invitiamo anche le altre forze della maggioranza che nel corso della discussione generale si sono dichiarate favorevoli al mantenimento dell'articolo 8 ad assumere un atteggiamento coerente con quanto espresso in precedenza.

ASCIUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI. Signor Presidente, non vorrei che relativamente a questo articolo si perpetuasse un metodo ben conosciuto a me che sono umbro, il vecchio metodo di essere maggioranza e nello stesso tempo, al proprio interno, anche opposizione: cioè che tutto si ingenera nell'area della maggioranza governativa.

Dico questo perchè, anche se in tale momento comprendo la posizione del senatore Lombardi Satriani, che probabilmente si trova in disaccordo con la sua compagine politica su questo articolo, credo che un po' di coerenza e di correttezza alla fine ci voglia.

Come forza politica noi siamo in accordo per far sì che l'articolo 8, così come è uscito dalla Commissione, rimanga inalterato e mi auguro anche che le forze di opposizione, assieme a quelle di maggioranza che hanno votato in Commissione questo articolo, lo facciano anche in Aula. È fuori di dubbio, e ne abbiamo dato dimostrazione, il nostro apprezzamento per l'emendamento presentato dal relatore e concordato con il Governo per trovare una mediazione possibile secondo quest'ultimo; però questa mediazione possibile crea ancora maggiori problemi.

Non si può pensare che l'attività di sostegno per questi insegnanti, che sono specializzati e che hanno fatto corsi di due anni dopo aver conseguito il loro titolo di studio, non possa essere abilitante. Tali insegnanti devono essere abilitati, alla stregua e ancora meglio di coloro che, come gli insegnanti tecnico-pratici, sono abilitati solo perchè hanno

un titolo che fu riconosciuto abilitante. Questi insegnanti hanno servito lo Stato per sopperire a delle funzioni delicatissime nei confronti delle persone più deboli della nostra società: i nostri ragazzi portatori di *handicap*, e non mi riferisco soltanto a quelli in carrozzella, ma anche a quelli che hanno disfunzioni mentali, ragazzi che hanno molti problemi.

Ebbene, signor Presidente, noi voteremo contro tutti quegli emendamenti che andranno a modificare l'articolo 8 e auspichiamo che il gioco di cui ho parlato e che avviene d'abitudine nella mia regione non avvenga anche in quest'Aula: cioè che, per conservare spazi di presenza politica, la maggioranza non è coerente con le sue idee, ma si divide in maniera virtuale, non reale, per affermare che in parte era d'accordo su quel punto e su quel modo di agire. (*Applausi dal Gruppo Forza Italia*).

CORTIANA. Domando di parlare. (*Brusìo in Aula*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Rivolgo, però, la preghiera a tutti i colleghi di limitare il brusìo.

CORTIANA. Signor Presidente, sono certo che la senatrice Pagano, quando ha invitato a non fare demagogia sulla pelle dei bambini portatori di *handicap*, non si riferisse a noi Verdi e alle posizioni e alle argomentazioni da noi sostenute in quest'ultimo anno e mezzo, che cercherò di riprendere rapidamente anche per rispondere all'argomentazione della sottosegretaria Masini.

Proprio perchè siamo per l'integrazione di questi bambini, proprio perchè pensiamo che essa si metta in atto attraverso un lavoro collegiale che si avvale di competenze di varia natura, sia sulle materie, sia su aspetti pedagogici (in questo caso, su particolari competenze psico-pedagogiche), riteniamo che tale funzione vada riconosciuta. Quindi non abbiamo in mente di ghetizzare nessuno, ma riteniamo che l'integrazione è parte di un progetto didattico che utilizza le varie competenze: dall'insegnante di matematica che non ghetizza nessuno insegnando la sua materia, a quello di storia, e così fino alla funzione dell'insegnante di sostegno.

Proprio per questo motivo, sosteniamo da un anno e mezzo che occorre il riconoscimento di tale funzione e che si deve valorizzare, verificare e controllare la veridicità del corso di 1.300 ore fatto in due anni, con 18 esami e con la tesi finale, nella specializzazione di questi insegnanti; laddove tutto ciò si rivelasse falso, andrebbe perseguito ai sensi di legge. Viceversa, va tenuta in conto e valorizzata questa funzione.

Non è possibile ipotizzare, come è avvenuto fino ad oggi (ed è stato onesto il richiamo alla legge finanziaria fatto dalla senatrice Pagano), che la funzione di sostegno venga utilizzata per spostare e riconvertire, con un corso di due o tre mesi, gli esuberanti degli insegnanti di ruolo; paradossalmente è rivelatrice l'ultima parte dell'emendamento proposto dal relatore Biscardi in questo senso, laddove si mette a disposizione il 50 per cento dei posti per gli specializzati con quei diciotto esami, con quei

due anni di lavoro e con quelle 1.300 ore, dando per scontato che gli altri servano per spostare esuberanti di insegnanti di ruolo riconvertiti in tre mesi.

Allora, questa cosa evidentemente non sta in piedi. Dico altrettanto chiaramente al relatore che ci siamo sempre espressi contro l'*ope legis*; pertanto, abbiamo suggerito di inserire, invece dell'*ope legis*, la sessione riservata, come per gli altri. Abbiamo fatto una proposta precisa in merito: quella di inserire la classe di concorso con riconoscimento di funzione e la sessione riservata come per gli altri. Per questo motivo prima ho detto che, se necessario, va anche preso ulteriore tempo.

Pertanto, il Gruppo Verdi-L'Ulivo preannuncia di votare contro l'emendamento proposto dal relatore, così come formulato; tuttavia non ci si venga a dire che automaticamente siamo a favore dell'*ope legis*... (Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale e del senatore Gubert) ... perchè ancora adesso io propongo di inserire la classe di concorso e la sessione riservata e di eliminare l'*ope legis*. (Applausi dai Gruppi Verdi-L'Ulivo e Alleanza Nazionale e del senatore Gubert).

BERGONZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BERGONZI. Signor Presidente, intervengo per preannunciare il mio voto non favorevole all'emendamento presentato dal relatore, richiamandomi alle motivazioni che ho addotto in sede di discussione generale e facendo mia anche una serie di osservazioni avanzate poc'anzi dal senatore Cortiana, in particolare in rapporto alla questione dell'*ope legis* e all'esigenza di garantire una sorta di corsia agevolata agli insegnanti di sostegno, prevedendo una apposita classe di concorso.

BISCARDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISCARDI, *relatore*. Signor Presidente, intervengo per chiarire i due equivoci che sono alla base di questa discussione. In primo luogo, un corso di specializzazione non può dare titolo *ipso iure* all'ingresso in ruolo. Un corso di specializzazione di filologia classica, ad esempio, non può consentire di entrare nel ruolo degli insegnamenti di lettere greche e latine.

In secondo luogo, la classe di concorso deve essere specificata meglio e soprattutto non deve essere in contraddizione, come ha osservato la senatrice Pagano, con esigenze didattiche, ovvero creare figure professionali condannate per tutta la vita a svolgere attività di sostegno; sarebbe una posizione antididattica.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario sul nuovo testo dell'emendamento 8.1.

L'articolo 102-*bis* del Regolamento prevede pertanto la votazione qualificata dell'emendamento in esame.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.1 (Nuovo testo), presentato dal relatore.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze e data l'ora, decido di togliere la seduta e rinviare il seguito della discussione dei disegni legge, delle mozioni e della petizione in titolo alla seduta pomeridiana. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine dei giorni.

La seduta è tolta (*ore 12,35*).

Allegato alla seduta n. 345**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n.932. Emendamento 2.41 (Lorenzi,Brignone).	156	155	024	002	129	078	RESP.
2	NOM.	Disegno di legge n.932. Emendamento 2.42 (Centaro).	166	165	004	033	128	083	RESP.
3	NOM.	Disegno di legge n.932. Emendamento 2.43 (Bevilacqua e altri).	147	146	000	016	130	074	RESP.
4	NOM.	Disegno di legge n.932. Emendamento 2.44 (Gubert).	170	169	000	038	131	085	RESP.
5	NOM.	Disegno di legge n.932. Emendamento 2.46 (Brignone).	156	155	001	023	131	078	RESP.
6	NOM.	Disegno di legge n.932. Emendamento 2.56 (Brignone).	157	156	000	026	130	079	RESP.
7	NOM.	Disegno di legge n.932. Emendamento 2.58 (Bevilacqua e altri).	155	154	000	026	128	078	RESP.
8	NOM.	Disegno di legge n.932. Emendamento 2.60 (Ronconi,Gubert).	160	159	001	028	130	080	RESP.
9	NOM.	Ddl n.932. Emendamento 2.62 (Monticone) ritirato e fatto proprio dal Gruppo Lega Nord, identico all'em.2.63(Bevilacqua).	156	155	000	029	126	078	RESP.
10	NOM.	Ddl n.932. Emendamento 2.64 (Folloni e altri) identico agli em.2.65(Brienza e altri) e 2.66 (Asciutti).	160	159	000	029	130	080	RESP.
11	NOM.	Disegno di legge n.932. Emendamento 2.69 (Gubert,Ronconi).	163	162	000	033	129	082	RESP.
12	NOM.	Disegno di legge n.932. Emendamento 2.75 (Il Relatore) identico all'emendamento 2.76 (Asciutti).	159	158	003	153	002	080	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 2 Seduta N. 0345 del 26-03-1998

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
13	NOM.	Disegno di legge n.932. Emendamento 2.88 (Folloni,Ronconi).	159	158	001	033	124	080	RESP.
14	NOM.	Disegno di legge n.932. Emendamento 2.89 (Bevilacqua e altri).	159	158	000	027	131	080	RESP.
15	NOM.	Disegno di legge n.932. Emendamento 2.90 (Costa).	151	150	001	021	128	076	RESP.
16	NOM.	Disegno di legge n.932. Emendamento 2.105 (Brignone).	167	166	001	037	128	084	RESP.
17	NOM.	Disegno di legge n.932. Emendamento 2.106 (Brignone).	159	158	000	032	126	080	RESP.
18	NOM.	Disegno di legge n.932. Emendamento 2.107 (Brignone).	152	151	000	025	126	076	RESP.
19	NOM.	Disegno di legge n.932. Emendamento 2.110 (Ronconi).	160	159	001	029	129	080	RESP.
20	NOM.	Disegno di legge n.932. Emendamento 2.112(Ronconi,Gubert).	163	162	000	034	128	082	RESP.
21	NOM.	Disegno di legge n.932. Emendamento 2.113 (Bevilacqua e altri).	156	155	001	027	127	078	RESP.
22	NOM.	Disegno di legge n.932. Emendamento 4.100 (Pera).	149	148	000	022	126	075	RESP.
23	NOM.	Disegno di legge n.932. Emendamento 4.19 (Monteleone).	158	157	001	028	128	079	RESP.
24	NOM.	Disegno di legge n.932. Emendamento 4.0.2(Ronconi).	152	151	005	017	129	076	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 3

Seduta N. 0345

del 26-03-1998

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
25	NOM.	Disegno di legge n.932. Emendamento 5.3 (Folloni, Ronconi).	152	151	000	025	126	076	RESP.
26	NOM.	Disegno di legge n.932. Emendamento 5.4 (Brignone).	153	152	006	019	127	077	RESP.
27	NOM.	Disegno di legge n.932. Emendamento 5.5 (Brignone).	144	143	000	018	125	072	RESP.
28	NOM.	Disegno di legge n.932. Emendamento 5.8 (Brignone).	149	148	000	021	127	075	RESP.
29	NOM.	Disegno di legge n.932. Emendamento 5.9 (Brignone).	152	151	000	023	128	076	RESP.
30	NOM.	Disegno di legge n.932. Emendamento 6.1 (Asciutti) identico all'emendamento 6.2 (Brienza e altri).	151	150	002	020	128	076	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0345 del 26-03-1998 Pagina 5

Totale votazioni 30

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
LORENZI LUCIANO	F	F		F						F			F			F	F	F		F		
LORETO ROCCO VITO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LUBRANO DI RICCO GIOVANNI		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MACONI LORIS GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAGGI ERNESTO	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F		F	F	F	F
MANARA ELIA		F		F					F	F			F			F	F			F		
MANCA VINCENZO RUGGERO	A			F		F	F	F	F	F	F											
MANCONI LUIGI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANFREDI LUIGI			F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F
MANFROI DONATO		F		F					F	F			F	F		F	F	F		F		
MANIERI MARIA ROSARIA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MANIS ADOLFO	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MANTICA ALFREDO						F	F	F	F	F	F	F										
MANZI LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARINI CESARE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARINO LUIGI	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	F					C	C	C	C	C	C
MARRI ITALO	A	F	F	F	F		F	F	F		F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MASULLO ALDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAZZUCA POGGIOLINI CARLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MELE GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MELONI FRANCO COSTANTINO											C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MICELE SILVANO	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MIGNONE VALERIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MIGONE GIAN GIACOMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MILIO PIETRO																F	F	F	F			F
MINARDO RICCARDO		A	C	F	A																	
MONTAGNA TULLIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MONTELEONE ANTONINO	A	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F
MONTICONE ALBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MORANDO ANTONIO ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MULAS GIUSEPPE						F	F	F		F	F	F	F	F		F			F	F	F	

Seduta N. 0345 del 26-03-1998 Pagina 7

Totale votazioni 30

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PINTO MICHELE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
POLIDORO GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PREDA ALDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PREIONI MARCO	F																					
PROVERA FIORELLO	F		F									F			F							
RAGNO CRISAFULLI SALVATORE	F	F	F	F	F																	
RESCAGLIO ANGELO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RIGO MARIO																						C
RIPAMONTI NATALE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ROBOL ALBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ROCCHI CARLA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ROGNONI CARLO	C	C	C	C	C	C		C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RONCHI EDOARDO (EDO)	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RONCONI MAURIZIO																			F			
ROTELLI ETTORE ANTONIO	A	F		F	F																	
RUSSO GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RUSSO SPENA GIOVANNI																					C	C
SALVATO ERSILIA	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
SALVI CESARE	C	C	C	C	C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SARACCO GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SARTO GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C				C	C	C	C
SARTORI MARIA ANTONIETTA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCIVOLETTO CONCETTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SCOPELLITI FRANCESCA	A											F		C								
SENESE SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SERVELLO FRANCESCO																						
SMURAGLIA CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SPECCHIA GIUSEPPE											F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SPERONI FRANCESCO ENRICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
STANISCIÀ ANGELO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TAPPARO GIANCARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0345 del 26-03-1998 Pagina 12

Totale votazioni 30

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 30							
	23	24	25	26	27	28	29	30
CORRAO LUDOVICO	C	C	C	C	C	C	C	C
CORSI ZEFFIRELLI GIAN FRANCO	M	M	M	M	M	M	M	M
CORTELLONI AUGUSTO								
CORTIANA FIORELLO	C	C	C	C	C	C	C	C
COVIELLO ROMUALDO								
CRESCENZIO MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C
CRIPPA AURELIO	C	C	C	C	C	C	C	C
CUSIMANO VITO	F	F						
D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA	C	C	C	C	C	C	C	C
D'ALI' ANTONIO								
D'ONOFRIO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M
DANIELE GALDI MARIA GRAZIA	C	C	C	C	C	C	C	C
DE CAROLIS STELIO	C	C	C	C	C	C	C	C
DE GUIDI GUIDO CESARE	C	C	C	C	C	C	C	C
DE LUCA ATHOS	C	C	C	C	C	C	C	C
DE LUCA MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	C
DE MARTINO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M
DE MARTINO GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C
DE ZULUETA TANA	M	M	M	M	M	M	M	M
DEBENEDETTI FRANCO	C	C	C	A	C	C	C	C
DEL TURCO OTTAVIANO								C
DENTAMARO IDA	M	M	M	M	M	M	M	M
DI BENEDETTO DORIANO	C	C	C	C	C	C	C	C
DI ORIO FERDINANDO	M	M	M	M	M	M	M	M
DIANA LINO	C	C	C	C	C	C	C	C
DIANA LORENZO	C	C	C	C	C	C	C	C
DONDEYNAZ GUIDO	M	M	M	M	M	M	M	M
DONISE EUGENIO MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C
DUVA ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C
ELIA LEOPOLDO	C	C	C	C	M	M	M	M
ERROI BRUNO	C	C	C	C	C		C	C
FALOMI ANTONIO	C	C	C	C		C	C	C

Seduta N. 0345 del 26-03-1998 Pagina 15

Totale votazioni 30

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 30							
	23	24	25	26	27	28	29	30
MUNDI VITTORIO	C	C	C	C	C	C	C	C
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	C	C	C	C	C	C	C	C
NAPOLI ROBERTO								
NAVA DAVIDE	F	F	F	F				
NIEDDU GIANNI	C	C	C	C	C	C	C	C
NOVI EMIDDIO								
OCCHIPINTI MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C
OSSICINI ADRIANO								
PACE LODOVICO								
PAGANO MARIA GRAZIA		C	C	C	C	C	C	C
PALOMBO MARIO								
PALUMBO ANIELLO	C	C	C	C	C	C	C	C
PAPINI ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C
PAPPALARDO FERDINANDO	A	C	C	C	C	C	C	C
PAROLA VITTORIO	M	M	M	M	M	M	M	M
PASQUALI ADRIANA	F	F			F		F	F
PASQUINI GIANCARLO	C	C	C	C	C	C	C	C
PASSIGLI STEFANO	M	M	M	M	M	M	M	M
PASTORE ANDREA	F		F	F	F		F	F
PEDRIZZI RICCARDO	F	F	F	F	F	F	F	F
PELELLA ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C
PELLEGRINO GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C	C
PELLICINI PIERO			F	A	F	F	F	F
PERUZZOTTI LUIGI								
PETRUCCI PATRIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C
PETRUCCIOLI CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	C	C
PETTINATO ROSARIO	C	C	C	C	C	C	C	C
PIANETTA ENRICO	M	M	M	M	M	M	M	M
PIATTI GIANCARLO	C	C	C	C	C	C	C	C
PIERONI MAURIZIO	M	M	M	M	M	M	M	M
PILONI ORNELLA	C	C	C	C	C	C	C	C
PINGGERA ARMIN	C	C						

Disegni di legge, annuncio di presentazione

In data 25 marzo 1998, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

SCOPELLITI e PERA. - «Norme in materia di libertà di opinione» (3173).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa del:

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. - «Modifiche del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, recante attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati» (3174);

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. - «Disciplina dei voli in zone di montagna» (3175);

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. - «Norme in materia di commercializzazione di batterie per autotrazione e liquidi anticongelanti» (3176).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

MUNDI ed altri. - «Disposizioni riguardanti gli operatori del mare» (3111), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 9ª, della 13ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

SMURAGLIA ed altri. - «Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per favorire il lavoro carcerario» (3157), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 6ª Commissione.

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

La 2ª Commissione permanente (Giustizia), in data 25 marzo 1998, ha presentato il testo degli articoli, proposto dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

SPERONI ed altri. - «Modificazione dell'articolo 241 del codice penale» (143).

Disegni di legge, ritiro

In data 25 marzo 1998, il senatore Tomassini ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: «Norme per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico» (2892).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con lettera in data 23 marzo 1998, ha trasmesso un rapporto sulla diffusione della cultura tecnico-scientifica in Italia, redatto dal gruppo di lavoro per la diffusione della cultura tecnico-scientifica, istituito con decreto ministeriale del 29 gennaio 1997.

Detta documentazione sarà trasmessa alla 7^a Commissione permanente.

